REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.A

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

(Artt. 4-7 del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

INDICE

A- INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE — *PAG. 3*

B -- INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI — *PAG. 30*

C - FORMAZIONE — *PAG. 37*

D - PREPENSIONAMENTO — *PAG. 41*

E - ZONE SVANTAGGIATE — *PAG. 47*

F - MISURE AGROAMBIENTALI — *PAG. 51*
- *Azione F1* — *PAG. 57*
- *Azione F2* — *PAG. 65*
- *Azione F3* — *PAG. 71*
- *Azione F4* — *PAG. 74*
- *Azione F6* — *PAG. 78*
- *Azione F7* — *PAG. 84*
- *Azione F9* — *PAG. 89*

G - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI — *PAG. 97*

H - IMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE — *PAG. 120*

I - ALTRE MISURE FORESTALI — *PAG. 127*
- *Azione I1* — *PAG. 130*
- *Azione I2* — *PAG. 132*
- *Azione I3* — *PAG. 134*
- *Azione I4* — *PAG. 136*
- *Azione I5* — *PAG. 139*
- *Azione I6* — *PAG. 141*
- *Azione I7* — *PAG. 143*

J. - MIGLIORAMENTO FONDIARIO — *PAG. 145*

K - RICOMPOSIZIONE FONDIARIA — *PAG. 147*

L - AVVIAMENTO DI SERVIZI DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE — *PAG. 150*
- *Azione L1* — *PAG. 151*
- *Azione L2* — *PAG. 154*

M - COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITA' ***PAG. 157***

N - SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE ***PAG. 161***
Azione N1 ***PAG. 163***
Azione N2 ***PAG. 165***
Azione N3 ***PAG. 167***

P. – DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE AGRICOLO E DELLE ATTIVITA' AFFINI ALLO SCOPO DI SVILUPPARE ATTIVITA' PLURIME O FONTI ALTERNATIVE DI REDDITO ***PAG. 169***

Q - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN AGRICOLTURA ***PAG. 173***

R - SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ***PAG. 175***
Azione R1 ***PAG. 176***
Azione R2 ***PAG. 178***
AzioneR3 ***PAG. 180***

S - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE ED ARTIGIANALI ***PAG. 182***

T - TUTELA DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE ALL'AGRICOLTURA, ALLA SILVICOLTURA, ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, NONCHE' AL BENESSERE DEGLI ANIMALI ***PAG. 185***
Azione T1 ***PAG. 186***
Azione T2 ***PAG. 188***

U - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI PREVENZIONE ***PAG. 190***

***Asse prioritario**: I "Ammodernamento del sistema agricolo ed agroindustriale"*

***Misura**: A*

***Titolo**: "INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"*

***Riferimento normativo**: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo I, articoli 4 - 7 .*

***Costo totale della misura:** 300 MEURO nel periodo 2000-2006*

***Costo Pubblico della misura:** 114 MEURO nel periodo 2000-2006*

***Costo a carico del FEOGA:** 34,48 MEURO*

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

Obiettivo della misura è la rivitalizzazione ed il consolidamento della presenza sul territorio delle aziende agricole, attraverso interventi strutturali atti a:
- incrementarne la competitività dell'azienda e di riflesso i redditi agricoli, particolarmente attraverso la riduzione dei costi di produzione ed il recupero di valore aggiunto sulle produzioni;
- migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di produzione, nonché l'integrazione nell'ambiente.

a) Obiettivi specifici sono:

- l'adeguamento della dotazione strutturale delle aziende agricole e degli ordinamenti produttivi aziendali;
- l'incremento dell'offerta diretta dei prodotti di qualità;
- la diversificazione dell'attività aziendale, che permette di incrementare le fonti di reddito.

b) Obiettivi operativi sono:
- l'incentivazione alla realizzazione di investimenti strutturali nelle aziende agricole ;
- l'introduzione di sistemi per il controllo della qualità dei prodotti;
- l'incentivazione alla riconversione delle aziende ed in particolare alla conversione verso modelli organizzativi aziendali a minore impiego di capitale immobilizzato in strutture ed attrezzature, nonché alla conversione di aziende zootecniche tradizionali e/o intensive verso il modello pastorale;
- l'incentivazione alla realizzazione di investimenti di diversificazione dell'attività aziendale.

La misura è pertanto coerente con la strategia generale del Piano nella parte che prevede la permanenza ed il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio regionale ed il rafforzamento competitivo del sistema delle aziende agricole, particolarmente in riferimento alla conduzione familiare.

c) Collegamenti con altre misure:

Con la Misura B "Aiuti all'insediamento di giovani in agricoltura". Le domande di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole possono essere presentate anche da giovani in attesa di insediamento e possono essere ammesse subordinatamente alla realizzazione dell'insediamento stesso.

2 - Descrizione tecnica della misura

a) Tipologia degli interventi ammissibili

Sono ammessi investimenti materiali di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti e simili), edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati rurali) nonché acquisto di attrezzature fisse e mobili, di macchine agricole e di macchinari in genere, nonché di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.

Gli investimenti dovranno essere inseriti in un programma organico di intervento aziendale.
Tutti gli interventi finanziati saranno sottoposti ad accertamento finale della realizzazione (collaudo finale in azienda)
Gli interventi finanziati sono sottoposti a vincolo di destinazione (10 anni dal collaudo finale per gli interventi fondiari ed edilizi, 5 anni dal collaudo finale per gli acquisti di macchinari ed attrezzature mobili).

Gli investimenti di cui al primo paragrafo potranno essere riferiti all'attività agricole e/o alle attività complementari effettuate dalla azienda agricola (vendita diretta prodotti, trasformazione aziendale dei prodotti e simili), allo scopo di favorire il consolidamento delle stesse.

in particolare :

1) Sono ammissibili,

1. *costruzione e riattamento di strutture, impianti ed attrezzature per l'allevamento e relativi annessi;*
2. *costruzione e riattamento di strutture, impianti ed attrezzature fisse per il deposito, la conservazione, la trasformazione aziendale, il condizionamento e la vendita diretta dei prodotti, anche se realizzate al di fuori del centro aziendale;*
3. *costruzione e riattamento di strutture per deposito macchine e prodotti agricoli, compreso l'acquisto di eventuali impianti ed attrezzature necessari;*
4. *miglioramento pascoli nonché adeguamento e ristrutturazione alpeggi con relativi fabbricati, strutture ed attrezzature;*
5. *esecuzione di sistemazioni terreno, irrigazione, viabilita' poderale;*
6. *esecuzione di allacciamenti idrici ed elettrici ed impianti energia alternativa;*
7. *costruzione e riattamento di strutture e relative attrezzature fisse per coltivazioni pregiate compreso l'acquisto degli impianti ed attrezzature necessari (serre, reti antigrandine, impianti antibrina, locali deposito, ...);*
8. *esecuzione di approvvigionamenti idrici;*
9. *esecuzione di reimpianti o riconversioni di colture pluriennali nei settori florovivaistico e del nocciolo "*

10. interventi relativi al miglioramento della qualità dei prodotti ed alla installazione di sistemi di controllo (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000);
11. interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle abitazioni degli imprenditori agricoli in zona di montagna)

acquisti di:
1. macchine nuove;
2. macchinari ed attrezzature nuovi;
3. bestiame da riproduzione selezionato, iscritto al Libro Genealogico (o al Registro Anagrafico se il Libro Genealogico non è stato istituito), anche se effettuati da aziende già dotate di bestiame .
4. apparecchiature informatiche nuove (comprese il relativo software) e strumentazioni nuove.

E' inoltre riconosciuto il pagamento delle eventuali spese generali e tecniche (spese di progettazione e simili), con le modalità ed i limiti indicati nelle Istruzioni per l'applicazione e nei bandi di apertura domande e in ogni caso per un ammontare non superiore al 12 % di quello degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

2) Sono esclusi :
- l'acquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- l'esecuzione di interventi relativi a case di abitazione (salvo che per interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle abitazioni degli imprenditori agricoli in zona di montagna) ;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature usati ;
- l'esecuzione di interventi di ripristino nonché di manutenzione ordinaria e / o straordinaria.

Non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi ad agriturismo e ad attività artigianali svolti dalle aziende agricole, in quanto tali attività rientrano nel campo di applicazione della misura P (art. 33 del Regolamento - diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito).

Non è finanziato ai sensi della presente misura l'acquisto di terreni, che è finanziabile in applicazione della misura K (art. 33 - Ricomposizione fondiaria).

b) Settori interessati: i settori sotto riportati (con le limitazioni di seguito indicate), individuati a seguito dell'analisi della situazione e delle prospettive di medio periodo del sistema agricolo per verificare l'esistenza di reali sbocchi di mercato, a livello di produzione, commercializzazione e trasformazione.
Per ciascun settore individuato come suscettibile di sostegno sono riportati i criteri di scelta per le fasi di produzione, commercializzazione e trasformazione all'interno dell'azienda agricola, con specificazione degli interventi ammissibili, degli interventi ammissibili a determinate condizioni e degli interventi non ammissibili.

Non sono finanziabili aziende agricole non ricomprese in uno dei sottoriportati settori.

Non saranno finanziati interventi che comportano un superamento delle limitazioni comunitarie esistenti nei diversi settori.

SETTORE: CARNE, COMPARTO BOVINO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali .
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione zootecnica dell'azienda e non devono determinare un aumento della produzione zootecnica stessa.

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la

produzione zootecnica dell'azienda e non devono determinare un aumento della produzione zootecnica stessa.

SETTORE: CARNE, COMPARTO SUINO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo; la realizzazione di tali interventi non deve comunque comportare aumenti di produzione nel comparto stesso (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali .
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione zootecnica dell'azienda e non devono determinare un aumento della produzione zootecnica stessa.

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione zootecnica dell'azienda e non devono determinare un aumento della produzione zootecnica stessa.

SETTORE: CARNE COMPARTO OVICAPRINO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali .
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi di potenziamento produttivo (costruzione di nuove stalle, ampliamento o ristrutturazione con aumento dei posti di stalle esistenti).

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

SETTORE: CARNE, COMPARTO AVICUNICOLO

SOTTOCOMPARTO AVICOLO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo; la realizzazione di tali interventi non deve comunque comportare aumenti di produzione nel comparto stesso (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali .
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione zootecnica dell'azienda e non devono determinare un aumento della produzione zootecnica stessa.
Non sono ammessi interventi relativi alla trasformazione aziendale in aziende che non praticavano la trasformazione dei propri prodotti alla data del 1° gennaio 2000.

SOTTOCOMPARTO CUNICOLO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali .
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi di potenziamento produttivo (costruzione di nuove conigliere, ampliamento o ristrutturazione con aumento dei posti di conigliere esistenti).

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

SOTTOCOMPARTO CARNE DI STRUZZO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali .
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi di potenziamento produttivo (costruzione di nuove strutture per l'allevamento, ampliamento o ristrutturazione con aumento dei posti di strutture per l'allevamento esistenti).

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

Interventi di lavorazione post-macellazione (con esclusione dei macelli) che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

SETTORE : ACQUACOLTURA

Nessun intervento ammissibile ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 in quanto il settore è finanziato dallo SFOP ai sensi del reg. CE 2792/99.

SETTORE: LATTE E DERIVATI, COMPARTO BOVINO E BUFALINO

SOTTOCOMPARTO BOVINO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo; la realizzazione di tali interventi non deve comunque comportare aumenti di produzione nel comparto stesso (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali .
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi di potenziamento produttivo (costruzione di nuove stalle, ampliamento o ristrutturazione con maggiori capacità produttive di stalle esistenti) riferiti o non riferiti a produzioni biologiche (Reg CE 1804/99), finanziabili fino a concorrenza col quantitativo di riferimento produttivo ("quota latte") posseduto dall'azienda.

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda, nel rispetto del quantitativo di riferimento produttivo ("quota latte") posseduto dall'azienda.

Interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione riferiti a produzioni biologiche (reg. CE 1804/99) oppure a prodotti D.O.P. o I.G.P. , compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti. L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti

agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda, nel rispetto del quantitativo di riferimento produttivo ("quota latte") posseduto dall'azienda.

In riferimento a produzioni diverse da quelle biologiche (reg. CE 1804/99), D.O.P. o I.G.P., interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione limitatamente al settore dei formaggi, con esclusione del burro e degli altri derivati dal latte , compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda, nel rispetto del quantitativo di riferimento produttivo ("quota latte") posseduto dall'azienda.
Sono esclusi dall'aumento di capacità di trasformazione quei prodotti oggetto di intervento comunitario.

SOTTOCOMPARTO BUFALINO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali .
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi di potenziamento produttivo (costruzione di nuove stalle, ampliamento o ristrutturazione con maggiori capacità produttive di stalle esistenti).

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei

prodotti, alla protezione dell'ambiente (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000).
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

Interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

SETTORE: LATTE E DERIVATI, COMPARTO OVICAPRINO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali .
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi di potenziamento produttivo (costruzione di nuove stalle, ampliamento o ristrutturazione con maggiori capacità produttive di stalle esistenti).

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente.

L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

Interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

SETTORE: UOVA

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo; la realizzazione di tali interventi non deve comunque comportare aumenti di produzione nel comparto stesso (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali .
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla protezione dell'ambiente (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000).
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione di uova dell'azienda e non devono determinare aumenti della produzione stessa di uova.

Non sono ammessi interventi relativi alla trasformazione aziendale in aziende che non praticavano la trasformazione dei propri prodotti alla data del 1° gennaio 2000.

SETTORE: CEREALI E RISO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo; la realizzazione di tali interventi non deve comunque comportare aumenti di produzione nel comparto stesso (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla riconversione varietale.
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità ed alla protezione dell'ambiente devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Non sono ammessi interventi relativi alla messa a coltura a cereali di nuovi terreni in precedenza non adibiti a tali coltura, compresa la realizzazione di nuove risaie.

Fase di trasformazione

Interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla protezione dell'ambiente (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000).
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda e non devono determinare aumenti nella produzione agricola stessa.

Interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda e non devono determinare aumenti nella produzione agricola stessa.

SETTORE: VITIVINICOLO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo; la realizzazione di tali interventi non deve comunque comportare aumenti di produzione nel comparto stesso (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione e della superficie vitata aziendale, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente.
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità ed alla protezione dell'ambiente devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Interventi non ammissibili

Impianto e reimpianto di nuovi vigneti non sono ammissibili al finanziamento da parte della presente misura.

Fase di trasformazione

Limitatamente al settore dei V.Q.P.R.D. (D.O.C. - D.O.C.G.), interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla protezione dell'ambiente (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000).
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

Limitatamente al settore dei V.Q.P.R.D. (D.O.C. - D.O.C.G.), interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

SETTORE: ORTOFRUTTICOLO

Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento è necessario assicurare la compatibilità con le misure attuate nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato e garantire la non sovrapposizione con le stesse. Pertanto i seguenti interventi nel settore ortofrutticolo saranno attuati a partire dall'anno 2001 subordinatamente alla modifica da parte delle Organizzazioni di produttori riconosciuti dalle OCM dei rispettivi Programmi Operativi, con esclusione degli interventi stessi.

Sono esclusi interventi che comportano un aumento della capacità produttiva sia nella fase di produzione che di trasformazione per il pomodoro da mensa.

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo; la realizzazione di tali interventi non deve comunque comportare aumenti di produzione nel comparto stesso (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000), alla protezione dell'ambiente, alla riconversione varietale.
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità ed alla protezione dell'ambiente devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi per la realizzazione di impianti per la difesa dei frutteti dai danni da grandine, gelo e brina.

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi realizzati da aziende agricole singole (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.). Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissate dalle medesime organizzazioni.

Acquisto di attrezzature specifiche e macchinari specifici per :
- *raccolta frutta (carri raccolta e simili);*
- *esecuzione di trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili).*

Interventi ammissibili esclusivamente nel comparto corilicolo,
- *per le aziende aderenti alle Organizzazioni dei Produttori riconosciute dalla OCM, l'esecuzione di interventi di impianto e reimpianto frutteti e l' acquisto di materiale di propagazione;*

- *sia per le aziende aderenti che per le aziende non aderenti alle Organizzazioni dei Produttori riconosciute dalla OCM, l'acquisto di attrezzature e macchinari per movimentazione e stoccaggio merci e prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili).*

Interventi ammissibili esclusivamente nel comparto orticolo: interventi di potenziamento produttivo.

Interventi non ammissibili

Nei comparti frutticoli diversi dal nocciolo, l'esecuzione di interventi di impianto e reimpianto frutteti e l'acquisto di materiale di propagazione.

Nei comparti frutticoli diversi dal nocciolo l'acquisto di attrezzature e macchinari per movimentazione e stoccaggio merci e prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili);

Fase di trasformazione

Interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla protezione dell'ambiente (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000).
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda e non devono determinare un aumento della produzione agricola stessa.

Interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda e non devono determinare un aumento della produzione agricola stessa.

SETTORE: MIELE

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli

interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000) ed alla protezione dell'ambiente.
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità ed alla protezione dell'ambiente devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi di potenziamento produttivo.

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla protezione dell'ambiente (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000).
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

Interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

SETTORE: FLOROVIVAISMO

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000) ed alla protezione dell'ambiente.
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità ed alla protezione dell'ambiente devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi di potenziamento produttivo, compresi i nuovi impianti di colture pluriennali.

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

SETTORE: OLEOPROTEAGINOSE

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo; la realizzazione di tali interventi non deve comunque comportare aumenti di produzione nel comparto stesso (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000) ed alla protezione dell'ambiente.
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità ed alla protezione dell'ambiente devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Fase di trasformazione

Interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla protezione dell'ambiente (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000).
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

Interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

SETTORE: PATATA
(prodotto per consumo fresco; prodotto per industria; patate da seme)

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo; la realizzazione di tali interventi non deve comunque comportare aumenti di produzione nel comparto stesso (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000) ed alla protezione dell'ambiente.
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità ed alla protezione dell'ambiente devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .

Interventi finalizzati alla produzione di patate da seme.

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla protezione dell'ambiente (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000).
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

Interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

SETTORE: ERBE OFFICINALI

Fase di produzione

Interventi ammissibili

Interventi generici di miglioramento strutturale dell'azienda agricola non specificamente legati al comparto produttivo (ad es. ricoveri macchine e scorte, meccanizzazione, irrigazione, sistemazione terreni, ...)

Interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000) ed alla protezione dell'ambiente.
Gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità ed alla protezione dell'ambiente devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all'adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti) .
Interventi di potenziamento produttivo limitatamente a produzioni biologiche.

Interventi finalizzati alla commercializzazione diretta del prodotto e interventi connessi (interventi finalizzati alla preparazione, confezione, conservazione del prodotto; spacci di vendita al pubblico; ecc.) .

Fase di trasformazione

Interventi che non comportano un aumento della capacità di trasformazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione , al risparmio energetico, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla protezione dell'ambiente (compresi gli interventi materiali necessari per l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000).
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

Interventi che comportano un aumento della capacita di trasformazione, compresa l'introduzione di nuove attività da parte di aziende che in precedenza non praticavano la trasformazione dei propri prodotti.
L'attività svolta dalla azienda agricola deve essere limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola medesima; gli interventi finanziati devono essere dimensionati per la produzione agricola dell'azienda.

PRODUZIONI VEGETALI E ALLEVAMENTI MINORI
(funghi, lumache, cavalli, cani)

Sono ammessi tutti gli interventi relativi sia alla fase della produzione sia a quella di trasformazione e commercializzazione aziendale.

c) Beneficiari

Aziende agricole condotte da imprenditori a titolo principale e non a titolo principale, persone fisiche e persone diverse dalle fisiche .

Due o più aziende possono presentare congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti, quando la natura dell'intervento stesso renda tale soluzione tecnicamente preferibile rispetto alla realizzazione di interventi singoli (es. meccanizzazione, conservazione prodotti in attesa di vendita, commercializzazione diretta dei prodotti al pubblico, ecc.); in tale caso:

- *tutte le aziende richiedenti devono essere in possesso dei requisiti necessari, previsti dal Piano di Sviluppo Rurale;*
- *su ciascuna delle aziende richiedenti gravano gli obblighi conseguenti al fatto di ricevere un sostegno ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale;*
- *le aziende richiedenti devono essere associate e/o consorziate in uno dei modi previsti dalle vigenti normative.*

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Valgono le seguenti specificazioni:

1) *Per "aziende agricole" , ai fini della concessione degli interventi di sostegno di cui al Capo I, si intendono entità a carattere professionistico ed imprenditoriale che producono per la commercializzazione (senza distinzione tra aziende condotte da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche, né tra aziende condotte da imprenditori a titolo principale ed aziende condotte da imprenditori non a titolo principale), in regola con i necessari adempimenti di legge.*

2) *Si considera redditiva l'azienda che garantisce un reddito netto sufficiente a remunerare adeguatamente almeno una unità di lavoro occupata a tempo pieno (di seguito "reddito-soglia").*
   Il reddito-soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune.
   La retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune è soggetta a variazioni nel tempo con l'andamento della contrattazione ; il valore medio per il Piemonte per l'anno 2000 è pari a lire 24.000.000.
   Nel caso di aziende condotte da giovani insediati da meno di cinque anni, in considerazione delle difficoltà insite nella fase di avviamento dell'attività, si considera redditiva l'azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 70% del reddito-soglia.
   Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata ed in zona a parco o similmente vincolata, in considerazione della minori alternative occupazionali generalmente presenti in questa aree, nonchè in considerazione della funzione svolta di presidio e tutela del territorio, si considera redditiva l'azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 50% del reddito-soglia.

   Il requisito della redditività deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda o, nel caso di domande presentate da giovani insediati da meno di tre anni, entro tre anni dall'insediamento.

Nell'individuazione del reddito soglia si è optato per la scelta di un termine di confronto interno al settore agricolo, quale è il salario dell'operaio agricolo comune a tempo indeterminato, ritenendolo più congruo a descrivere una situazione reddituale della azienda agricola, anziché adottare termini di paragone legati a redditi di altri settori economici, difficilmente confrontabili, anche per limitata interscambiabilità di addetti, per ragioni quali la professionalità o la residenza in località prive di alternative occupazionali.

Il reddito netto dell'azienda richiedente sarà rilevato dalla domanda di contributo. Conseguentemente la modulistica predisposta per l'attuazione della Misura prevederà la compilazione di un bilancio aziendale semplificato, che sarà autocertificato dal richiedente, comprendente tutte le voci necessarie a rilevare il reddito netto dell'azienda ed a verificarne la solidità economica, a garanzia della continuità aziendale e del buon fine degli investimenti sovvenzionati .

Le voci previste dal bilancio aziendale semplificato saranno le seguenti:

- consistenza del patrimonio
- ammontare dei debiti
- ricavi dalla vendita di prodotti agricoli e bestiame, esclusi i reimpieghi;
- ricavi da attività di agriturismo;
- ricavi da altre attività collaterali svolte abitualmente dall'azienda agricola (sgombero neve, manutenzione giardini, ecc.), fino ad un limite massimo del 50 % del totale
- spese per acquisto di mezzi di produzione e bestiame;
- quote di ammortamento accantonate nell'anno;
- imposte, tasse e oneri sociali versati;
- affitti, interessi e noleggi pagati
- compensazioni al reddito e premi ricevuti (previsti da altre misure del presente PSR o da altri Regolamenti CE).

Sarà sottoposto a controllo, al fine della verifica della veridicità del reddito netto aziendale dichiarato, un campione pari almeno al 5 % delle domande di sostegno agli investimenti presentate.

I "Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali" sono quelli previsti dalle seguenti normative:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	*Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni*	*DPR 24 maggio 1988 n. 233*
Norme minime per la protezione dei vitelli	*Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni*	*D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98*
Norme minime per la protezione dei suini	*Dir. 91/630/CEE*	*D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534*
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	*Dir. 98/58/CE*	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	*Dir. 95/29/CE*	*D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388*
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	*Dir. 96/22/CE*	
Residui negli alimenti	*Dir. 96/23 CE*	
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonchè della flora e della fauna selvatica (natura 2000)	*Direttiva 92/43*	*DPR n. 357 del 8/9/97*
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	*Dir. 91/676/CEE*	*Leggi n. 146/1994 e 152/1999*
Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera	*Dir 96/71/CEE*	*D.leg 372/99*
Uso dei fanghi di depurazione	*Dir 86/278 CEE*	*D.leg 99/92*
Gestione dei rifiuti	*Dir 91/156 CEE* *Dir 91/689 CEE* *Dir 94/62 CEE*	*D.leg 22/97* *D.leg 389/97* *D.leg 173/98* *Legge 426/98*
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	*Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE*	*DPR 54/97*
Pollame e avicoli	*Dir 92/116/CE*	*DPR 495/97*
Conigli e selvaggina allevata	*Dir 91/495/CE*	*DPR 559/92*
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	*Dir 91/414 e succ. mod.*	*DPR 1255/68 e succ. mod.* *DM Sanità 22/01/1998*

Tali requisiti devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, tranne nel caso di domande di sostegno presentate da giovani insediati da meno di tre anni, nel quale caso il possesso dei requisiti minimi dovrà essere conseguito al massimo entro tre anni dalla data di insediamento.

Il rispetto delle normative sopra indicate sarà autocertificato dal richiedente con la domanda di sostegno agli investimenti.
Sarà sottoposto a controllo, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato, un campione pari almeno al 5 % delle domande di sostegno agli investimenti presentate.
Tale controllo potrà consistere nella acquisizione di esiti di accertamenti effettuati da altre amministrazioni pubbliche, competenti per legge all'effettuazione di controlli ed accertamenti nelle specifiche materie.

4) *Le "conoscenze e competenze professionali adeguate "dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate.*

   Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto segue :

   a) *Il requisito di capacita' professionale e' presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:*
      - almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di Partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla Legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni);
      - possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario;

   b) *In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacita' professionale viene accertata dalla Commissione provinciale capacita' professionale (composta da funzionari degli Uffici dell'agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole) appositamente istituita dall'art. 12 della Legge 153/75 per l'accertamento del possesso della capacità professionale da parte degli imprenditori agricoli.*

5) *Le domande di sostegno possono essere presentate da aziende agricole già attive nonché da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento.*

   Nel caso di domande di sostegno presentate da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento:

   - il finanziamento della domanda di sostegno è subordinato all'effettiva realizzazione dell'insediamento ;
   - l'azienda dovrà raggiungere al massimo entro tre anni dall'insediamento i requisiti minimi per l'ammissibilità al sostegno agli investimenti.

- il finanziamento della domanda di sostegno, sussistendone le condizioni, potrà avvenire anche qualora l'insediamento non venisse finanziato con l'aiuto previsto dall'art. 8 del Regolamento 1257/99.

e) Localizzazione :
L'intero territorio della Regione.

f) Priorità

Verrà riconosciuta priorità a domande presentate da giovani, da aziende ricadenti in zone svantaggiate e/o in zone a parco o similmente vincolate, da aziende produttrici di prodotti tipici e di qualità riconosciuti a livello comunitario (produzioni biologiche, denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette ed attestazioni di specificità ai sensi dei Reg. CE 2081/92, 2082/92 e 2092/92), da aziende a conduzione familiare, da aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, nonché a domande relative ad interventi riferiti al miglioramento ed alla tutela dell'ambiente (ad un livello superiore a quello minimo di legge), al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ed all'igiene degli allevamenti (ad un livello superiore a quello minimo di legge) , al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

3 - Durata della Misura

La misura viene attuata dal 2000 al 2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

Gli aiuti (comprensivi di eventuali spese generali e tecniche) vengono corrisposti in forma di contributi in conto capitale calcolati sulla spesa ammessa.

Qualora la situazione del mercato dei capitali lo facesse ritenere opportuno, la Regione potrà decidere di introdurre la corresponsione dell'agevolazione in forma di contributo in conto interessi attualizzato, per un ammontare non superiore a quello del corrispondente contributo in conto capitale.

Verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data successiva alla presentazione della domanda

b) Massimali di investimento cofinanziabili

Il volume massimo di investimenti finanziabili complessivamente per il periodo 2000-2006 ad ogni azienda richiedente è pari a:
- 150.000 EURO per aziende singole con redditività compresa tra 1 ed 1,5 volte il reddito soglia
- 250.000 EURO per aziende singole con redditività superiore a 1,5 volte il reddito soglia
- 850.000 EURO per aziende cooperative o per domande presentate congiuntamente da più aziende

Tutti gli interventi ed acquisti effettuati dovranno essere giustificati con fattura.

E' ammesso il pagamento senza fattura (in base al prezzario regionale) solo per gli interventi realizzati direttamente dall'imprenditore agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.

Comunque, indipendentemente dalla spesa fatturata, l'importo ammissibile degli interventi realizzati sarà ordinariamente determinato sulla base del prezzario regionale vigente, salvo che l'importo fatturato sia inferiore a quello risultante dal prezzario stesso.

c) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Sulla spesa ammessa il contributo viene concesso nelle seguenti percentuali:

	Investimenti effettuati da giovani agricoltori come menzionato al Capo II del Regolamento 1257/99	*Investimenti effettuati da altri beneficiari*
Zone svantaggiate	*fino al 55 %*	*fino al 50 %*
Zone normali	*fino al 45 %*	*fino al 40 %*

d) Tasso di partecipazione comunitario:

30 % della parte pubblica. Tale tasso non supererà in ogni caso il 15%del costo totale dell'investimento.

5 - Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione

Nessuno

6 - Procedure

Ufficio responsabile : Direzione "Sviluppo dell'Agricoltura" della Regione Piemonte.

Modalità di attuazione : Misura a bando.

7 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a)Indicatori di risultato:

- per l'adeguamento della dotazione strutturale delle aziende agricole e degli ordinamenti produttivi aziendali: ha di superficie agricola aziendale interessata (risultato atteso: 50.000 / 80.000 ha);
- per l'incremento dell'offerta diretta dei prodotti di qualità: percentuale di aziende che effettuano vendita diretta di prodotti di qualità sul totale delle aziende agricole (risultato atteso: 10 / 20 %);

b) Indicatori fisici di realizzazione:

- per l'incentivazione alla realizzazione di investimenti strutturali nelle aziende agricole: numero di programmi di intervento realizzati (risultato atteso: 5.000 / 7.000) ;
- per l'introduzione di sistemi per il controllo della qualità dei prodotti: numero di programmi di intervento realizzati (risultato atteso: 500 / 1000);
- *per l'incentivazione alla riconversione delle aziende: numero di programmi di intervento realizzati (risultato atteso: 200 / 500).*

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.B

INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

(Art. 8 del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario**: I "Ammodernamento del sistema agricolo ed agroindustriale"*

***Misura**: B*

***Titolo**: "AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA."*

***Riferimento normativo**: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II , Capo II , articolo 8.*

***Costo totale della misura:** 70 MEURO nel periodo 2000-2006*

***Costo Pubblico della misura:** 70 MEURO nel periodo 2000-2006*

***Costo a carico del FEOGA:** 31,5 MEURO*

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici

Obiettivo della misura è il consolidamento e la rivitalizzazione delle aziende agricole favorendo l'insediamento di giovani.

b) Obiettivi operativi

Obiettivi operativi sono:
- l'incentivazione del ricambio generazionale nelle aziende già esistenti;
- la creazione di nuove aziende condotte da giovani.

c) Collegamenti con altre misure

La presente misura completa e rafforza l'attuazione della misura a) dell'Asse 1 (Investimenti nelle aziende agricole), in considerazione della maggior propensione degli imprenditori giovani all'innovazione ed all'investimento; si integra inoltre con la Misura d) (Prepensionamento), che contribuisce a raggiungere gli stessi obiettivi, e con la misura c) (Formazione per agricoltori) che a sua volta contribuisce alla riuscita dell' insediamento di giovani in agricoltura.

La misura è pertanto coerente con la strategia generale del Piano nella parte che prevede la permanenza ed il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio regionale ed il rafforzamento competitivo del sistema delle aziende agricole, particolarmente in riferimento alla conduzione familiare.

2 - Descrizione tecnica della misura

a) Tipologia degli interventi ammissibili

Premio unico all'insediamento e / o abbuono interessi a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; ai fini della concessione dell'abbuono interessi non possono essere riconosciute spese relative a investimenti materiali aziendali ma esclusivamente spese specificamente legate all'insediamento, quali spese notarili o acquisto quote di coeredi.

b) Beneficiari
Giovani in attesa di insediamento in agricoltura di cui all' art.8 del Reg. CE 1257/99.

c) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Gli interventi di aiuto di cui all'art. 8 del Regolamento vengono concessi a giovani che si insediano in una azienda agricola per la prima volta, che si insediano come capo dell'azienda , che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate ; l'insediamento deve avvenire in aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali .

Valgono le seguenti specificazioni :

1) *I giovani richiedenti non devono ancora avere compiuto 40 anni al momento in cui l'Ufficio istruttore assume la decisione individuale di concedere il sostegno all'insediamento .*
I giovani richiedenti al momento della presentazione della domanda devono avere compiuto 18 anni; possono essere ammessi a beneficiare dell'aiuto all'insediamento giovani di età inferiore a 18 anni, previa autorizzazione del giudice tutelare, qualora per cause di forza maggiore (decesso del genitore titolare dell'azienda agricola, ...) l'insediamento non sia differibile.

2) *I giovani richiedenti precedentemente al momento della presentazione della domanda di aiuto all'insediamento non devono essere stati mai titolari o legali rappresentanti di azienda agricola o avere avuto comunque una posizione analoga in una azienda agricola.*
Non sono pertanto ammissibili a godere dell'aiuto all'insediamento i giovani che precedentemente al momento della presentazione della domanda di aiuto all'insediamento risultino essere già stati legalmente titolari di una azienda agricola (in quanto intestatari di Partita IVA per l'agricoltura o iscritti alla C.C.I.A.A. come titolari di impresa agricola) o che risultino essere stati soci di azienda agricola gestita in forma societaria con posizione di preminenza nella azienda stessa nei confronti degli altri soci, rilevabile dagli atti statutari della società (quali amministratori, legali rappresentanti, esclusivi incaricati della gestione straordinaria o simili).
Le sopra citate esclusioni valgono anche nel caso di giovani per i quali l'attività imprenditoriale agricola precedentemente svolta non rappresentasse l'attività principale (agricoltori part-time con altra attività svolta in modo prevalente).
L'insediamento in agricoltura può avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto all'insediamento.

3) *L'insediamento può riguardare uno o, congiuntamente, più giovani nella stessa azienda.*

4) *Dopo l'insediamento l'attività agricola aziendale deve rappresentare per il giovane l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto.*

5) L'insediamento può avvenire :
in aziende già attive in sostituzione di uno o più titolari cedenti ;
in aziende di nuova formazione ;

comunque :
l'azienda interessata deve avere carattere imprenditoriale e produrre per la commercializzazione; deve essere rispondente alla definizione di azienda agricola nonché ai concetti di redditività e di rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di seguito indicati

5.a) In considerazione delle difficoltà insite nella fase di avviamento dell'attività, ai fini della concessione dell'aiuto all'insediamento giovani si considera redditiva l'azienda in grado di dare al giovane insediante un reddito netto pari almeno al 70% del reddito-soglia.
Il reddito-soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune.
La retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune è soggetta a variazioni nel tempo con l'andamento della contrattazione ; il valore medio per il Piemonte per l'anno 2000 è pari a lire 24.000.000.
Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata ed in zona a parco o similmente vincolata, in considerazione della minori alternative occupazionali generalmente presenti in questa aree, nonchè in considerazione della funzione svolta di presidio e tutela del territorio, si considera redditiva l'azienda in grado di dare al giovane insediante un reddito netto pari almeno al 50% del reddito-soglia.

Il reddito netto dell'azienda richiedente sarà rilevato dalla domanda di aiuto. Conseguentemente la modulistica predisposta per l'attuazione della Misura prevederà la compilazione di un bilancio aziendale semplificato, che sarà autocertificato dal richiedente, comprendente tutte le voci necessarie a rilevare il reddito netto dell'azienda ed a verificarne la solidità economica, a garanzia della continuità aziendale e del buon fine degli investimenti sovvenzionati .

Le voci previste dal bilancio aziendale semplificato saranno le seguenti:
- consistenza del patrimonio
- ammontare dei debiti
- ricavi dalla vendita di prodotti agricoli e bestiame, esclusi i reimpieghi;
- ricavi da attività di agriturismo;
- ricavi da altre attività collaterali svolte abitualmente dall'azienda agricola (sgombero neve, manutenzione giardini, ecc.), fino ad un limite massimo del 50 % del totale
- spese per acquisto di mezzi di produzione e bestiame;
- quote di ammortamento accantonate nell'anno;
- imposte, tasse e oneri sociali versati;
- affitti, interessi e noleggi pagati
- compensazioni al reddito e premi ricevuti (previsti da altre misure del presente PSR o da altri Regolamenti CE).

Sarà sottoposto a controllo, al fine della verifica della veridicità del reddito netto aziendale dichiarato, un campione pari almeno al 5 % delle domande di aiuto all'insediamento presentate.

Nell'individuazione del reddito soglia si è optato per la scelta di un termine di confronto interno al settore agricolo, quale è il salario dell'operaio agricolo comune a tempo

indeterminato, ritenendolo più congruo a descrivere una situazione reddituale della azienda agricola, anzichè adottare termini di paragone legati a redditi di altri settori economici, difficilmente confrontabili, anche per limitata interscambiabilità di addetti , per ragioni quali la professionalità o la residenza in località prive di alternative occupazionali.

5.b) I "Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali " sono quelli previsti dalle seguenti normative:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	*Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni*	*DPR 24 maggio 1988 n. 233*
Norme minime per la protezione dei vitelli	*Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni*	*D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98*
Norme minime per la protezione dei suini	*Dir. 91/630/CEE*	*D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534*
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	*Dir. 98/58/CE*	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	*Dir. 95/29/CE*	*D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388*
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	*Dir. 96/22/CE*	
Residui negli alimenti	*Dir. 96/23 CE*	
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonchè della flora e della fauna selvatica (natura 2000)	*Direttiva 92/43*	*DPR n. 357 del 8/9/97*
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	*Dir. 91/676/CEE*	*Leggi n. 146/1994 e 152/1999*
Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera	*Dir 96/71/CEE*	*D.leg 372/99*
Uso dei fanghi di depurazione	*Dir 86/278 CEE*	*D.leg 99/92*
Gestione dei rifiuti	*Dir 91/156 CEE* *Dir 91/689 CEE* *Dir 94/62 CEE*	*D.leg 22/97* *D.leg 389/97* *D.leg 173/98* *Legge 426/98*
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	*Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE*	*DPR 54/97*
Pollame e avicoli	*Dir 92/116/CE*	*DPR 495/97*
Conigli e selvaggina allevata	*Dir 91/495/CE*	*DPR 559/92*
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	*Dir 91/414 e succ. mod.*	*DPR 1255/68 e succ. mod.* *DM Sanità 22/01/1998*

Il rispetto delle normative sopra indicate sarà autocertificato dal richiedente con la domanda di aiuto all'insediamento.
Sarà sottoposto a controllo, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato, un campione pari almeno al 5 % delle domande di sostegno agli investimenti presentate.
Tale controllo potrà consistere nella acquisizione di esiti di accertamenti effettuati da altre amministrazioni pubbliche, competenti per legge all'effettuazione di controlli ed accertamenti nelle specifiche materie.

5.c) Per l'accertamento del possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate vale quanto segue :

Il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate e' presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti due condizioni:
- almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla Legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni);
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario;

In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacita' professionale viene accertata dalla Commissione provinciale capacita' professionale (composta da funzionari degli Uffici dell'agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole) appositamente istituita dall'art. 12 della Legge 153/75 per l'accertamento del possesso della capacità professionale da parte degli imprenditori agricoli.

I requisiti di cui al presente punto 5 devono essere soddisfatti al massimo dopo tre anni dall'insediamento, ma l'azienda deve dimostrare già in situazione iniziale di avere la potenzialità necessaria a soddisfare tali requisiti nonchè a costituire un entità produttiva organicamente strutturata in situazione finale ;

6) Gli insediamenti ammessi all'aiuto sono soggetti a vincolo di permanenza in agricoltura, nei termini che saranno specificati nelle Istruzioni per l'applicazione e nei bandi di apertura domande.

7) Forma ed ammontare degli aiuti:

Viene concesso un solo aiuto all'insediamento per azienda. Nel caso di insediamento congiunto di più giovani, l'aiuto complessivo è comunque contenuto entro il limite di importo previsto per l'insediamento di un solo giovane.

8) condizioni particolari applicabili ai giovani che non si insediano in qualità di unico capo dell'azienda.

L'insediamento di un giovane in una azienda agricola, oltre che nella forma dell'assunzione da parte del giovane della qualifica di titolare unico dell'azienda agricola, può realizzarsi nelle seguenti forme:

8.a) Più giovani congiuntamente costituiscono una nuova azienda agricola o rilevano per intero una azienda agricola esistente; in tale caso i giovani all'atto dell'insediamento costituiscono una società o società cooperativa, di cui sono gli unici soci, che gestisce l'azienda agricola. Tutti i giovani hanno pari responsabilità nell'azienda agricola. L'azienda agricola deve avere una redditività complessiva tale da garantire ad ogni giovane un reddito minimo pari al 70% del reddito soglia (o al 50 % dello stesso nelle zone svantaggiate o nelle zone a parco e similmente vincolate).

8.b) Un giovane , o congiuntamente più giovani, si insediano in una azienda agricola esistente, condotta in forma di società, diventandone soci e subentrando ad uno o più soci cedenti (uno per ogni giovane) .

I soci cedenti devono essere di età non inferiore a 55 anni, salvo che se riconosciuti ufficialmente come portatori di una invalidità superiore al 50 %, tale da impedire la proficua conduzione dell'azienda agricola

In caso di insediamento in aziende già attive condotte in forma di società di persone l'insediamento si considera effettuato con il subentro del giovane ad un socio cedente, indipendentemente dalla presenza in azienda di altri soci, purchè la parte di azienda rilevata dal giovane consenta di soddisfare il requisito della redditività (dividendo il reddito dell'azienda tra i soci, al giovane che si insedia deve corrispondere una quota di reddito almeno pari al 70 % del reddito soglia, ridotto al 50% nelle zone svantaggiate o nelle zone a parco e similmente vincolate , agli altri soci del 100 % del reddito soglia).

Comunque in caso di insediamento in cui il giovane (o i giovani insedianti) non diventi titolare unico dell'azienda agricola ma si insedi come socio di società di persone, l'insediamento è ammissibile all'aiuto solo a condizione che dagli atti statutari della società risulti attribuita al giovane (o ai giovani) una posizione di preminenza sugli altri soci (quale amministratore, legale rappresentante, esclusivo incaricato della gestione straordinaria o simili).

L' insediamento in aziende già attive condotte in forma di società di capitali non può essere effettuato in sostituzione pro-quota di un socio cedente ma esclusivamente con il subentro totale del giovane (o dei giovani in forma congiunta) alla preesistente società.

e) Localizzazione
L'intero territorio regionale.

f) Priorità

Verrà riconosciuta priorità a domande presentate da giovani che intendono insediarsi in aziende ricadenti in zone svantaggiate e/o in zone a parco o similmente vincolate, in aziende produttrici di prodotti tipici e di qualità riconosciuti a livello comunitario (produzioni biologiche, denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette ed attestazioni di specificità ai sensi dei Reg. CE 2081/92, 2082/92 e 2092/92), in aziende a conduzione familiare nonché a giovani che

contestualmente alla domanda di aiuto all'insediamento presentano una domanda di sostegno agli investimenti aziendali.
A parità di priorità le istruttorie delle domande inizieranno dai giovani più vicini al compimento del quarantesimo anno di età.

3 - Durata della Misura

La misura viene attuata dal 2000 al 2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Vengono concessi gli aiuti previsti dall'art.8 del Reg. CE 1257/99, e cioè:
- Premio unico
- abbuono interessi (in forma di contributo attualizzato) per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento.

b) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile
Il Premio unico e/o l'abbuono interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento vengono concessi fino ad un importo massimo pari a 25.000 EURO ciascuno.

c) Tasso di partecipazione comunitario: 45 % della parte pubblica

5 - Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione

Nessuno

6 - Procedure

a) Ufficio responsabile : Direzione "Sviluppo dell'Agricoltura" della Regione Piemonte.

b) Modalità di attuazione : Misura a bando.

7 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

Indicatori di risultato:
- incremento percentuale delle aziende condotte da giovani sul totale delle aziende agricole (risultato atteso: più 5 punti percentuali rispetto alla situazione attuale);
- età media dei conduttori neo insediati (risultato atteso: 25 / 35);

Indicatori fisici di realizzazione:

- per l'incentivazione del ricambio generazionale nelle aziende già esistenti: numero di aziende beneficiarie (risultato atteso: 3.000 / 5.000);
- per la creazione di nuove aziende condotte da giovani: numero di aziende beneficiarie (risultato atteso: 300 / 600).

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.C

FORMAZIONE

(Art. 9 del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: I "Ammodernamento del Sistema Agricolo e Agroindustriale"**

***Misura*: C**

***Titolo*: FORMAZIONE**

***Riferimento normativo*: Reg. (CE) N. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 - Titolo II, Capo III, Articolo 9**

***Costo totale della misura*: 4,19 MEURO**

***Costo pubblico della misura*: 4 MEURO**

***Costo a carico del FEOGA*: 2 MEURO**

Azioni

1. *Formazione nel settore agricolo.*
2. *Formazione nel settore forestale.*

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
Migliorare le capacità tecniche ed imprenditoriali degli operatori

- *Nel settore agricolo:*
  - *applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, riduzione dell'impatto ambientale, salvaguardia dell'ambiente (anche riguardante l'agricoltura con metodo biologico) e igiene e benessere degli animali;*
  - *gestione dell'ambiente;*
  - *manutenzione del territorio; cura dei terreni abbandonati o, comunque, non coltivati; gestione dello spazio naturale per attività ricreative, agriturismo;*
  - *gestione aziendale (aspetti fiscali e normativi, sicurezza, credito, previdenza, assicurazioni, ecc) e utilizzo di strumenti e sistemi informatici;*
  - *sistemi di controllo del processo e certificazione ai fini della qualità igienico sanitaria dei prodotti;*
  - *aspetti di marketing, della promozione e valorizzazione del prodotto locale, dell'organizzazione di reti di vendita.*

- *Nel settore forestale:*
  - *tecniche di selvicoltura naturalistica;*
  - *arboricoltura da legno;*
  - *propagazione delle specie forestali;*
  - *aspetti di approvvigionamento della materia prima legno, di marketing, della promozione dei prodotti forestali, dell'organizzazione di reti di vendita e della gestione dei punti di consumo;*
  - *gestione aziendale (aspetti fiscali e normativi, sicurezza, credito, previdenza, assicurazioni, ecc.) e utilizzo di strumenti e sistemi informatici.*

b) Obiettivi operativi
Interventi formativi a supporto delle altre misure di sviluppo rurale

c) Collegamenti con le altre misure
La misura realizza un'azione trasversale di sostegno alle altre misure ed opera in stretta sinergia con le stesse in quanto la formazione è rivolta innanzitutto in favore degli imprenditori agricoli e forestali che usufruiscono degli incentivi per le altre misure.

2 - Descrizione tecnica della misura

a) Tipologia degli interventi ammissibili

- *Iniziative formative realizzate con metodologie di formazione innovative che possono essere basate sull'auto-apprendimento, formazione a distanza, assistenza formativa individualizzata, riferite a specifici contesti produttivi e di servizio.*

- *Corsi per imprenditori agricoli o forestali (formazione professionale o aggiornamento).*

- *Corsi di formazione professionale o di riqualificazione o aggiornamento rivolti ad altri operatori (amministratori, dirigenti e tecnici di Enti ed Organismi pubblici e privati rilevanti in campo agricolo e forestale).*

- *Corsi di formazione professionale o di riqualificazione rivolti ad operatori forestali (operai, utilizzatori di macchine forestali, vivaisti forestali, addetti all'approvvigionamento della materia prima legno).*

- *Corsi di specializzazione teorico/pratici rivolti a specifici settori professionali.*

Le iniziative formative non rientrano nei programmi svolti nell'ambito di sistemi di istruzione scolastica ordinari di educazione agricola o forestale a livello secondario o più alto.

Nell'ambito della spesa massima ammissibile rientrano le seguenti voci:
⇒docenze e altro personale qualificato;
⇒materiale didattico;
⇒uso locali ed attrezzature;
⇒noli (mezzi di trasporto – macchine e strumenti dimostrativi);
⇒coordinamento didattico e spese amministrative
⇒spese di iscrizione e di partecipazione a corsi specialistici.

b) Settori interessati
Tutti i settori.

c) Beneficiari

- *Enti ed Organismi di formazione professionale pubblici e privati.*

I beneficiari delle azioni realizzate dagli Enti ed Organismi di formazione professionale pubblici e privati sono quelli previsti all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1257/1999.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti
Gli Enti e gli Organismi per la formazione professionale dovranno fornire garanzia per assicurare il livello qualitativo delle iniziative formative, salvaguardando al massimo livello possibile la coesione sociale ed una equilibrata ripartizione territoriale.
In particolare si ritiene opportuno che posseggano i seguenti requisiti:

- *nel proprio Statuto abbiano tra gli scopi quello della formazione professionale in campo agricolo o forestale;*
- *struttura organizzativa adeguata;*
- *esperienza formativa specifica pregressa.*
- *Per i soggetti chiamati alla formazione, in special modo per la formazione d'ambito forestale, ove non esistono precedenti esperienze a livello locale, dovrà comunque essere assicurata una specifica professionalità dei docenti (riconosciuta dall'Ufficio Istruttore in dipendenza della materia trattata e secondo i contenuti progettuali dei corsi) riservandosi l'Ufficio responsabile di agganciare esperienze formative già collaudate anche al di fuori dell'ambito regionale.*

e) Localizzazione
L'applicazione della misura riguarda tutto il territorio regionale.

3. Durata della Misura

2000 - 2006

4. Agevolazioni previste

a) Tipologia di aiuto
Contributo in conto capitale.

b) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile
Fino al 100% delle spese ammesse sulla base dei costi documentati sostenuti dagli Enti ed Organismi di formazione pubblici e privati, detratte le eventuali quote di partecipazione riscosse a carico dei frequentanti.

d) Tasso di partecipazione comunitario
La quota a carico dell'Unione Europea è pari al 50%.

5. Procedure

a) Ufficio responsabile
Per la formazione nel settore agricolo:

- *Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Sviluppo dell'Agricoltura.*

Per la formazione nel settore forestale:

- *Regione Piemonte - Assessorato Economia Montana e Foreste - Direzione Economia Montana e Foreste.*

b) Modalità di attuazione

L'attuazione della misura avverrà a bando con procedure conformi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, se applicabile o comunque in base a criteri che assicurino l'osservanza dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

6. Indicatori fisici

a) di realizzazione

∗ *Numero di partecipanti (4.000).*
∗ *Ore di lezione realizzati (40.000)*
* *Numero di iniziative formative (500).*

b) di risultato

∗ *% di agricoltori partecipanti sul totale (50).*
∗ *Numero di diplomi o attestati di partecipazione rilasciati (4.000).*

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.D

PREPENSIONAMENTO

(Artt. 10-12 del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: I " Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale"**

***Misura*: D**

***Titolo*: "PREPENSIONAMENTO."**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IV, articoli 10, 11 e 12**

***Costo totale della misura*: 8 MEURO**

***Costo Pubblico della misura:* 8 MEURO**

***Costo a carico del FEOGA:* 4 MEURO**

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici:

- Favorire il ricambio generazionale e l'imprenditorialità giovanile in agricoltura;

- Incentivare azioni di ricomposizione fondiaria, aumentando la maglia poderale.

b) Obiettivi operativi:

- Cambiamento della conduzione aziendale

c) Collegamenti con altre misure

La misura può integrarsi con l'insediamento dei giovani agricoltori (art.8 del Reg.CE n. 1257/99)

2 - Descrizione tecnica della misura

a) Tipologia degli interventi ammissibili.

É prevista la concessione di un premio agli agricoltori che cedono i propri terreni ad altri imprenditori che subentrano nell'azienda.

b) Settori interessati

Tutti i settori produttivi. Non saranno previsti premi per cessione di sola superficie forestale.

c) Beneficiari

Per l'applicazione della misura sono necessarie due figure:

- *una interessata alla cessazione dell'attività agricola (cedente) mediante prepensionamento;*
- *una interessata a rilevare i terreni resisi liberi (rilevatario, agricolo e non).*

Viene inoltre prevista la concessione di un premio, in presenza di determinati requisiti ai lavoratori (due al massimo per azienda) che lavorano nell'azienda con il cedente.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

1 - Il cedente deve avere i seguenti requisiti:

- *avere compiuto almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento (65 anni per gli uomini, 60 per le donne), al momento della cessazione;*
- *cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; può però continuare a svolgere attività agricola, a fini non commerciali, su non più del 10% della superficie dell'azienda ceduta, fino ad un massimo di un ettaro e conservare la disponibilità degli edifici di abitazione, senza percepire aiuti nel quadro della P.A.C.;*
- *aver esercitato l'attività agricola con continuità nei dieci anni che precedono la cessazione.*

La vigente legislazione pensionistica nazionale in campo agricolo prevede, per accedere alla pensione di vecchiaia (all'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne), il versamento di contribuzioni per un numero minimo di anni pari a 19 per poter ottenere il diritto alla pensione nell'anno 2000 e pari a 20 nel 2001.
Il cedente per avere diritto al premio di prepensionamento di cui alla presente misura, deve, ai fini dei versamenti pensionistici, aver versato un minimo di annualità di contribuzione (fra contributi agricoli e non) tale per cui gli anni di versamento sommati alla differenza di anni fra la propria età effettiva e quelli che ancora mancano per raggiungere l'età del normale pensionamento di vecchiaia, sia almeno pari a 19 per l'anno 2000.
Dall'anno 2001: la stessa somma dev'essere almeno pari a 20.

Per accedere al prepensionamento il cedente deve:

- *impegnarsi a trasferire il possesso delle terre e dei fabbricati inerenti la produzione;*
- *essere in possesso di un'azienda tale da assicurare una redditività minima aziendale pari all'80 % del "reddito soglia" ossia al valore della retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune, il cui valore medio (soggetto a variazioni nel tempo con l'andamento della contrattazione) nella Regione Piemonte è pari a £ 24.000.000 per l'anno 2000.*
  Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata e/o in zona a parco o similmente vincolata, in considerazione delle minori alternative occupazionali generalmente presenti in queste aree, nonché in considerazione della funzione di presidio e tutela del territorio svolta, si considera redditiva l'azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 50% del reddito soglia.

  Nell'individuazione del reddito soglia si è optato per la scelta di un termine di confronto interno al settore agricolo, qual é il salario dell'operaio agricolo comune a tempo indeterminato, ritenendolo più congruo a descrivere una situazione reddituale dell'azienda agricola, anziché adottare termini di paragone legati a redditi di altri settori economici, difficilmente confrontabili (anche per la limitata interscambiabilità degli addetti) per ragioni quali la professionalità e la residenza in località prive di alternative occupazionali.

  Il reddito netto dell'azienda del cedente sarà rilevato dalla domanda di contributo. Conseguentemente la modulistica predisposta per l'attuazione della Misura prevederà la compilazione di un bilancio aziendale semplificato, che sarà autocertificato dal richiedente,

comprendente tutte le voci necessarie a rilavare il reddito netto dell'azienda e a verificarne la solidità economica, a garanzia della continuità aziendale e del buon fine degli investimenti sovvenzionati.
Le voci previste dal bilancio aziendale semplificato saranno le seguenti:

1. *consistenza del patrimonio*
2. *ammontare dei debiti*
3. *ricavi della vendita di prodotti agricoli*
4. *ricavi da attività di agriturismo*
5. *ricavi da altre attività collaterali svolte abitualmente dall'azienda agricola (sgombero neve, manutenzione di giardini ecc...), fino a un limite massimo del 50%*
6. *spese per acquisto di mezzi di produzione*
7. *quote di ammortamento accantonate nell'anno*
8. *oneri sociali versati*
9. *affitti, interessi e noleggi pagati*
10. *compensazioni al reddito ricevute.*

Sarà sottoposto a controllo, al fine di verifica della veridicità del reddito netto aziendale dichiarato, un campione pari almeno al 5% delle domande di prepensionamento presentate.

2 - Il rilevatario agricolo deve avere i seguenti requisiti:

possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, così come previsto dalla Misura B ovvero: il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui al momento della presentazione della domanda si verifichi una delle seguenti condizioni:
- almeno 3 anni di attività agricola già svolti (documentati con possesso di partita IVA in qualità di titolare di azienda agricola, o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola) in qualità di coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo (di cui alla legge 8.8.1972 n°457 e successive modificazioni e integrazioni).
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, veterinaria oppure di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole a indirizzo agrario.

In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale viene accertata dalla Commissione provinciale per l'accertamento del possesso della capacità professionale da parte degli imprenditori agricoli (composta da funzionari degli Uffici dell'agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole), appositamente costituita dall'art.12 della legge 153/75. Nel caso di insediamento di giovani imprenditori tali requisiti devono essere soddisfatti al massimo entro tre anni dall'insediamento.

- *impegnarsi a esercitare l'attività agricola nell'azienda per almeno cinque anni;*

subentrare al cedente come capo azienda o rilevare i terreni resi disponibili; la redditività dell'azienda del rilevatario deve essere aumentata, entro due anni dalla cessione, in particolare in termini di conoscenze e competenze professionali del rilevatario, di superficie, di volume di lavoro o di reddito, a seconda dei tipi di produzione.

Il rilevatario non agricolo è qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva terreni resi disponibili per destinarli ad usi extragricoli, come la silvicoltura o la creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con la tutela o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.

3 - I lavoratori ammessi al regime di prepensionamento devono:

- *cessare definitivamente ogni attività agricola;*
- *avere compiuto almeno 55 anni, senza avere raggiunto l'età normale di pensionamento;*
- *avere dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quali coadiuvanti familiari o salariati agricoli;*
- *avere lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;*
- *essere iscritti a un regime di previdenza sociale.*

I lavoratori, nel numero massimo di due per azienda, devono inoltre non avere ancora raggiunto i 35 anni di versamenti contributivi e quindi non poter ancora eventualmente beneficiare di pensione di anzianità, anche se devono aver comunque versato un numero minimo di anni di contributi (stesso riferimento che per il cedente) per poter poi accedere alla pensione di vecchiaia, all'età di 64 anni (59 per le donne) per gli anni 2000 e 2001 e di 65 anni (60 per le donne) dal 1° gennaio 2002 in poi.

e) Localizzazione

Tutto il territorio regionale

3 - Durata della Misura

Tutto il periodo 2000-2006

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

Viene concesso un premio annuo, calcolato prevedendo un importo fisso per azienda più una parte variabile, commisurata al numero di ettari ceduti ed al tipo di coltura.

b) Massimali di investimento cofinanziabili

L'importo massimo per anno è pari a:

- *15.000 EURO per cedente*
- *3.500 EURO per i lavoratori.*

Il contributo può essere concesso al cedente per un massimo di 15 anni, fino a 75 anni di età, con un importo massimo ammissibile di 150.000 Euro; al lavoratore il contributo può essere concesso per un massimo di 10 anni e comunque non oltre la normale età di pensionamento, pari al massimo a 35.000 Euro.

c) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Il premio viene calcolato secondo i seguenti parametri:
Premio fisso: 10.000 Euro
Premio ad ha: 500 Euro per un massimo di 10 ha (colture tipo seminativi)
1000 Euro per un massimo di 5 ha (colture tipo frutteto/vigneto/orto pieno campo)
2500 Euro per un massimo di 2 ha (orto intensivo in serra o florovivaismo)

Il premio è costituito da una parte fissa e una parte che viene calcolata sulla base degli ettari di terreno ceduti. Si è tenuta elevata la parte fissa al fine di invogliare il ricambio generazionale e favorire la cessazione dell'attività agricola da parte dei cedenti.
Il premio ad ettaro è commisurato sulla base dei tipi di colture esistenti al momento della cessione. In nessun caso la somma della parte fissa in aggiunta al premio ad ettaro può superare il massimale annuo di 15.000 Euro previsto dal Regolamento.

Nel caso di cessione dell'azienda da parte di più cedenti, l'ammontare del premio sarà comunque limitato a quello previsto per un singolo cedente, come specificato nell'art.7 del reg.CE n°1750/1999 della Commissione del 23/7/99.

Nel caso in cui un cedente percepisca una pensione, il contributo viene concesso sotto forma di pensione complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale. Allorquando il cedente maturi il diritto alla pensione (di anzianità o di vecchiaia), avrà diritto al passaggio dal premio intero alla predetta pensione complementare. La somma non potrà in ogni caso superare il massimale previsto dal regolamento.
In caso di decesso il premio di prepensionamento non è reversibile al coniuge.

d) Tasso di partecipazione comunitario
Il 50% del contributo pubblico.

5 - Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione

Il Piano di Sviluppo deve prevedere anche il pagamento delle annualità ancora da corrispondere per le pratiche tuttora in corso ai sensi del Reg. CEE n. 2079/92, per una somma pari a 734.000 Euro ca., tenendo anche conto della possibilità di accogliere nuove domande, sempre ai sensi del Reg. CEE n. 2079/92.

Occorre aggiungere, a questo importo, anche il contributo riferito a premi relativi ad annualità 1997, 1998 e 1999, i cui elenchi di liquidazione sono stati inviati all'A.I.M.A., pari a 156.000 Euro ca., e pagati nel corso del 2000.

Il "trascinamento" complessivo del Reg. CEE n. 2079/92 nel nuovo periodo di programmazione 2000-2006 è pari, quindi, a 890.000 Euro ca..
come da seguente tabella:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTALE
Costo totale della Misura (Meuro)	0,312	0,144	0,132	0,084	0,078	0,070	0,070	0,890
Di cui a carico FEOGA (50%)	0,156	0,072	0,066	0,042	0,039	0,035	0,035	0,445

6 - Procedure

- Ufficio Responsabile: Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Territorio rurale;

- Modalità di attuazione : Bando

7 - Indicatori fisici di realizzazione, di risultato e di impatto

a) Indicatori fisici di realizzazione
N° di aziende beneficiarie: 240-300

b) Indicatori di risultato
aumento % delle aziende condotte da giovani sotto i 40 anni sul totale delle aziende agricole
aumento % della S.A.U. condotta da giovani agricoltori.
(si può ipotizzare una % intorno al 3-5% in entrambi i casi);

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.E

ZONE SVANTAGGIATE E ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI

(Artt. 13-21 del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: III "Ambiente"**

***Misura*: E**

***Titolo*: "ZONE SVANTAGGIATE "**

***Riferimento normativo*: Reg. (CE) N. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 Titolo II, Capo V, Articolo 13**

***Costo totale della misura*: 48 MEuro**

***Costo pubblico della misura*: 48 MEuro**

***Costo a carico del FEOGA:* 24 Meuro**

Indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane

1 - Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
Conservare l'attività agricola quale strumento per il mantenimento degli spazi naturali e dell'equilibrio agro ambientale.

b) Obiettivi operativi
Compensare il reddito degli agricoltori in aree montane, e per ciò svantaggiate per disagi di tipo naturale.

c) Collegamenti con le altre misure
L'azione realizza un intervento trasversale di sostegno alle altre misure ed opera in stretta sinergia con le stesse in quanto la compensazione al reddito in aree svantaggiate è rivolta agli imprenditori agricoli che attivano le altre misure.

2 - Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili

L'indennità viene concessa per ettaro di superficie, sulla base di parametri unitari, fissati per tipo di coltura, come specificato nella tabella di seguito riportata (colonna Premio medio). Il premio unitario è fissato sulla base della redditività media delle singole classi di coltura, tenendo conto delle normali zone di coltivazione delle colture in questione.

Produzioni interessate	*Premio medio EURO per ettaro di SAU*	*Premio massimo EURO per ettaro di SAU*
• *Foraggiere:* • *Pascoli (la superficie ammessa è calcolata sulla base del bestiame pascolato: 1 ha ammesso per ogni UBA che utilizza il pascolo)* • *Prati stabili e Prati-pascoli, Prati avvicendati, Prati arborati* • *Erbai, Colture da insilati*	*130*	*162,5*
• *Piante officinali, Piccoli Frutti, Orticole, Floricole, Fragole, Patate*	*160*	*200*
• *Castagno*	*100*	*125*
• *Frumento tenero, Mais, Oleaginose*	*60*	*75*
• *Altre colture*	*60*	*75*

Qualora l'ammontare dei contributi ammissibili ecceda la disponibilità finanziaria i premi verranno proporzionalmente ridotti.

Nel caso di pascoli sfruttati in comune il premio verrà corrisposto ai singoli beneficiari sulla base della "quota parte" di effettivo utilizzo degli stessi.

La Regione e le Comunità Montane (nell'ambito del loro territorio) potranno differenziare l'entità del contributo erogato sulla base dei seguenti criteri, fermo restando l'importo massimo inserito in tabella (colonna Premio massimo):

- *localizzazione altimetrica del centro aziendale;*
- *presenza di colture locali di particolare pregio (es.: vigneti a D.O.C.);*
- *presenza di significativi redditi di provenienza extra-agricola percepiti dall'imprenditore agricolo.*

b) Beneficiari
Imprenditori agricoli titolari di impresa iscritta al "registro delle imprese" previsto dall'art. 8 della Legge 29.12.1993, n.580.

c) Condizioni di ammissibilità e requisiti
L'indennità è concessa per ettaro di SAU ad agricoltori che:

- *coltivino almeno 3 ha di SAU,*
- *si impegnino a proseguire l'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere da primo pagamento,*
  utilizzino, conformemente alla buona prassi agricola consueta come definita in allegato al piano regionale, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibile.
- *che operino stabilmente nelle zone svantaggiate.*

d) Localizzazione
L'applicazione dell'azione riguarda tutto il territorio regionale classificato montano già classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 della direttiva CEE n. 268/75 e rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 18 comma 1 del regolamento CE n. 1257/1999. L'elenco delle zone è fornito inserito al capitolo 6.3 del presente Piano.

3. Durata dell'azione

2000 - 2006

4. Agevolazioni previste

a) Tipologia di aiuto
Premio annuale per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU).

b) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Vedasi punto 2. a).

c) Tasso di partecipazione comunitario
La quota a carico dell'Unione Europea è pari al 50%

5. Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Assessorato Economia Montana e Foreste - Direzione Economia Montana e Foreste;

b) Modalità di attuazione
Bando.

6. Indicatori fisici

a) di realizzazione
- *Numero di agricoltori coinvolti.*
- *Superficie interessata (ettari).*

b) di risultato
- *Indice di permanenza in loco delle aziende agricole. (n° di aziende agricole presenti in Comunità Montana all'inizio dell'anno 2000 / n° di aziende agricole presenti in Comunità Montana nell'anno di riferimento della statistica).*
- *Indice di mantenimento delle aree coltivate.(ettari coltivati al 2000 / ettari coltivati nell'anno di riferimento)*

7.Quantificazione degli indicatori

di realizzazione

- *Numero di agricoltori coinvolti : 6.000*
- *Superficie interessata (ettari) : 155.000*

di risultato

- *Indici di permanenza delle aziende : 1*
- *Indice di mantenimento delle aree coltivate : 1*

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.F

MISURE AGROAMBIENTALI

(Artt. 22-24 del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

Asse Prioritario: ***III "Ambiente"***

Misura: ***F***

Titolo: "MISURE AGROAMBIENTALI"

Riferimento normativo: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo VI Articoli 22-24

Costo totale della misura: 312 Meuro

Costo pubblico della misura: 312 Meuro

Costo a carico del FEOGA: 156 Meuro

Azioni:

F1) Applicazione delle tecniche di produzione integrata
F2) Applicazione delle tecniche di produzione biologica
F3) Mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo
F4) Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali o loro riconversione in foraggiere permanenti; coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica
F5) cancellata
F6) Sistemi pascolivi estensivi
F7) Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica,
F8) cancellata
F9) Allevamento di razze locali in pericolo di estinzione.

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia del Piano

a) Obiettivi specifici

a.1) Obiettivi ambientali e paesaggistici

– Favorire la diffusione di tecniche produttive finalizzate alla riduzione dell'inquinamento di origine agricola;

– contrastare il degrado delle risorse naturali prevenendo l'erosione del suolo, l'impoverimento in sostanza organica dei terreni, il dissesto idrogeologico;

– favorire la tutela e l'incremento degli habitat naturali e seminaturali, della biodiversità, degli elementi paesaggistici e del benessere degli animali;

– a.2) Obiettivi socio-economici

– contribuire alla tutela della salute dei consumatori e degli operatori agricoli;

– conservare ed eventualmente ampliare le opportunità di lavoro per i tecnici impegnati ad assistere gli agricoltori che applicano i metodi di produzione integrata;

– tutelare e migliorare la capacità di risposta del territorio rurale alla domanda di turismo ecologico;

Nella descrizione particolareggiata del regime di aiuti sono individuati gli obiettivi operativi e specifici di ciascuna azione ed i relativi indicatori.

In aggiunta alle valutazioni svolte dal soggetto incaricato di esaminare nel complesso l'attuazione del Piano di sviluppo rurale, studi e approfondimenti specifici sui risultati delle azioni agroambientali potranno essere condotti direttamente dalla Regione e dagli Enti delegati, oppure affidati in tutto o in parte a Enti o Istituti di ricerca.

b) Collegamenti con altre misure e coerenza con la strategia del Piano

Molti punti di forza dell'agricoltura piemontese rimarcati nella Parte generale del Piano, sono il frutto dello sviluppo ecocompatibile già avviato nell'ambiente rurale e possono essere ancora potenziati ad es. il buon livello di qualità dei prodotti, la buona numerosità di aziende biologiche, la presenza di una consolidata rete di centri di assistenza tecnica, un'estensione significativa delle aree protette. Analogamente la strategia di intervento in campo agroambientale deve tenere conto delle difficoltà esistenti (crisi del settore zootecnico, tendenza al decremento della consistenza delle razze autoctone, inquinamento dei suoli ed impoverimento dell'habitat naturale e del paesaggio in aree ad agricoltura intensiva, stato di abbandono dei territori montani, rischio di dissesto idrogeologico dei territori montani e collinari) per cercare di apportarvi dei miglioramenti.

Per l'equilibrio con le altre misure di sostegno si rimanda al par. 14 della parte generale.

Le azioni di questa misura presentano in taluni casi possibili collegamenti tra loro in quanto complementari o sinergiche, come nel caso per esempio della copertura vegetale del suolo nei confronti delle azioni che promuovono l'adozione di tecniche di agricoltura integrata o biologica. In altri casi perseguono gli stessi obiettivi: limitazione dell'impiego di inputs chimici (F1, F2), prevenzione dell'erosione (azioni F1 ,F2, F6).

Rispetto agli altri due Assi sussistono le seguenti correlazioni:

Asse I: Ammodernamento del sistema agricolo ed agroindustriale:

- *miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e creazione di nuove opportunità occupazionali;*
- *riconversione del comparto zootecnico;*
- *orientamento delle produzioni verso prodotti di migliore qualità ai quali possano essere attribuiti riconoscimenti di mercato (es. linea commerciale biologica).*

Asse II: Sostegno al miglioramento dell'ambiente rurale:

- *incentivazione delle attività svolte nel tempo libero nelle aree rurali e condivisione degli obiettivi dell'Imboschimento dei terreni agricoli.*

2 - Descrizione tecnica della misura

a) Beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli, singoli e associati, e le Istituzioni pubbliche che gestiscono aziende agricole. Le eventuali limitazioni vengono indicate in riferimento alle singole azioni.

b) Condizioni di ammissibilità e requisiti
L'accesso ai finanziamenti erogati ai sensi delle misure agroambientali del Piano è subordinato al rispetto delle condizioni che sono precisate nelle singole azioni e al rispetto della normale buona pratica agricola.

c) Localizzazione
L'attuazione delle azioni agroambientali è estesa a tutto il territorio regionale.
Per ciascuna azione sono individuate le limitazioni territoriali o le zone preferenziali (es. aree di particolare valore ambientale o particolarmente esposte a rischi di inquinamento e di impoverimento dell'agroecosistema e del paesaggio).
Tra le zone di interesse prioritario per l'attuazione di diverse azioni agroambientali, sono comprese le aree protette e quelle individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (Uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (Habitat) (Decreto Ministeriale 3 aprile 2000; deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 37-28804 del 29 novembre 1999). L'elenco delle aree regionali interessate viene riportato nella parte generale.

La localizzazione in aree preferenziali determina un maggior incentivo e potrà essere considerata fra i criteri di priorità.

3 - Durata della Misura

a) Le misure agroambientali potranno essere accessibili nell'intero periodo 2000-2006;
b) la durata degli impegni agroambientali è di norma quinquennale , salvo casi particolari dei quali viene data indicazione nelle singole azioni.
c) nel calcolo della durata degli impegni assunti nel quadro del reg. (CE) n. 1257/99 non è preso in considerazione il periodo di proroga di 1 anno degli impegni agroambientali in scadenza assunti nel quadro del reg. (CEE) n. 2078/92, concesso secondo l'art. 3 del reg. (CE) n. 2603/99 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
L'aiuto previsto consiste in premi annui per ettaro di terreno e, limitatamente all'azione F9, per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) sottoposta ad impegno.

b) Massimali di investimento cofinanziabili
I massimali sono indicati nella descrizione dettagliata delle azioni che li prevedono.
Con le Istruzioni per l'applicazione potranno essere fissati limiti di spesa per azienda.

c) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Gli importi degli aiuti sono indicati nella parte riguardante le singole azioni. Essi sono stati definiti tenendo conto del loro carattere di incentivo e di una stima sulla perdita di produzione vendibile e sull'aumento di costi derivanti dall'attuazione degli impegni. Le giustificazioni dei premi sono riportate in allegato.
Le domande di aiuto per essere finanziate devono dar luogo almeno ad un premio pari a 150 euro/anno.

d) Tasso di partecipazione comunitario
Il tasso di partecipazione della Comunità Europea è del 50%.

5 - Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione

Dalla precedente programmazione ai sensi del programma agroambientale (ex reg. CEE n. 2078/92) permangono in corso nell'anno 2000, in quanto al 2,°, 3°, 4° o 5° anno del periodo di impegno, un n° di aziende totali pari a circa 11.500, delle quali un buon 75% aderente all'intervento A1 (riduzione concimi e/o fitofarmaci). Nella tabella sottostante si forniscono i dati in dettaglio.
Gli agricoltori i cui contratti sono in corso dalla precedente programmazione dovranno rispettare le condizioni che erano in vigore al momento della sottoscrizione.

	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	TOTALE
N. domande	11.501	9.890	6.570	2.850	28	28	28	30.895
Superf. (ha)	151.500	145.723	93.814	33.710	322	322	322	425.713
UBA	1.680	1.716	903	300	-	-	-	4.599
Spesa prevista (.000 lire)	79.564.000	66.285.000	40.469.000	15.450.000	451.192	451.192	451.192	203.121.576
Spesa prevista (euro)	41.091.377	34.233.354	20.900.494	7.979.260	233.021	233.021	233.021	104.903.548
quota UE 50% (euro)	20.545.688	17.116.677	10.450.247	3.989.630	116.510	116.510	116.510	52.451.772

I contratti che restano ancora in corso per gli anni 2004, 2005 e 2006 sono relativi alla misura F (Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione).

Ai sensi del reg. (CE) 2603/99 (art. 3, par. 1), la Regione si avvale della facoltà di prorogare di un anno, per la campagna 2000, gli impegni agroambientali assunti in forza del reg. (CEE) 2078/92 che siano scaduti con l'anno 1999. Si prevede che tali impegni, rinnovati dai beneficiari, daranno luogo alla spesa di circa 24,8 milioni di euro a carico dell'anno 2000.

6 - Procedure

a) Uffici responsabili

Per le misure agroambientali l'Ente competente di cui alla parte generale delle Disposizioni relative alle procedure è la Regione Piemonte, Direzione Sviluppo dell'agricoltura.

b) Modalità di attuazione

L' apertura delle domande verrà disposta a bando e secondo modalità elencate nella parte generale "Disposizioni relative alle procedure".

c) Norme che regolano il periodo di attuazione

Trasferimento dei terreni

Le norme relative al trasferimento di terreni assoggettati agli impegni sono contenute nell'art. 29 del reg. (CE) 1750/99.

Qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, con una riduzione annua non superiore al 2,5% della superficie sottoposta ad impegno, il beneficiario non sarà tenuto a restituire gli aiuti percepiti anche se il subentrante non dovesse succedergli nell'impegno. Tali riduzioni di superficie, tuttavia, non saranno ammissibili prima del terzo anno..

Ai sensi del citato art. 29 - comma 2 del reg. (CE) 1750/99, la Regione non esigerà il rimborso delle somme già percepite se, in caso di cessazione definitiva dell'attività agricola di un beneficiario che abbia adempiuto una parte significativa del suo impegno, la sua prosecuzione non sia realizzabile dal subentrante. Alla "parte significativa dell'impegno" che deve essere stata compiuta si attribuisce la durata di 3 anni per le azioni quinquennali e di 6 anni per le azioni decennali.

Cause di forza maggiore

Vengono riconosciute dalla Regione, come causa di forza maggiore, le ragioni indipendenti dalla volontà dell'imprenditore previste dall'art. 30 del reg. (CE) n. 1750/99.

Il premio relativo all'anno in cui si è verificata la causa di forza maggiore può essere concesso qualora per quell'anno l'impegno sia già stato completato, in relazione alla tipologia dell'intervento, alle colture interessate e al momento in cui si è verificata la causa di forza maggiore.

Trasformazione di un impegno

Le trasformazioni di impegno saranno giudicate ammissibili a condizione che rispettino i requisiti previsti dall'art. 20 del reg. (CE) n. 1750/99 (par. 1, lettere a, b e c). Tali trasformazioni potranno riguardare tutta l'azienda o una sua parte. Un esempio del primo caso è il passaggio dall'azione F1 (agricoltura integrata) ad F2 (agricoltura biologica); un esempio di trasformazione parziale è rappresentato dall'assunzione di impegni facoltativi nell'ambito delle azioni F1 o F2 o dalla conversione di parte della superficie ad F4 (ritiro dalla produzione o riconversione dei seminativi) o ad F7 (creazione di elementi ambientali e paesaggistici).

Controlli e decadenze

Il regime di aiuti ai sensi degli artt. 22-24 del reg. CE 1257/99 è sottoposto ad un sistema di controllo che si basa sulle prescrizioni contenute nei regg. (CEE) n. 3508/92 e 3887/92 (e loro successive modifiche) e nel reg. (CE) 1750/99 (artt. 46-48).

Il sistema di sanzioni, già delineato nella parte generale "Disposizioni relative ai controlli", è conforme alle norme previste dai commi 2 e 3 dell'art. 48 del reg. (CE) n. 1750/99La restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, dovrà avvenire entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio istruttore. Nessun rimborso sarà dovuto per somme inferiori o uguali a 100 euro per imprenditore e per anno.

7 - Indicatori di risultato

- *Territorio interessato rispetto alla SAU regionale;*
- *SAU aziende aderenti alle azioni F1 ed F2 /SAU regionale;*
- *n° irregolare di campioni analizzati (di cui con residuo superiore alla norma)/n° totale dei campioni;*
- *tasso di riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari nelle fasi a rischio;*

AZIONE F1

Applicazione delle tecniche di produzione integrata

1 - Obiettivi e collegamenti con altre azioni

1.a) Obiettivi operativi

- *favorire la diffusione delle tecniche di produzione integrata;*
- *favorire la copertura vegetale del terreno nel periodo autunnale e invernale e l'inerbimento di frutteti e vigneti;*
- *favorire l'installazione e la manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti.*

1.b) Obiettivi specifici

- *favorire il raggiungimento o il mantenimento di un livello di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci inferiore a quello della normale buona pratica agricola, con particolare riferimento ai fitofarmaci di classe Xn, T+ e T;*
- *contrastare l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto al dilavamento dei nitrati e l'erosione del terreno;*
- *favorire la nidificazione di uccelli e chirotteri in nidi artificiali collocati nei frutteti e nei vigneti.*

1.c) Collegamenti con altre azioni

Le superfici interessate dall'azione possono essere oggetto della azione F3) (mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo).

Per i castagneti da frutto è possibile il collegamento con l'azione "miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste", tipologia di intervento "miglioramento dei castagneti".

2 - Descrizione tecnica dell'azione

2.a) Tipologia degli interventi ammissibili
Introduzione o mantenimento delle tecniche di produzione integrata.

2.b) Condizioni di ammissibilità

2.b.1) Condizioni valide per tutti i beneficiari

- *introdurre o mantenere i metodi di produzione integrata applicando le Norme tecniche di cui al punto b.6 sull'intera S.A.U. aziendale, con la sola possibile eccezione di corpi aziendali separati*
- *applicare le usuali buone pratiche agricole sui corpi aziendali separati e sulle colture aziendali non disciplinate dalle Norme tecniche e perciò non ammesse a premio;*
- *avvalersi dell'assistenza di un tecnico qualificato operante secondo le direttive stabilite dalla Regione; in particolare attuare le indicazioni fornite dal tecnico, nel rispetto delle Norme di produzione integrata, in merito alle rotazioni colturali, alle concimazioni e ai trattamenti fitoiatrici;*

- *registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le concimazioni (inclusi gli apporti organici) ed i trattamenti fitoiatrici effettuati;*
- *registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti, adeguatamente documentati;*
- *sottoporre almeno una volta nel quinquennio, secondo la tempistica che sarà definita dalla Regione, le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci a verifica e taratura presso Centri autorizzati dalla Regione e attuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tale controllo.*

Oltre agli adempimenti richiesti alla totalità dei produttori che aderiscono all'azione, è prevista l'assunzione facoltativa di ulteriori impegni che corrispondono a quote di premio supplementari.

2.b.2) Coltivazione di erbai intercalari per la copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale:

- *seminare entro il 1° ottobre di ogni anno, su tutta la superficie che sarà interessata da colture a semina primaverile-estiva o su parte di essa, erbai intercalari destinati al sovescio;*
- *non effettuare su tali colture interventi fertilizzanti o trattamenti con prodotti fitosanitari di qualsiasi genere; non interrare gli erbai intercalari prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di semina.*

Si tratta di colture intercalari che precedono una coltura principale primaverile-estiva, e che quindi non coincidono con altri eventuali erbai già ammessi a premio, per i quali esistono norme tecniche definite.

Sono ammesse colture di graminacee, pure o in miscuglio con altre specie, o colture da sovescio.

Durante il periodo di impegno la superficie interessata dagli erbai intercalari può ruotare, anche in funzione della rotazione delle colture a semina primaverile.

2.b.3) Inerbimento controllato nei frutteti e nei vigneti

2.b.3.1) Frutteti di pianura.

L'inerbimento deve interessare tutta la superficie del frutteto, sia l'interfilare che il sottofila.

Esso consiste in un'idonea copertura vegetale permanente che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia scarsa, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

La gestione dell'inerbimento va realizzata con periodici sfalci.

E' vietato l'impiego di qualsiasi principio attivo diserbante e di ogni tipo di lavorazione del terreno.

2.b.3.2) Frutteti e vigneti di collina.

L'inerbimento interessa la superficie del frutteto e del vigneto relativa all'interfilare, pari al 70% della superficie complessiva.

Esso consiste in un'idonea copertura vegetale permanente che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia scarsa, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative.

La gestione dell'interfila inerbito va realizzata con periodici sfalci; non sono ammessi i trattamenti con prodotti diserbanti e le lavorazioni del terreno.

Sul restante 30% della superficie, corrispondente al sottofila, sono ammessi interventi diserbanti con i seguenti p.a.: glifosate, glifosate trimesio e glufosinate ammonio.

2.b. 4) Installazione e manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti:

2.b. 4.1) installazione + manutenzione:

- *curare l'installazione, su pali sovrachioma, di nidi artificiali per uccelli e chirotteri e la loro sostituzione in caso di rottura o perdita;*
- *curare la loro pulizia annuale e manutenzione;*
- *allegare alla domanda la documentazione relativa all'acquisto dei nidi (che deve essere avvenuto non più di 6 mesi prima della scadenza per l'adesione).*

2.b. 4.2) manutenzione:
(per superfici in cui siano installati nidi artificiali di tipo, densità e collocazione adeguati, acquistati più di 6 mesi prima della scadenza per l'adesione)

- *curare la sostituzione dei nidi artificiali in caso di rottura o perdita;*
- *curare la loro pulizia annuale e manutenzione.*

2.b. 5) Norme Tecniche di produzione integrata

Le Norme tecniche di produzione integrata riguardano le rotazioni colturali e il tipo, le quantità e i criteri di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. Per ogni singola coltura esse vengono definite e, qualora necessario, aggiornate dalla Regione in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale e con le specifiche linee guida emanate dalla Commissione Europea e dal Ministero, ove esistenti. Le Norme tecniche vengono redatte in base ai criteri generali illustrati nei paragrafi seguenti e nell'allegato riguardante la difesa delle coltivazioni e il controllo delle erbe infestanti. La conformità ai principi generali verrà valutata da un apposito Comitato tecnico scientifico, composto da esperti che offrano valide garanzie di imparzialità e indipendenza. Si prevede che tale organismo verrà istituito a livello nazionale dal Ministero delle politiche agricole, allo scopo di proseguire l'attività del Comitato tecnico scientifico che negli anni scorsi ha preso in esame i disciplinari per l'attuazione della misura A) del reg. (CEE)2078/92. In assenza dell'organismo nazionale, o nella fase precedente la sua attivazione, le Norme tecniche e i loro successivi aggiornamenti saranno valutati da un analogo Comitato tecnico scientifico istituito a livello regionale.

2.b. 5.1) Successione colturale

Le norme relative alle rotazioni colturali sono finalizzate a realizzare le premesse per la riduzione dell'impiego dei mezzi chimici.

Per quanto riguarda le colture erbacee annuali e le orticole in pieno campo non è possibile effettuare il ristoppio , con l'obbligo che nel quinquennio d'impegno la stessa coltura non torni per più di 3 anni sullo stesso appezzamento.

Si specifica inoltre:

- i cereali autunno vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, triticale, farro) sono considerati colture analoghe ai fini della successione colturale;

- per quanto riguarda il riso, la coltura non va protratta per più di 3 anni; ove non sia possibile introdurre una coltura alternativa, sarà obbligatorio il ricorso al sovescio annuale.

2.b. 5.2) Difesa e controllo delle infestanti

Per quanto concerne la difesa delle coltivazioni e il controllo delle erbe infestanti, le Norme tecniche assumono come riferimento i principi della lotta integrata e, in particolare, i criteri esposti in allegato.

2.b. 5.3) Fertilizzazione

Fatto salvo il rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie che pongono limiti alle quantità di fertilizzanti distribuibili, le norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale - Azione F1 si fondano sui seguenti criteri di ispirazione generale:
a) determinazione delle dosi massime di azoto, fosforo e potassio utilizzabili per le singole colture attraverso un esame del bilancio tra asportazioni e fertilità residua, stimata quest'ultima in base ad analisi del suolo secondo le modalità indicate dalla Regione; non potranno comunque essere superati i limiti massimi definiti nelle norme generali e di coltura. Tali limiti massimi comporteranno mediamente una riduzione del 20 % rispetto alle tecniche di buona pratica agricola normale;
b) individuazione dei momenti più idonei per una razionale somministrazione e definizione delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti, favorendo quando possibile un frazionamento degli apporti azotati e una corretta utilizzazione dei reflui zootecnici;
c) riduzione dell'azoto da reflui zootecnici di almeno il 20 % rispetto ai limiti previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale; per le aree soggette ai limiti previsti dall'art. 19 del D. lgs. 152 del 29 maggio 1999 varranno i valori in esso riportati.

Qualora si manifestino situazioni non controllabili efficacemente con i mezzi e i metodi previsti dalle Norme tecniche, il Settore Fitosanitario Regionale può autorizzare deroghe di validità temporanea in relazione alle particolari condizioni dell'azienda, al fine di evitare all'agricoltore un danno economico tale da non essere compensato dal premio percepito ed eventualmente anche per contrastare la diffusione in un più vasto comprensorio di gravi avversità di recente introduzione.

2.b. 6) Struttura organizzativa del servizio di assistenza tecnica

La struttura pubblica svolgerà funzioni di indirizzo, coordinamento, supporto tecnico-scientifico e controllo, al fine di favorire una corretta erogazione del servizio di assistenza agli agricoltori da parte dei soggetti abilitati.

Il Settore Fitosanitario della Regione definirà le linee di intervento e le verificherà nel corso delle periodiche riunioni tecniche di coordinamento regionale, valuterà la correttezza dei bollettini fitoiatrici, di articoli e opuscoli divulgativi diffusi dai soggetti erogatori dell'assistenza tecnica. Le Province, in accordo con le indicazioni diffuse dal Settore Fitosanitario Regionale, potranno organizzare a livello decentrato riunioni di coordinamento dei soggetti che forniscono l'assistenza tecnica.

Affinché le indicazioni diffuse sul territorio risultino coerenti e attendibili, l'assistenza necessaria per il mantenimento degli impegni sarà fornita agli agricoltori da soggetti qualificati, in possesso dei requisiti indicati nelle disposizioni applicative, che dovranno operare nel rispetto delle direttive della struttura pubblica di coordinamento.

In particolare, sono abilitati a fornire il servizio di assistenza tecnica - senza oneri a carico dell'Ente Pubblico - i seguenti soggetti:

- *Enti di assistenza tecnica emanazione delle Organizzazioni professionali agricole, riconosciuti e finanziati ai sensi delle leggi regionali 51/75, 63/78 e 44/86 e del reg. CEE 2328/91;*
- *Associazioni di produttori agricoli riconosciute dalla Regione (ai sensi del reg. CEE 1360/78, della legge nazionale 674/78 e della legge regionale 27/80) o dallo Stato (ai sensi della legge nazionale 622/67, del reg. CEE 1035/72 e del reg. CEE 2159/89);*
- *Liberi professionisti, singoli o associati, abilitati e iscritti all'Ordine degli Agronomi o al Collegio dei Periti agrari o degli Agrotecnici;*

Qualora emergano carenze nell'erogazione del servizio, la Regione - anche su segnalazione delle Province - chiederà al soggetto in questione di porvi rimedio con tempestività. Nel caso in cui persistano gravi disfunzioni, la Regione potrà revocare l'abilitazione del soggetto interessato.

2.c) Localizzazione

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale. In base ad esigenze prioritarie di tutela ambientale ed idrologica, vengono individuate le seguenti zone preferenziali:

- *aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province secondo le vigenti disposizioni;*
- *aree individuate ai sensi della direttiva (CEE) 79/409 ("direttiva uccelli") e della direttiva (CEE) 92/43 ("direttiva habitat");*
- *zone di salvaguardia delle risorse idriche individuate ai sensi del DPR 236/88, come modificato dall'art. 21 del Decreto Legislativo 152/99, e in particolare:*
  - *zone in prossimità dei punti di captazione dell'acqua potabile (aree di rispetto);*
  - *zone di protezione (aree di ricarica della falda, di emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva);*
- *aree sensibili e bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, individuati ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;*

- *zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;*
- *zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 152/99;*

3 - Agevolazioni previste

I premi annuali previsti per ciascun tipo di coltura sono indicati nella tabella seguente, insieme con gli aiuti supplementari che corrispondono agli impegni facoltativi.

In conformità con l'art. 16 del reg. (CE) 1257/99, gli aiuti supplementari tengono conto delle perdite di reddito aggiuntive derivanti dall'attuazione degli impegni facoltativi, in combinazione con quelli obbligatori. I premi riguardanti gli impegni facoltativi prevedono un livello base, riferito alle aree ordinarie, e un livello più elevato relativo alle aree preferenziali.

COLTURE	PREMI ANNUI (euro/ettaro)							
	Introduzione		Mantenimento		Impegni facoltativi			
	Aree prefer.	Altre aree	Aree prefer.	Altre aree	Erbai interc.	Inerbim/	Nidi artificiali (in alternativa):	
							Install. +manut.	Manut.
Noce(1) e Castagno(1)	200	185	185	170	--	--	--	--
Vite e fruttiferi a minore impegno (2)	540	495	495	450	--	100/120	115/135	35/40
Altri fruttiferi (3)	585	550	550	500	--	100/120	115/135	35/40
Colture annuali (4)	140	130	130	120	100/120		--	--
Ortive estensive (5)	300	275	275	250	100/120		--	--
Ortive intensive	550	525	525	500	--	--	--	--
Ortive coltura protetta	550	550	550	550	--	--	--	--
Altre annuali (6)	240	220	220	200	100/120		--	--
Colture foraggiere (7)	95	85	85	80	--	--	--	--

(1) *coltivazioni da frutto;*
(2) *ciliegio, albicocco, actinidia, piccoli frutti, nocciolo;*
(3) *melo, pesco, pero, susino,*
(4) *colture annuali che beneficiano di un premio/ ettaro in virtù della regolamentazione comune dei mercati;*
(5) *aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro da industria*
(6) *barbabietola da zucchero*
(7) *Esclusi i pascoli*

I premi possono essere cumulati con quelli relativi all'azione F3 (mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo). Il cumulo è giustificato dal fatto che, in caso di assunzione contemporanea dei due impegni, la perdita di reddito complessiva è da considerare uguale alla somma delle perdite relative ai singoli impegni. Il cumulo è possibile soltanto fino al raggiungimento dei massimali previsti dal reg. (CE) 1257/99.

4) Procedure: Controlli e decadenze

In merito ai controlli e alle decadenze, oltre a quanto indicato nella parte generale valgono le seguenti disposizioni specifiche.

I controlli amministrativi, aventi per oggetto la totalità delle domande, riguarderanno:
- *la completezza della documentazione cartacea e la sua correttezza formale di compilazione;*
- *la risoluzione delle anomalie risultanti dalle verifiche informatiche, compiute a livello regionale e nazionale (es. duplicazione di particella con superamento della superficie catastale, particella non risultante al Catasto).*

I controlli in loco, aventi per oggetto un campione pari almeno al 5% delle domande, riguarderanno:
- *la correttezza di quanto dichiarato in merito alla localizzazione ed estensione delle colture aziendali;*
- *la presenza e corretta compilazione delle schede di registrazione dei trattamenti e delle concimazioni;*
- *la presenza e corretta compilazione delle schede di magazzino, corredate di adeguata documentazione di acquisto;*
- *la coerenza fra le schede su trattamenti e concimazioni e le schede di magazzino;*
- *la corrispondenza fra le schede di magazzino e la situazione di magazzino effettivamente riscontrata;*
- *la coerenza fra la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci e la contabilità finanziaria aziendale;*
- *l'effettiva esecuzione di operazioni oggetto di impegno (es. collocazione e manutenzione di nidi artificiali);*
- *gli eventuali effetti di operazioni non ammesse (es. vegetazione spontanea disseccata, terreno lavorato in caso di impegno a mantenere l'inerbimento).*

Nell'ambito dei controlli relativi al rispetto degli adempimenti tecnici, gli Enti incaricati di compiere i sopralluoghi effettueranno a campione prelievi di organi vegetali o di altre matrici da sottoporre ad analisi atte ad evidenziare i residui di fitofarmaci.

Poiché la misura comporta l'obbligo di applicare le Norme tecniche sull'intera SAU interessata da colture disciplinate, nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda risulti inferiore a quella interessata da colture disciplinate il beneficiario negli anni successivi dovrà indicare in domanda anche la superficie precedentemente non dichiarata e coltivarla nel rispetto delle Norme tecniche senza ricevere per essa alcun premio. Se a seguito dell'accertamento l'agricoltore deciderà di recedere dall'impegno, si avrà la decadenza totale della domanda.

5) Indicatori di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

- *superfici oggetto dell'azione (previsione: 114.000 - 190.000 ha);*
- *numero di aziende aderenti all'azione (previsione: 9.300 - 15.500 aziende);*
- *numero di nidi mantenuti o installati (previsione: 2.000 - 5.000);*

b) Indicatori di risultato

- *riduzione delle quantità/ha di fertilizzanti distribuite rispetto alla normale buona pratica agricola (previsione: 15 - 25%);*
- *riduzione delle quantità totali/ha di fitofarmaci distribuite (non sono conteggiati i prodotti consentiti dal reg (CEE) 2092/91) rispetto alla normale buona pratica agricola (previsione: 15 - 25%);*
- *riduzione delle quantità/ha di fitofarmaci di classe T+, T e Xn rispetto alla normale buona pratica agricola (previsione: 15-30% per la classe Xn, 50-75% per le classi T e T+);*
- *% di nidi artificiali utilizzati da uccelli o chirotteri per la nidificazione (previsione: 30-50% al termine del periodo di impegno).*

AZIONE F2

Applicazione delle tecniche di produzione biologica

1 - Obiettivi e collegamenti con altre azioni

1.a) Obiettivi operativi

- *favorire la diffusione delle tecniche di produzione biologica.*
- *favorire la copertura vegetale del terreno nel periodo autunnale e invernale e l'inerbimento di frutteti e vigneti;*
- *favorire l'installazione e la manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti.*

1.b) Obiettivi specifici

- *favorire il mantenimento o il raggiungimento di un impiego nullo di diserbanti e di insetticidi e anticrittogamici non ammessi dal regolamento (CEE) 2092/91;*
- *contrastare l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto al dilavamento dei nitrati e l'erosione del terreno;*
- *favorire la nidificazione di uccelli e chirotteri in nidi artificiali collocati nei frutteti e nei vigneti.*

1.c) Collegamenti con altre misure

Le superfici interessate dall'azione non possono essere oggetto di altre azioni agroambientali.

Per i castagneti da frutto è possibile il collegamento con l'azione "miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste", tipologia di intervento "miglioramento dei castagneti".

2 - Descrizione dell'azione

2.a) Tipologia degli interventi ammissibili
introduzione o mantenimento delle tecniche di produzione biologica

2.b) Condizioni di ammissibilità

2.b.1) Condizioni valide per tutti i beneficiari

- *introdurre o mantenere i metodi dell'agricoltura biologica su tutta la SAU aziendale - con la sola possibile eccezione dei corpi aziendali separati - attuando le prescrizioni contenute nel regolamento (CEE) 2092/91 e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle relative disposizioni nazionali e regionali;*
- *applicare sugli eventuali corpi aziendali separati la usuale buona pratica agricola;*
- *sottoporre almeno una volta nel quinquennio, secondo la tempistica che sarà definita dalla Regione, le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci a verifica e taratura presso Centri autorizzati dalla Regione e attuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tale controllo.*

Oltre agli adempimenti richiesti alla totalità dei produttori che aderiscono all'azione, è prevista l'assunzione facoltativa di ulteriori impegni che corrispondono a quote di premio supplementari.

2.b.2) Coltivazione di erbai intercalari per la copertura vegetale del terreno nel periodo autunnale e invernale:

- *seminare entro il 1° ottobre di ogni anno, su tutta la superficie che sarà interessata da colture a semina primaverile-estiva o su parte di essa, erbai intercalari destinati al sovescio;*
- *non effettuare su tali colture interventi fertilizzanti o trattamenti con prodotti fitosanitari di qualsiasi genere;*
- *non interrare tali colture prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di semina.*

Si tratta di colture intercalari che precedono una coltura principale primaverile-estiva, e che quindi non coincidono con altri eventuali erbai, già ammessi a premio, per i quali esistono specifiche norme tecniche.

Sono ammesse colture di graminacee, pure o in miscuglio con altre specie, o colture da sovescio.

Durante il periodo di impegno la superficie interessata dagli erbai intercalari può ruotare, anche in funzione della rotazione delle colture a semina primaverile.

2.b.3) Inerbimento nei frutteti e nei vigneti:

2.b.3.1) Frutteti di pianura.

L'inerbimento deve interessare tutta la superficie del frutteto, sia l'interfilare che il sottofila.

Esso consiste in un'idonea copertura vegetale permanente che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia scarsa, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

La gestione dell'inerbimento va realizzata con periodici sfalci.

E' vietato l'impiego di qualsiasi principio attivo diserbante e di ogni tipo di lavorazione del terreno.

2.b.3.2) Frutteti e vigneti di collina.

L'inerbimento interessa la superficie del frutteto e del vigneto relativa all'interfilare, pari al 70% della superficie complessiva.

Esso consiste in un'idonea copertura vegetale permanente che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia scarsa, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative.

La gestione dell'interfila inerbito va realizzata con periodici sfalci; non sono ammessi i trattamenti con prodotti diserbanti e le lavorazioni del terreno.

Sul restante 30% della superficie, corrispondente al sottofila, può essere praticato l'inerbimento o il diserbo meccanico.

2.b 4) Installazione e manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti:

2.b. 4 .1) installazione + manutenzione:

- *curare l'installazione, su pali sovrachioma, di nidi artificiali per uccelli e chirotteri e la loro sostituzione in caso di rottura o perdita;*
- *curare la loro pulizia annuale e manutenzione;*
- *allegare alla domanda la documentazione relativa all'acquisto dei nidi (che deve essere avvenuto non più di 6 mesi prima della scadenza per l'adesione).*

2.b. 4 .2) manutenzione:
(per superfici in cui siano installati nidi artificiali di tipo, densità e collocazione adeguati, acquistati più di 6 mesi prima della scadenza per l'adesione)
- *curare: la sostituzione dei nidi artificiali in caso di rottura o perdita;*
- *la loro pulizia annuale e manutenzione.*

2.b 5) Zootecnia biologica:

- *attuare le prescrizioni contenute nel reg. (CE) 1804/99 e nelle successive modifiche e integrazioni.*

2.c) Requisiti

Possono accedere all'azione gli agricoltori inseriti nell'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. N.220/95 o, in mancanza di tale requisito, in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo competente.

2.d) Localizzazione

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale. In base ad esigenze prioritarie di tutela ambientale ed idrologica, vengono individuate le seguenti zone preferenziali:

- *aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province secondo le vigenti disposizioni;*

- *aree individuate ai sensi della direttiva (CEE) 79/409 ("direttiva uccelli") e della direttiva (CEE) 92/43 ("direttiva habitat");*

- *zone di salvaguardia delle risorse idriche individuate ai sensi del DPR 236/88, come modificato dall'art. 21 del Decreto Legislativo 152/99, e in particolare:*
- *zone in prossimità dei punti di captazione dell'acqua potabile (aree di rispetto);*
- *zone di protezione (aree di ricarica della falda, di emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva);*

- *aree sensibili e bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, individuati ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;*

- *zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;*

- *zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 152/99;*

3) Agevolazioni previste

I premi annuali previsti per ciascun tipo di coltura sono indicati nella tabella seguente, insieme con gli aiuti supplementari che corrispondono agli impegni facoltativi.

In conformità con l'art. 16 del reg. (CE) 1257/99, gli aiuti supplementari tengono conto delle perdite di reddito aggiuntive derivanti dall'attuazione degli impegni facoltativi, in combinazione con quelli obbligatori. I premi riguardanti gli impegni facoltativi prevedono un livello base, riferito alle aree ordinarie, e un livello più elevato relativo alle aree preferenziali.

COLTURE	PREMI ANNUI (euro/ettaro)							
	Conversione		Biologico		Impegni facoltativi			
	Aree prefer.	Altre aree	Aree prefer.	Altre aree	Erbai interc.	Inerbimento	Nidi artificiali (in alternativa):	
							Install+ manut	Manut.
Noce(1) e Castagno(1)	500	450	430	400	--	--	--	--
Vite e fruttiferi a minore impegno (2)	900	850	750	700	--	100/120	115/135	35/40
Altri fruttiferi (3)	900	850	750	700	--	100/120	115/135	35/40
Colture annuali (4)	240	220	185	170	100/120	--	--	--
Ortive estensive (5)	500	450	370	340	100/120		--	--
Ortive intensive	600	580	570	550	100/120			
Ortive colt. protetta	600	600	600	600	--	--	--	--
Altre annuali (6)	360	330	300	280	100/120		--	--
Prati (7)	150	130	120	110	--	--	--	--
Pascoli, prati pascoli (8)	70	65	65	60	--	--	--	--
Colture destinate alla alimentazione animale (9)	450	450	400	390	--	--	--	--

(1) coltivazioni da frutto;
(2) vite, ciliegio, albicocco, actinidia, piccoli frutti, nocciolo;
(3) melo, pesco, pero, susino;
(4) colture annuali che beneficiano di un premio/ettaro in virtù della regolamentazione comune dei mercati;
(5) aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro da industria;
(6) barbabietola da zucchero;
(7) il premio per i prati può essere erogato:
alle aziende, zootecniche o non zootecniche, aderenti all'azione F2 ma non al reg. (CE) 1804/99;
alle aziende zootecniche aderenti al reg. (CE) 1804/99, limitatamente alle superfici che non beneficiano del premio per la zootecnia biologica (cioè del premio indicato alla voce "colture destinate all'alimentazione animale");
(8) il premio per i pascoli e i prati pascoli può essere erogato:
alle aziende zootecniche aderenti all'azione F2 ma non al reg. (CE) 1804/99;
alle aziende zootecniche aderenti al reg. (CE) 1804/99, limitatamente alle superfici che non beneficiano del premio per la zootecnia biologica (cioè del premio indicato alla voce "colture destinate all'alimentazione animale");
(9) Premio erogabile in caso di applicazione del reg. CE 1804/99 (zootecnia biologica), entro il limite di una superficie massima pari al rapporto fra gli animali allevati ed il numero di capi per ettaro desunto dalla tabella dell'allegato VII al reg. 1804/99 e riferito alle diverse specie e categorie animali.

La barbabietola viene inserita fra le coltivazioni ammesse a premio, benché attualmente non risulti la presenza in commercio di zucchero certificato come "biologico", a causa del suo inserimento nella rotazione aziendale e delle perdite di reddito che anche per tale coltura derivano dall'applicazione del metodo di coltivazione biologico.

Gli agricoltori aderenti al regolamento (CEE) 1804/99 (zootecnia biologica) possono beneficiare di un premio/ha più favorevole relativo alle colture destinate all'alimentazione animale, differenziato fra la fase di conversione e quella biologica, entro il limite di una superficie massima calcolata in funzione del numero e della tipologia dei capi aziendali sulla base dell'allegato VII del regolamento (CEE) 1804/99. Le colture foraggere eccedenti tale limite possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla tabella dei premi per le corrispondenti colture, trattandosi di superfici comunque funzionali all'allevamento o alla produzione di prodotti biologici. In ogni caso, su uno stesso appezzamento il premio per la zootecnia biologica ("colture destinate all'alimentazione animale") non potrà essere cumulato con quello previsto nella tabella dei premi per un'altra categoria di coltura.

Nell'ambito della presente azione il cumulo fra impegni obbligatori e facoltativi è possibile soltanto fino al raggiungimento dei massimali previsti dal reg. (CE) 1257/99.

I premi non possono essere cumulati con quelli relativi all'azione F4 (intervento di trasformazione dei seminativi in colture foraggiere estensive) o all'azione F6 (sistemi pascolivi intensivi). I terreni interessati possono però concorrere al raggiungimento della superficie necessaria a permettere il pascolamento per il periodo minimo richiesto per l'erogazione del premio relativo all'azione F6.

*4) **Procedure: Controlli e decadenze***

In merito ai controlli e alle decadenze, oltre a quanto indicato nella parte generale valgono le seguenti disposizioni specifiche.

Le verifiche aziendali relative agli adempimenti tecnici saranno effettuate dagli Organismi di controllo riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91, che dovranno comunicare tempestivamente agli Uffici istruttori le eventuali irregolarità riscontrate.

I controlli aziendali relativi ai rimanenti aspetti, con particolare riferimento alla correttezza delle superfici e delle colture dichiarate in domanda, saranno effettuati dagli Uffici istruttori,. Questi ultimi preleveranno, a campione, organi vegetali ed altre matrici da sottoporre ad analisi atte ad evidenziare i residui di fitofarmaci. I controlli sul posto effettuati dagli Enti istruttori coinvolgeranno annualmente almeno il 5% dei beneficiari.

Poiché la misura comporta l'obbligo di applicare il metodo biologico sull'intera SAU aziendale, nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda risulti inferiore a quella reale il beneficiario negli anni successivi dovrà indicare in domanda anche la superficie precedentemente non dichiarata e coltivarla nel rispetto del metodo biologico senza ricevere per essa alcun premio. Se a seguito dell'accertamento l'agricoltore deciderà di recedere dall'impegno, si avrà la decadenza totale della domanda.

5) Indicatori di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

- *superfici oggetto dell'azione (previsione: 17.000 - 26.000 ha);*

- *numero di aziende aderenti (previsione: 2.000 - 2.500);*
- *numero di nidi installati o conservati (100-500).*

b) Indicatori di risultato

- *quantità dei fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi distribuiti (previsione: 0);*
- *% di nidi artificiali utilizzati da uccelli e chirotteri per la nidificazione (previsione: 30-50% alla fine del periodo di impegno).*

AZIONE F3

Mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo

1) Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

1.a) Obiettivi operativi

– *favorire l'utilizzo di matrici di s.o. con particolare riguardo agli ammendanti compostati ai sensi della legge 748 del 1984 incentivare le pratiche agronomiche di incremento e conservazione della sostanza organica con particolare riferimento all'interramento delle paglie e dei residui colturali.*

1.b) Obiettivi specifici

– *prevenire l'insorgere di processi o fenomeni di degrado, desertificazione o inquinamento ambietale attraverso: l'aumento e/o la conservazione della dotazione di s.o. del suolo, al fine di garantire il miglioramento della stabilità strutturale del suolo, la ritenzione idrica, la capacità di adsorbimento e quindi la protezione nei confronti delle acque e l'ottimizzazione della disponibilità dei nutrienti del terreno.*

1.c) Collegamenti con altre misure

Le superfici interessate dall'azione possono essere oggetto dell'azione F1) (applicazione delle tecniche di produzione integrata).

2) Descrizione tecnica dell'azione

2.a) Tipologia degli interventi ammissibili

L'impegno prevede che le aziende adottino sistemi conservativi della s.o. ed incrementino la stessa attraverso interventi aggiuntivi rispetto alla normale pratica agricola, attraverso:

- *l'interramento completo dei residui di coltura, comprese le paglie dei cereali autunno vernini;*
- *l'aggiunta al terreno di matrici di s.o., quali quelle derivanti da: sovesci, ammendanti compostati ai sensi della Legge 19/10/1984 n° 748[1], letame o effluenti palabili, di allevamenti zootecnici, nel rispetto delle norme nazionali e regionali; tale aggiunta, nel complessivo arco dei cinque anni di impegno, non potrà essere inferiore a 25 tonnellate di sostanza secca ad ettaro;*

2.b) Beneficiari

Aziende non zootecniche, ricadenti nelle aree individuate dalla Regione come scarsamente dotate di sostanza organica o in grado di dimostrare, con opportuna documentazione analitica, che i terreni interessati sono scarsamente dotati o in progressiva riduzione di sostanza organica.

---

[1] *Legge 19 ottobre 1984 n. 748: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", ed in particolare, il decreto 27 marzo 1998 (modificazione dell'allegato 1C della legge 19/10/1984, n°748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti) ha precisato le caratteristiche degli ammendanti organici naturali (ammendante compostato verde, ammendante compostato misto ed ammendante compostato torboso), disciplinandone le caratteristiche di preparazione e dei componenti essenziali, i titoli minimi ed i criteri concernenti la valutazione, la presenza di sostanze utili, la presenza massima di inquinanti)*

2.c)Condizioni di ammissibilità e requisiti

Le aziende coinvolte dovranno redigere un bilancio semplificato della sostanza organica ed un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso eccessivo di concimi chimici valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche.

Non rientrano tra i beneficiari coloro che:

- *acquistino reflui zootecnici da aziende eccedentarie in effluenti zootecnici in relazione all'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia (con particolare riguardo alla prossima attuazione dell'art. 38 del D.lgs 152/99), o a causa dell'applicazione nelle zone vulnerabili della direttiva 91/676/CEE;*
- *mettano a disposizione i propri terreni, ad aziende zootecniche eccedentarie di effluenti animali, attraverso forme di asservimento o altro titolo d'uso, finalizzate al rispetto dei limiti normativi, citati nel precedente punto.*

  Le aziende non ricadenti nelle zone individuate dalla Regione come scarsamente dotate o in progressiva riduzione di sostanza organica, potranno accedere ai benefici della presente azione, dimostrando, con opportuna documentazione analitica, che i terreni interessati sono scarsamente dotati o in progressiva riduzione di sostanza organica; sono riportati nella tabella che segue, i valori di riferimento della sostanza organica per terreni scarsamente dotati.

percentuale di sostanza organica *(orizzonte arato o primi 30 cm di suolo)*	***classe della tessitura del terreno***
1,4 %	*sabbioso, sabbioso - franco, franco - sabbioso*
1,7 %	*franco, franco - sabbioso - argilloso, franco - limoso, argilloso - sabbioso, limoso*
2,2 %	*argilloso, franco - argilloso, argilloso - limoso, franco - argilloso - limoso*

- *L'impegno potrà riguardare anche solo una parte dei terreni aziendali.*
- *I controlli sull'effettiva attuazione della misura riguarderanno la verifica contabile della presenza di fatture di acquisto di matrici organiche e/o di vendita della paglia.*

2.d) Localizzazione

- *Zone o terreni individuati dalla Regione come scarsamente dotati o in progressiva riduzione di sostanza organica. Come evidenziato sopra, verrà considerato suolo povero di sostanza organica, quello con dotazioni inferiori a quelle riportate nella tabella precedente e differenziate in base alle caratteristiche di tessitura prevalenti.*

Priorità verrà inoltre attribuita alle aziende ricadenti in aree vulnerabili alla desertificazione, in base a quanto previsto dall'art. 20 commi 2 e 3 del D.lgs 152/99.

2.e) Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche per l'applicazione della presente azione e le zone interessate dalla stessa saranno meglio precisate dalla Regione in uno apposito documento.

3) Agevolazioni previste

Il sostegno è pari a 220 euro per ettaro di terreno oggetto di impegno, con un massimo di 40 ettari.
I premi potranno essere cumulati con quelli relativi alla azione F1 (Applicazione delle tecniche di produzione integrata) fino al raggiungimento dei massimali previsti dal Regolamento (CE) 1257/1999.

4) Indicatori fisici di realizzazione, di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

- *superfici oggetto dell'azione (previsione: 1000 - 3000 ha) ;*
- *n° aziende aderenti (previsione: 50 - 150)*

b) Indicatori di risultato

- *Incremento o mantenimento della % di sostanza organica del suolo, in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche (previsione, nel caso di aumento: 10-30%)*

AZIONE F4

Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali o loro riconversione in foraggiere permanenti; coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica.

1 - Obiettivi e collegamenti con altre azioni

1.a) Obiettivi operativi

- *promuovere la riconversione dei seminativi a fini ambientali.*

1.b) Obiettivi specifici

- *salvaguardare e migliorare la qualità delle acque e del suolo;*
- *favorire l'alimentazione della fauna selvatica.*

1.c) Collegamenti con altre azioni

Non è ammesso il cumulo con altre azioni agroambientali. I terreni oggetto della trasformazione da seminativi a prati-pascoli o pascoli possono concorrere al raggiungimento della superficie necessaria a permettere il pascolamento per il periodo minimo richiesto dall'azione F6 (sistemi pascolivi estensivi), ferma restando l'impossibilità di sommare i due premi.

d) Durata dell'impegno

d.1) ritiro dei seminativi dalla produzione o loro trasformazione in foraggiere permanenti: 10 anni.

d.2) coltivazioni a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica: 5 anni.

2 - Descrizione dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili

- *ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali (regime sodivo o realizzazione zone umide);*
- *trasformazione dei seminativi in foraggiere permanenti;*
- *effettuazione di colture per l'alimentazione della fauna selvatica.*

b) Condizioni di ammissibilità

b.1) Seminativi che possono essere oggetto di riconversione

L'azione ha per oggetto terreni che nella campagna agraria 1998-99 siano stati coltivati a seminativi compresi fra quelli di seguito elencati:

Frumento tenero	*Orticole*
Frumento duro	*Barbabietola da zucchero*
Segale	*Piante sarchiate da foraggio*
Orzo	*Tabacco*
Avena	*Colza e Ravizzone*
Mais	*Girasole*
Riso	*Soia*

Sono ammissibili anche i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del reg. (CEE) 2328/91, il cui periodo di impegno sia terminato.

b.2) Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

- *non svolgere operazioni colturali finalizzate alla produzione e non ottenere produzione agricola vendibile;*
- *in particolare,non utilizzare fitofarmaci o fertilizzanti chimici di sintesi e non effettuare stazzo di bestiame e pascolamento;*
- *mantenere il cotico erboso in buone condizioni, effettuando periodicamente lo sfalcio e/o la trinciatura dell'erba;*
- *mantenere e conservare tutte le latifoglie e i cespugli esistenti (fatti salvi i tagli colturali);*
- *provvedere alla manutenzione di barriere, muretti e recinti esistenti e nel caso di ripristino utilizzare esclusivamente materiali e modalità costruttive in armonia con le consuetudini locali;*
- *non accumulare concimi organici, non impiantare discariche di rifiuti di qualsiasi tipo;*
- *non aprire cave, non destinare i terreni oggetto dell'azione ad attività produttive di qualsiasi tipo (es. campi da golf, maneggi).*

b.3) Trasformazione dei seminativi in colture foraggiere permanenti

- *sui terreni precedentemente investiti a seminativi, coltivare foraggiere permanenti (prati stabili, prati-pascoli, pascoli)– ;*
- *non sottoporre tali coltivazioni a trattamenti con fitofarmaci e non apportarvi concimi; in caso di pascolo il carico di bestiame, calcolato su un periodo di 12 mesi, non dovrà superare 1,4 UBA/ha;*
- *effettuare la manutenzione e la pulizia della rete di scolo delle superfici interessate.*

b.4) Coltivazioni a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica

- *coltivare, su terreni precedentemente investiti a seminativi, almeno due specie comprese fra quelle individuate dalla Regione e lasciare tali colture in campo, a disposizione per l'alimentazione della fauna selvatica, almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo;*
- *non impiegare su tali coltivazioni concimi chimici di sintesi o fitofarmaci; in caso di concimazioni organiche, non apportare quantità di azoto superiori ai 120 kg/ha per anno (nessun apporto per la soia) e registrare tempestivamente gli interventi effettuati.*

  Durante il periodo di impegno le coltivazioni a perdere possono ruotare nell'ambito dell'azienda. Dovendo permanere in campo ben oltre la fase in cui è possibile la raccolta, esse non possono dare luogo a produzione vendibile.

c) Localizzazione

c.1) Ritiro dalla produzione e riconversione in colture foraggiere permanenti

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale. In base a esigenze prioritarie di tutela naturalistica ed idrologica, vengono individuate le seguenti zone preferenziali:

- *aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province secondo le vigenti disposizioni;*
- *zone di salvaguardia delle risorse idriche individuate ai sensi del DPR 236/88, come modificato dall'art. 21 del Decreto Legislativo 152/99, e in particolare:*
  - *zone in prossimità dei punti di captazione dell'acqua potabile (aree di rispetto);*
  - *zone di protezione (aree di ricarica della falda, di emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva);*
- *aree individuate ai sensi della direttiva (CEE) 79/409 ("direttiva uccelli") e della direttiva (CEE) 92/43 ("direttiva habitat");*
- *aree sensibili e i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, individuati ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;*
- *zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;*

- *zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 152/99.*

c.2) Coltivazioni a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica

L'intervento è applicabile esclusivamente nelle seguenti zone:
- *aree protette;*
- *aree individuate ai sensi della direttiva (CEE) 79/409 ("direttiva uccelli") e della direttiva (CEE) 92/43 ("direttiva habitat");*
- *oasi di protezione della fauna;*
- *zone di ripopolamento e cattura.*

3) Agevolazioni previste

I premi annui/ha sono i seguenti.

Intervento	
Ritiro dalla produzione per scopi ambientali	*600*
Riconversione in foraggiere permanenti	*450*
Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	*600*

4) Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione
- *superfici oggetto dell'azione (previsione: 500 - 1000 ha)*
- *numero di aziende aderenti (previsione: 50 - 100).*

b) Indicatori di risultato
- *superfici oggetto dell'azione/SAU potenzialmente interessata (3 - 30%)*

AZIONE F6

Sistemi pascolivi estensivi

1 - Obiettivi della azione, collegamenti e coerenza con la strategia

Obiettivo dell'azione è l'estensivizzazione della produzione agricola favorevole all'ambiente ed al paesaggio, con la realizzazione e il miglioramento di superfici a pascolo.

a) Obiettivi specifici dell'azione :

La tutela della qualita' del suolo mediante la presenza sul territorio, la limitazione dei fenomeni erosivi e dell'inquinamento organico e chimico, la riduzione del rischio di incendi e la creazione di condizioni ambientali favorevoli alla sopravvivenza della flora e della fauna spontanea.

b) Obiettivi operativi:

Promuovere lo sviluppo di sistemi pascolivi estensivi

c) Collegamenti con altre misure

L'azione è in collegamento con il miglioramento della competitività delle aziende agricole nell'asse prioritario I, sottoasse aziende agricole, e con il sostegno allo sviluppo integrato delle aree rurali ed al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' rurali dell'asse II, sottoasse per la diversificazione produttiva ed economica e sottoasse per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' rurali.

All'interno del proprio asse si collega al sottoasse relativo all'utilizzo e protezione delle risorse naturali ed agricole per quello che concerne il benessere animale.

2 - Descrizione tecnica dell'azione

Saranno rispettate le condizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1750/99.

a) Tipologia degli interventi ammissibili:

L'intervento realizza e migliora superfici a pascolo) tramite il pascolamento turnato a bassa intensita' con le prescrizioni agronomiche specifiche. La suddivisione delle superfici in aree omogenee per tipo di cotica e produzione, con ottimizzazione del carico di bestiame, determina:

- il miglioramento della composizione floristica;

- l'omogenea distribuzione degli apporti di sostanza organica ed il rilascio diluito nel tempo con assenza di rischio di dilavamento;

- il miglioramento dello sviluppo degli apparati radicali delle essenze componenti la cotica con conseguente massima capacita' di assorbimento idrico.

L'azione prevede per le superfici a pascolo da sottoporre ad impegno:

- *il divieto all'impiego di fitofarmaci ed in particolare di prodotti diserbanti e disseccanti;*
- *il carico di bestiame dei pascoli, espresso in UBA/ha/anno per fascia altimetrica, deve essere compreso entro i seguenti valori: pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno; collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno;*

- *l'effettuazione del decespugliamento e dei tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;*
- *la predisposizione punti acqua e sale sui pascoli;*
- *la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandratura ecc...);*
- *la durata del periodo di pascolamento e' estesa a 180 giorni/anno(in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilita' foraggere). Saranno ammesse durate inferiori del periodo di pascolamento (non meno di 90 giorni) in zona montana con conseguente riduzione del premio;*
- *il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;*
- *la limitazione della concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P_2O_5 e Kg 10 di K_2O).*
- *la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell' eventuale fertilizzazione chimica, non puo' superare la soglia di 170 kg/ha. Per le zone vulnerabili individuate ai sensi del D.lgs n. 152/99 di attuazione della direttiva nitrati (91/676/CEE) il limite e' ridotto a 155kg/ha;*

b) Settori interessati

Allevamenti di bovini, ovini, caprini, equini.

c) Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che applicano gli impegni previsti.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Il beneficiario, ai fini della corresponsione del premio, e' tenuto:

- *alla presentazione di un piano degli interventi allegato alla domanda sul quale dovranno essere riportati:*
- *gli impegni agronomici ed i periodi di pascolamento specificati per zona altimetrica;*
- *l'indicazione delle superfici interessate all'impegno con i relativi estremi catastali*

e) Localizzazione

Tutto il territorio regionale con le seguenti limitazioni:

- pianura : - trasformazione di prati in pascoli a gestione turnata;
- mantenimento di pascoli integrati a superfici pascolive di montagna e collina al fine di permettere l'effettuazione di 180 giorni di pascolamento;
- collina e montagna;

prioritariamente verranno finanziati i pascoli che ricadono nelle aree definite ai sensi delle direttive 92/43/CEE, 78/409/CEE e 91/676/CEE.

3 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

La diversificazione dei premi e' commisurata agli impegni previsti per le zone altimetriche : Gli aiuti sono pari a:

pianura:	*60 euro/ha*
collina:	*85 euro/ha*
montagna :	*55 euro/ha*

b) Importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Premio variabile da 27,5 a 85 euro/ha secondo la fascia altimetrica ed il periodo di pascolamento.

4 - Procedure

Modalità di attuazione: misura a bando.

5- Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Con la misura d1b del Regolamento (CEE) 2078/92 si e' provveduto al mantenimento dei pascoli montani utilizzati da mandrie transumanti con tecnica del pascolamento libero/guidato. Con la contrazione del numero di capi allevati, in particolare in collina e montagna, si rendono disponibili superfici foraggere da utilizzare per l'estensivizzazione della produzione zootecnica con il metodo del pascolamento turnato. La finalta' e' fornire agli allevatori uno strumento articolato in grado di adattarsi alle diverse realta' locali con pascolamento ad una o piu' zone altimetriche con mandrie transumanti o stanziali. I risultati attesi consistono nel mantenimento dell'estensione delle superfici a pascolo e nella possibilita' di utilizzazione di quelle che in futuro si dovessero rendere disponibili, con il miglioramento delle caratteristiche paesaggistico/ambientali del territorio, di cui i pascoli sono elementi tipici e con i vantaggi in termini ambientali conseguibili con la tecnica del pascolamento turnato.

Le produzioni delle aziende zootecniche interessate dall'azione sono riconducibili a marchi di produzione tipica e di qualita' presenti ed affermati sul territorio della regione. L'azione, con l'estensivizzazione della produzione zootecnica, la riduzione dell'impatto ambientale e l'eliminazione dell'uso di fitofarmaci contribuira' a migliorare l'immagine dei prodotti delle aziende interessate e dei marchi collegati.

6 - Indicatori fisici di realizzazione, di risultato e di impatto

Indicatori fisici di realizzazione

-ha di superficie interessata;
-numero beneficiari e/o aziende.

Indicatori di risultato:

-ha di superficie interessata.

Il numero di aziende zootecniche coinvolte sarà prevedibilmente di 2800 per un totale di superficie pascolata (pianura, collina, montagna) di 230.000 ha.

Sistemi pascolivi estensivi gestiti con contratto territoriale

Nelle zone collinari e montane i comuni e le comunita' montane possono provvedere alla gestione dei sistemi pascolivi estensivi mediante il contratto territoriale di conduzione per la ricostituzione di superfici a pascolo ed il miglioramento del paesaggio.

7 - Obiettivi della azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici dell'azione:

Recuperare superfici foraggere non piu' utilizzate, migliorare l'ambiente naturale ed il paesaggio costituendo un accordo relativamente alla custodia ed alla movimentazione del bestiame, alla manutenzione ed all'uso della cotica e delle attrezzature per il pascolamento;

b) Obiettivi operativi:

Diffondere l'applicazione del Contratto territoriale per il miglioramento del territorio.

8 - Descrizione tecnica dell' azione

Saranno rispettate le condizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1750/99.
a) Tipologia degli interventi ammissibili

Il contratto territoriale per la gestione di sistemi pascolivi estensivi consiste in un accordo fra i soggetti interessati al miglioramento del territorio, e precisamente:

-Comune o Comunita' Montana; allevatori interessati all'utilizzo di superfici foraggere abbandonate ;

-proprietari di fondi non piu' utilizzati;

-operatori turistici interessati al miglioramento del pregio paesaggistico dei luoghi.

L'Ente Pubblico garantisce la restituzione entro cinque anni dei fondi affidati da privati ad allevatori. Il contratto territoriale di conduzione deve essere realizzato con la predisposizione e l'applicazione di un disciplinare che indichi le seguenti prescrizioni il recupero di aree per il pascolamento, (con l'indicazione dell'estensione, della localizzazione e della precedente utilizzazione);

- *il divieto ad effettuare movimenti di terra per realizzare spianamenti o colmate; qualora le operazioni di livellamento si rendessero indispensabili le stesse potranno realizzarsi nel rispetto delle limitazioni imposte dal Contratto rispettando la normativa tecnica per la ricostruzione del cotico erboso;*
- *l'impiego di un massimo di Kg 20 di P_2O_5 per ettaro, con l'esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire nella composizione della cotica le leguminose, con minor produttivita', ma con migliori caratteristiche foraggere;*
- *la predisposizione di recinzioni e/o custodia del bestiame e l'effettuazione della pulizia del pascolo in particolare nelle aree prossime ai centri abitati;*
- *l'applicazione del piano foraggero di utilizzazione della produzione.*

Il contratto territoriale dovra' avere l'approvazione da parte degli operatori turistici per gli aspetti paesaggistici correlati alla gestione dei pascoli inseriti nel contratto.

b) Settori interessati

Allevamenti di bovini, ovini, caprini, equini.

c) Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che applicano gli impegni previsti.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Il beneficiario, ai fini della corresponsione del premio, e' tenuto alla adesione al contratto territoriale di conduzione.

e) Localizzazione

Il territorio montano e collinare di comuni e comunita' montane che predispongono un contratto territoriale secondo le disposizioni del punto 8a).

9 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

Gli aiuti sono pari a 20 euro/ha in aggiunta ai premi previsti per i sistemi pascolivi estensivi.

b) *Importo di aiuto pubblico cofinanziabile*

Premio di 20 euro ad ettaro

10 - Procedure

Modalità di attuazione: misura a bando

11- Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Il contratto territoriale si prefigge il recupero di terreni abbandonati e l'aggregazione degli interessi degli allevatori, dei proprietari dei fondi e degli operatori turistici alla pratica del pascolamento, come strumento per il miglioramento del territorio e delle caratteristiche dei luoghi. La durata dei contratti di affitto indicata dalla normativa vigente costituisce un freno alla stipula di accordi fra privati. I comuni e le comunita' montane possono attivare il contratto territoriale per recuperare al pascolo le superfici per un periodo di utilizzo coincidente con il periodo d'impegno. Molti comuni proprietari di superfici a pascolo possono prevedere con il contratto degli interventi di manutenzione e di gestione specifici ritenuti necessari per il loro miglioramento.

12 - *Indicatori fisici di realizzazione, di risultato e di impatto*

Indicatori fisici di realizzazione

-numero di contratti territoriali stipulati;
-ha di superficie interessata.

Indicatori di risultato:

-ha di superficie interessata.

Si prevede di coinvolgere 350 aziende per una superficie di 30.000 ha.

AZIONE F7

Conservazione e realizzazione di elementidell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica

1 - Obiettivi e collegamenti con altre azioni

1.a) Obiettivi operativi

- *favorire il mantenimento, il ripristino e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema di valenza ambientale e paesaggistica.*

1.b) Obiettivi specifici

- *tutelare il paesaggio e gli habitat naturali.*

2 - Descrizione dell'azione

2.a) Tipologia degli interventi ammissibili
mantenimento o realizzazione di elementi naturali o seminaturali

2.b) Condizioni di ammissibilità

- *conservare e/o realizzare, secondo le prescrizioni di seguito definite dalla Regione, uno o più elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica:*
- *siepi arbustive e alberate;*
- *filari, anche affiancati, e alberi isolati;*
- *macchie, boschetti;*
- *laghetti, stagni, maceri;*
- *zone umide;*
- *sentieri e aree di sosta appositamente realizzati per consentire la fruizione pubblica ecocompatibile nell'ambito dei progetti di cui al punto c);*

- *raggiungere, entro il 3° anno di impegno, un'incidenza di tali elementi compresa fra il 5 e il 10% della SAU aziendale e mantenere tale requisito fino alla conclusione del periodo di impegno;*

- *non distribuire sulle superfici interessate fertilizzanti, reflui zootecnici o fitofarmaci;*

- *nel caso di siepi, filari e boschetti realizzati utilizzando piantine acquistate, presentare all'Ente istruttore - allegata alla domanda o, a integrazione di questa, entro un termine stabilito dall'Ente istruttore - la relativa documentazione di acquisto.*

2.b.1) Requisiti degli elementi ambientali e paesaggistici ammissibili all'aiuto

2.b.1.1) Tipologia e dimensioni ammissibili.

Le formazioni arboree o arbustive devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato. Non è ammessa la presenza di cloni di pioppo ibrido euro-americano, ad eccezione degli ibridi geneticamente resistenti alla Marsonnina, né di alberi da frutto, tranne che in caso di conservazione di formazioni preesistenti e a condizione che essi costituiscano tratti lunghi meno di 30 metri e che la loro incidenza non superi il 20% della superficie totale dell'elemento considerato.

Le siepi di nuovo impianto dovranno essere costituite da almeno 4 diverse specie arbustive o arboree.

L'estensione di ciascuna macchia o boschetto non deve superare 0,5 ettari.
Le formazioni lineari (siepi, filari affiancati) devono presentare una larghezza massima di 30 metri.

Fra gli elementi paesaggistici ed eventuali superfici a bosco situate nelle vicinanze deve essere interposta una striscia coltivata larga almeno 30 metri. Al fine di favorire l'instaurarsi di una "rete ecologica", tale superficie potrà essere interrotta da formazioni lineari che fungano da raccordo fra gli elementi oggetto dell'azione e le superfici a bosco preesistenti.

Gli elementi paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita larga 2-4 metri. La fascia di rispetto può mancare soltanto nel caso di elementi preesistenti che si estendano fino ai confini del terreno condotto dal beneficiario, limitatamente al lato o ai lati disposti lungo tali confini.

In caso di mantenimento di formazioni preesistenti, il rispetto delle dimensioni massime di larghezza (elementi lineari) o di superficie (boschetti) non può essere ottenuto con l'eliminazione di alberi o arbusti.

Laghetti e stagni devono presentare una superficie minima di 0,25 ha, con presenza permanente o temporanea di acqua durante il corso dell'anno. Sono esclusi i bacini in cui sia praticata l'acquacoltura e quelli derivanti da cave di prestito.

b.1.2) Sesti di impianto

Nel caso di ripristino delle fallanze o di prolungamento di siepi o filari, si dovranno adottare le distanze di impianto che caratterizzano gli elementi preesistenti.

Nel caso di nuovi impianti dovrà essere rispettata la densità minima di almeno 50 piante ogni 100 metri per gli arbusti e di almeno 15 piante ogni 100 metri per le piante arboree.

b.2) Manutenzione

Sono ammesse le normali operazioni di potatura finalizzate al contenimento della fascia arbustiva periferica e all'ottenimento o al mantenimento della corretta forma della chioma, nonché di pulizia dei rami e/o branche morti o spezzati.

Il controllo dell'inerbimento della fasce di rispetto può essere attuato soltanto mediante sfalcio e/o trinciatura, lasciando l'erba sfalciata e/o trinciata sul posto; il primo taglio non potrà essere

effettuato prima della seconda decade di luglio per non danneggiare i nidiacei di varie specie di uccelli.

Nel caso di nuovi impianti (e anche di piante sparse collocate ad integrazione di siepi preesistenti) per i primi 3 anni il terreno dovrà essere mantenuto libero da infestanti mediante lavorazioni meccaniche o pacciamatura. Eventuali piante non attecchite devono essere rimpiazzate entro la primavera successiva.

Le superfici interessate dagli elementi paesaggistici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

c) Progetti collettivi

Le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti riguardanti più aziende agricole, predisposti anche congiuntamente da soggetti pubblici o privati (Province, Comunità Montane, Comuni, Organizzazioni professionali agricole, Associazioni di produttori, Associazioni ambientaliste, Comitati locali ecc.).

Tali progetti dovranno essere finalizzati alla conservazione o al ripristino, su scala territoriale più ampia di quella aziendale, delle "reti ecologiche" e degli aspetti tradizionali del paesaggio agrario. Essi dovranno comprendere la descrizione particolareggiata e la rappresentazione grafica degli interventi proposti, redatte da un professionista abilitato.

I progetti a prevalente connotazione paesaggistica dovranno specificare, inoltre, le modalità previste per favorire una fruizione ecocompatibile delle aree in questione. A questo scopo, ognuno di tali progetti dovrà indicare un itinerario, preferibilmente segnalato, che attraversi le aziende interessate o si snodi nelle loro immediate vicinanze e sia destinato a escursionisti che lo percorrano a piedi o con mezzi non motorizzati. Il progetto dovrà contenere la rappresentazione grafica del percorso, i principali motivi di attrattiva (luoghi di interesse paesaggistico, ambientale, culturale, produzioni tipiche...), le modalità pratiche di fruizione (es. "treno+bici"), le iniziative previste per far conoscere al pubblico tale opportunità.

La creazione di nuovi sentieri ed aree di sosta potrà essere ammessa soltanto se giudicata necessaria dall'Ufficio istruttore, a integrazione dei percorsi e delle aree di sosta preesistenti.

Le domande coinvolte in progetti approvati dall'Ente istruttore saranno considerate prioritarie e, qualora gli impegni siano stati rispettati, avranno diritto a ricevere una quota di premio supplementare.

d) Localizzazione

Tutto il territorio regionale, con area preferenziale la pianura e in particolare, entro tale fascia altimetrica, le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409 ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43 ("direttiva habitat").
La priorità attribuita alla pianura è giustificata dal fatto che in tale fascia altimetrica si manifesta la tendenza verso un impoverimento ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in misura più accentuata rispetto alla collina e la montagna.

e) Durata dell'impegno

Gli impegni assunti avranno una durata di 10 anni.
Nel rispetto dell'art. 23 del reg. (CE) 1257/99 e dell'art. 15 del reg. (CE) 1750/99, si ritiene infatti che l'esplicarsi degli effetti ambientali e paesaggistici dell'azione richieda il protrarsi dell'impegno per una durata superiore a quella minima (5 anni).

3 - Agevolazioni previste

Di seguito sono riportati i premi annui previsti (euro/mq), riferiti alle superfici effettivamente interessate dagli elementi ambientali e paesaggistici.

Il rispetto dei massimali annui di premio/ha, previsti dall'allegato al reg. (CE) 1257/99, verrà garantito in riferimento alla SAU aziendale, tenendo conto anche dei premi eventualmente percepiti dal beneficiario in virtù di altre azioni agroambientali.

Nella misurazione delle superfici viene considerata anche la fascia di rispetto inerbita, a condizione che occupi superficie potenzialmente coltivabile dal beneficiario. Se la fascia di rispetto supera la larghezza massima prevista la parte eccedente non viene conteggiata nel calcolo del premio.

Nel caso di filari impiantati su argini di risaia, viene considerata unicamente la superficie relativa all'argine, pur consentendo all'agricoltore il rafforzamento dello stesso.

3.1) Premi annuali per siepi, filari, boschetti (euro/mq)

3.1.1) Nuovi impianti

	Spese di impianto			
Anni di impegno	*piantine acquistate*	*piantine gratuite*	*manutenzione*	*compensazione(*)*
1°- 5°	*0,12*	*0,08*	*0,15*	*0,06*
6°- 10°			*0,08*	*0,06*

(*) compensazione delle perdite derivanti dalla mancata coltivazione di seminativi

3.1.2) Conservazione elementi preesistenti

Anni di impegno	*manutenzione*	*compensazione(*)*
1°-10°	*0,08*	*0,06*

(*) compensazione delle perdite derivanti dalla mancata coltivazione di seminativi

La manutenzione si riferisce alle superfici effettivamente occupate da siepi e filari; la compensazione si riferisce alla fascia di rispetto.

3.2) Stagni, laghetti, zone umide (euro/mq)

Anni di impegno	*realizzazione*	*manutenzione*	*compensazione(*)*
1-5°	*0,1*	*0,07*	*0,06*
6°-10°		*0,07*	*0,06*

(*) compensazione delle perdite derivanti dalla mancata coltivazione di seminativi

3.3) Premi annuali per sentieri realizzati nell'ambito di progetti di fruizione turistica (euro/mq)

Anni di impegno	*realizzazione*	*compensazione(*)*
1°	*0,02*	*0,06*
2°-10°		*0,06*

(*) compensazione delle perdite derivanti dalla mancata coltivazione di seminativi

3.4) Premio supplementare per la partecipazione a progetti collettivi

Per le domande inserite in progetti collettivi è prevista, a titolo di incentivo, una maggiorazione pari al 10% del premio.

Tale incentivo è giustificato dal fatto che, nel caso dei progetti collettivi, gli interventi attuati nelle aziende coinvolte vengono fra loro coordinati nell'ambito un disegno più ampio, determinando maggiori benefici ambientali, paesaggistici e sociali.

Non sono state previste differenze nella valutazione delle perdite di reddito delle aziende inserite in progetti di fruizione ecocompatibile, poiché non si ritiene che l'ipotizzato transito di escursionisti possa determinare benefici economici per le aziende attraversate o situate nelle immediate vicinanze del percorso.

4 - Indicatori di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

- *superfici oggetto dell'azione (previsione: 450 - 600 ha);*
- *numero di aziende aderenti (previsione 150 - 200).*

b) Indicatori di risultato

superficie interessata/SAU potenzialmente interessata (previsione 1 - 10%).

AZIONE F9

Allevamento di razze locali in pericolo di estinzione

1 - Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici:

Mantenere la consistenza di razze animali locali in pericolo di estinzione

b) Obiettivi operativi:

Mantenere il numero di capi delle diverse razze locali iscritti ai relativi Registri Anagrafici o Libri Genealogici.

c) Collegamenti con altre misure:

L'azione è in stretto collegamento con il sostegno allo sviluppo integrato delle aree rurali ed al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità rurali dell'asse II, sottoasse per la diversificazione produttiva ed economica ed il sottoasse per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni rurali.

All'interno del proprio asse si collega al sottoasse relativo all'utilizzo delle risorse naturali ed agricole ed al sottoasse relativo al sostegno al reddito per le aziende localizzate in zone svantaggiate.

2 - Descrizione tecnica della azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili

L'azione prevede l'erogazione di un premio agli allevatori che si impegnino ad allevare in purezza soggetti delle razze locali in pericolo di estinzione di cui all'allegata tabella.
I soggetti appartenenti alle razze di cui sopra, per beneficiare dell'aiuto, devono essere iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici.

b) Settori interessati

Allevamenti di bovini, ovini, caprini appartenenti alle razze locali indicate nella tabella allegata.

c) Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino e caprino delle razze interessate che adottino le azioni previste.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Gli animali appartenenti alle razze di cui sopra, per beneficiare dell'aiuto, devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico.

L'allevatore si impegna ad allevare i capi oggetto dell'aiuto in purezza.

3 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

L'azione prevede l'erogazione di un premio di 121 Euro/UBA/anno. La misura è giustificata dalla bassa redditività di queste razze peraltro allevate in zone montane e di collina ad agricoltura svantaggiata.

Tenuto conto del carico massimo di bestiame, secondo la buona pratica agricola, l'importo massimo erogabile per azienda non può superare la soglia di 423,5 Euro/ha/anno di superficie foraggera aziendale.

b) Importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Premio di 121 Euro/UBA/anno.

4 - Procedure

Modalità di attuazione : Misura a bando.

5 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

Come indicatori saranno utilizzati: il numero di beneficiari ed il numero di UBA per ogni razza.

Quantificazione della azione: il numero di beneficiari si stima sarà 450; mentre le UBA oggetto di premio si attesteranno intorno alle 6500.

b) Indicatori di risultato

Mantenimento del numero di capi di razze locali in pericolo di estinzione iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico.

Elenco delle specie e delle razze locali oggetto dell'azione F9

Specie	*Razza*
BOVINA	
	Pezzata Rossa D'Oropa
	Varzese o Tortonese
	Valdostana Pezzata Nera
OVINA	
	Sambucana
	Garessina
	Frabosana
	Saltasassi
	Tacola
	Delle Langhe
	Savoiarda
CAPRINA	
	Sempione
	Vallesana
	Roccaverano

Le specie e le razze indicate in tabella sono quelle a suo tempo individuate negli Atlanti etnografici delle popolazioni bovine, ovine e caprine allevate in Italia editi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR nel 1983. Per le suddette razze sono stati approvati i relativi Libri Genealogici o Registri Anagrafici.
Le schede sintetiche relative alle singole razze sono riportate in allegato. Tali schede fanno riferimento a dati del Dipartimento di Scienze Zootecniche dell'Università degli studi di Torino.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE E CONTROLLO DELLE INFESTANTI NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA F1 DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL PIEMONTE 2000-2006

OBIETTIVI

La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario ed alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.
Quando sono possibili tecniche o strategie diverse, occorre privilegiare quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minor impatto ambientale, nel quadro di una agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi andrà limitato ai casi dove non sia disponibile una efficace alternativa biologica o agronomica.

NORME TECNICHE

Le norme tecniche fanno riferimento ai principi della lotta integrata, tenendo conto che tale strategia si inserisce nel contesto più ampio della produzione integrata.
Tali "Norme tecniche" riguardano tutte le colture oggetto della misura ed evidenziano le avversità riconosciute come pericolose per le singole colture.

A) NECESSITÀ' O MENO DI INTERVENIRE E SCELTA DEL MOMENTO OTTIMALE

Gli interventi fitoiatrici sono giustificati in funzione della stima del rischio di danno. La valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio- epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi.
L'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità: la giustificazione degli interventi è conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazioni di carattere zonale per aree omogenee.

A1) Criteri fondamentali per la difesa dai fitofagi

1. *Per ciascuna coltura sono individuati i fitofagi maggiormente pericolosi ed altri, di minore importanza, a diffusione occasionale e/o caratteristici di specifici ambiti territoriali.*
2. *La presenza degli stadi dannosi dei fitofagi e, soprattutto, il relativo livello di densità è valutato attraverso specifici metodi di campionamento. Questo criterio si traduce nell'applicazione del concetto di "soglia economica di intervento". Tali soglie si riferiscono a condizioni "normali" delle colture, intendendo così una condizione di ordinarietà a livello di vigore vegetativo, produzione, bilancio idrico, pressione parassitaria negli anni precedenti ecc.*

3. *E' necessario verificare la presenza di eventuali antagonisti naturali e del rapporto che intercorre con la specie fitofaga: questo aspetto va preso in considerazione anche in relazione alla scelta di principi attivi selettivi.*
4. *Il momento ottimale di intervento viene individuato in relazione a:*

- *andamento delle infestazioni;*
- *stadio di sviluppo della specie dannosa e suo grado di pericolosità;*
- *presenza contemporanea di più specie dannose;*
- *caratteristiche dei principi attivi, loro efficacia e meccanismo di azione in relazione ai diversi stadi di sviluppo dei fitofagi;*
- *andamento meteorologico e previsioni del tempo.*

5.Si privilegiano le tecniche di lotta biologica o integrata ed i mezzi agronomici a basso impatto ambientale.

A2) Criteri fondamentali per la difesa dalle malattie

L'elevata pericolosità di alcune malattie infettive rende quasi sempre impossibile subordinare i trattamenti all'accertamento dei sintomi macroscopici dell'avversità e obbliga alla messa in atto di valutazioni previsionali, riservando la strategia dell'inizio dei trattamenti dopo la comparsa dei sintomi ai patogeni a basso rischio epidemico. Diversi sono quindi gli approcci sulla base dei quali sono impostati i conseguenti programmi di difesa:

1.Modelli previsionali – Si basano su considerazioni e calcoli impostati fondamentalmente sull'analisi combinata della sensibilità fenologica e degli eventi meteo-climatici necessari per la manifestazione dei processi infettivi o ne valutino il successivo sviluppo. Differenti sono i modelli previsionali utilizzabili, alcuni in grado di stimare il livello di rischio ed altri il momento ottimale per l'esecuzione dell'intervento anticrittogamico (es. Tabella di Mills per la ticchiolatura del melo e "Regola dei tre dieci" per la peronospora della vite).

2. Valutazioni previsionali empiriche – Relativamente ai patogeni per i quali non sono disponibili precise correlazioni tra fattori meteo-climatici ed inizio dei processi infettivi si possono mettere in atto valutazioni empiriche, meno puntuali, ma sempre imperniate sull'influenza che l'andamento climatico esercita sull'evoluzione della maggior parte delle malattie (es. moniliosi, muffa grigia) e utili per la razionalizzazione dei trattamenti: strumenti fondamentali per l'applicazione di tali strategie sono la disponibilità di attendibili previsioni meteorologiche ed efficaci strumenti per la diffusione delle informazioni.

3. Accertamento dei sintomi delle malattie – Questa strategia, che sarebbe risolutiva per la riduzione dei trattamenti cautelativi, può essere applicata per i patogeni caratterizzati da una azione dannosa limitata e comunque non troppo repentina (es. oidio su colture erbacee e anche su colture arboree in condizioni non favorevoli allo sviluppo delle epidemie, ruggini, cercosporiosi, alternariosi, septoriosi). Lo sviluppo di tale strategia è condizionato dalla disponibilità di

anticrittogamici endoterapici ed alla definizione di soglie di intervento che consentono una ulteriore ottimizzazione dei programmi di difesa.

4. Utilizzo di altri mezzi – Ricorso a varietà resistenti o tolleranti alle malattie e/o agli anticrittogamici ammessi dal Reg. .CEE n° 2092/91 e successivi aggiornamenti.

A3) Criteri fondamentali per il controllo delle infestanti

Anche per il controllo delle infestanti gli interventi sono orientati nei confronti di bersagli precisamente individuati e valutati.

I criteri di valutazione sono:

1. *Previsione della composizione floristica – Si basa su osservazioni fatte nelle annate precedenti e/o su valutazioni di carattere zonale sulle infestanti che maggiormente si sono diffuse sulle colture in atto. Con questo metodo si dovrebbe definire la probabile composizione floristica nei confronti della quale impostare le strategie di diserbo più opportune. Tale approccio risulta indispensabile per impostare eventuali interventi di diserbo nelle fasi di pre-semina e pre-emergenza.*
2. *Valutazione della flora infestante effettivamente presente – E' da porre in relazione alla previsione e serve per verificare il tipo di infestazione effettivamente presente e per la scelta delle soluzioni e di prodotti da adottare, in particolare in funzione dei trattamenti di post-emergenza.*
3. *Interventi – Vengono privilegiati gli interventi di diserbo meccanico e fisico o interventi chimici localizzati (es. diserbo sulle file nel caso delle sarchiate).*

B) INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI DI DIFESA

La scelta e l'applicazione dei mezzi di intervento non tengono conto solo degli aspetti fitoiatrici ed economici, ma sono subordinati ai possibili effetti negativi sull'uomo e sugli ecosistemi.

Sono utilizzati due livelli di scelta:

- *selezione qualitativa dei mezzi di difesa;*
- *ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione.*

B1) SELEZIONE QUALITATIVA DEI MEZZI DI DIFESA

Nella individuazione dei mezzi di intervento sono privilegiati i seguenti aspetti:

1. *scelta di varietà resistenti o tolleranti alle avversità;*
2. *utilizzazione di materiale di propagazione sano;*
3. *adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno, ecc.);*

4. *mezzi fisici (es. solarizzazione del terreno);*
5. *mezzi biotecnici (es. antagonisti, attrattivi, ecc.);*
6. *prodotti naturali a basso impatto ambientale. A tale proposito si precisa che possono essere utilizzati tutti i principi attivi previsti dal Reg. CEE 2092/91 e successivi aggiornamenti a condizione che siano regolarmente registrati in Italia.*

Per quanto riguarda i prodotti di sintesi, la selezione è imperniata sulla considerazione dei diversi aspetti che concorrono a definirne il profilo.

Il criterio di scelta dei prodotti fitosanitari è il seguente:

- *individuazione di quelli che possiedono una buona efficacia nei confronti delle avversità e che si inseriscono, per le loro caratteristiche tecniche, nella strategia di intervento specificatamente individuata;*
- *diminuzione dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente selezionando i prodotti fitosanitari che risultano a minor impatto:*
- *aumento dell'attività degli organismi utili, con il ricorso a prodotti fitosanitari più selettivi.*

In particolare le caratteristiche dei prodotti fitosanitari prese in considerazione allo scopo di individuare il miglior compromesso fra salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dell'uomo e le esigenze applicative sono:

- *efficacia nei confronti dell'avversità;*
- *selettività per la coltura;*
- *rischio tossicologico per l'uomo sia per quanto rigurda gli effetti a breve termine (tossicità acuta) che quelli a lungo termine (tossicità cronica);*
- *selettività nei confronti degli organismi utili;*
- *persistenza nell'ambiente e sugli organismi vegetali;*
- *mobilità nel suolo;*
- *residualità sulla coltura con particolare riferimento alla parte edule;*
- *rischi di resistenza;*
- *formulazione;*
- *miscibilità.*

In particolare per quanto riguarda gli aspetti eco-tossicologici gli elementi presi in considerazione sono i seguenti:

1. *<u>Tossicità per l'uomo</u> – Per il rischio tossicologico acuto sono esclusi o limitati fortemente i prodotti classificati T (tossici) e T+ (molto tossici) e limitati quelli classificati Xn (nocivi) preferendo l'impiego di prodotti classificati Xi e NC (meno tossici). Relativamente ai rischi di tossicità cronica sono poste limitazioni sia qualitative che quantitative all'uso dei prodotti per i*

quali non siano chiaramente esclusi "indizi di pericolosità".

Nelle valutazione sono inoltre prese in considerazione significative differenze nei valori dell'ADI (acceptable daily intake).

2. *Dannosità all'agroecosistema – Si considera in particolare la selettività per gli organismi utili specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose, nonché sulla produttività (pronubi); vengono limitati inoltre i prodotti fitosanitari che hanno evidenziato problemi di inquinamento ad ampio raggio da deriva.*
3. *Residualità sui prodotti alimentari – Tale aspetto costituisce un elemento di utile valutazione per il posizionamento dei principi attivi nell'ambito delle strategie di intervento; viene data preferenza a quei principi attivi che abbiano minore periodo di carenza o viene adottato un periodo di sicurezza più cautelativo rispetto a quello definito in etichetta.*
4. *Comportamento nell'ambiente –Si considera la persistenza di un principio attivo nel terreno insieme alle caratteristiche di mobilità nel suolo nonché nelle acque. Tali aspetti risultano determinanti per gli erbicidi, per i quali ci si è orientati verso prodotti a limitata persistenza che assicurino l'attività solo per il periodo necessario a garantire il contenimento delle infestanti sulla coltura in atto: questo criterio di selezione si ripercuote anche sulla scelta delle strategie d'intervento. Infatti, quando tecnicamente praticabile, al fine di contenere l'impiego dei prodotti residuali si tende a preferire gli interventi di post-emergenza (per lo più fogliari e sistemici) a quelli di pre-emergenza.*

B2) OTTIMIZZAZIONE DELLE QUANTITA' E DELLE MODALITA' DI DISTRIBUZIONE

I diversi mezzi di lotta devono essere applicati adottando tecniche che consentano di ridurre al minimo indispensabile le quantità necessarie per l'espletamento dell'attività fitoiatrica nonché la dispersione nell'ambiente. Questo obbiettivo può essere perseguito attraverso l'ottimizzazione dei parametri di distribuzione.

A tale fine il più efficace e immediato modo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è sicuramente rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici efficienti e correttamente tarate e regolate sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un'ottimale azione antiparassitaria. In generale la giustificazione degli interventi e di per se l'intera applicazione dei criteri generali determina una riduzione delle quantità di principio attivo impiegate per unità di superficie, attraverso una riduzione del numero complessivo degli interventi.

Per quanto riguarda il diserbo è obbligatorio, quando tecnicamente e operativamente fattibile, ridurre la quantità di principio attivo per unità di superficie ricorrendo a distribuzioni tempestive (es. microdosi) e localizzate sul bersaglio (es. pre-emergenza di alcune colture sarchiate).

E' necessario sottoporre le attrezzature aziendali per la distribuzione dei prodotti fitosanitari a periodica verifica e taratura.

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.G

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

(Artt. 25-28 del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: I "Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale"**

***Misura:* G**

***Titolo*: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo VII, articoli 25-28**

***Costo totale della misura:* 142,85 MEURO**

***Costo pubblico della misura:* 50 MEURO**

***Costo a carico del FEOGA*: 16,88**

1.- Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici:

- ammodernamento degli impianti di trasformazione agroindustriale;
- ammodernamento degli impianti di commercializzazione agroindustriale;
- aumento della produzione di qualità commercializzata, in particolare dei prodotti tipici e di qualità legati al territorio.

b) Obiettivi operativi

- incentivazione di investimenti negli impianti di trasformazione;
- incentivazione di investimenti negli impianti di commercializzazione;
- introduzione di sistemi per il controllo della qualità dei prodotti.

c) Collegamenti con altre misure e coerenza con la strategia

La misura trova collegamenti (interazione) in particolare con la misura degli investimenti aziendali, in quanto sono gli investimenti delle imprese agroindustriali ad influenzare i sentieri di sviluppo produttivo ed economico delle aziende agricole; al contempo un maggiore orientamento al mercato delle imprese agricole locali contribuisce all'evoluzione strutturale della trasformazione e commercializzazione agroindustriale. Da tali relazioni possono scaturire elevate condizioni di competitività per il sistema agricolo ed agroindustriale, da consolidare e migliorare con gli investimenti delle imprese agricole e quelle della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alle misure del presente PSR.

***2 Descrizione tecnica della misura*:**

a) Tipologia degli interventi ammissibili

- realizzazione, ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento tecnologico di centri di deposito, confezionamento e imballaggio, finalizzati alla concentrazione di prodotti agricoli, semilavorati o lavorati, provenienti da più aziende agricole o di trasformazione e destinati alla commercializzazione verso clienti intermedi, anche mediante l'utilizzo di unità di trasporto adattabili alla movimentazione intermodale;

- investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali o investimenti intesi a superare i requisiti minimi in vigore in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- investimenti intesi a superare i requisiti minimi in vigore in materia di sicurezza sul lavoro;
- investimenti per recupero sottoprodotti e smaltimento di rifiuti di provenienza agroindustriale purché effettuati nell'ambito delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- investimenti per nuove tecnologie;
- investimenti hardware e software informatici;
- investimenti materiali finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità, eco gestione ed audit e adesione a norme UNI EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale).

Le spese ammissibili riguardano:
a) la costruzione, l'acquisizione e il miglioramento di beni immobili, escluso l'acquisto dei terreni ;
b) le macchine e le attrezzature nuove, compresi i programmi informatici; può essere ammissibile l'acquisto di veicoli e di container specializzati per il trasporto di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese della distribuzione, purché trattasi di veicoli e di container direttamente e esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti;
c) le spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, oltre alle spese di cui alle lettere a) e b) e fino ad un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.

Risultano esclusi:
- prodotti provenienti da paesi terzi;
- investimenti che non concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola interessati;
- investimenti a livello di commercio al dettaglio;
- l'acquisto di motrici di trasporto;
- investimenti non ammortizzabili.

Non viene altresì concesso alcun sostegno per:
- investimenti che contravvengano ai divieti od alle restrizioni stabiliti nelle organizzazioni comuni di mercato; nello specifico, non saranno ammessi a finanziamento investimenti che comportino il superamento delle limitazioni comunitarie esistenti nei diversi settori;
- investimenti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione e sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;
- iniziative volte a sostenere progetti di ricerca o la promozione dei prodotti agricoli.

b) Settori interessati al sostegno degli investimenti: Criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1257/99 e dall'articolo 22 par. 1 del Reg. (CE) n. 1750/99, par. 2.
Nel paragrafo 5.1.3.2.10. sono stati individuati, a seguito di un'approfondita analisi della situazione e delle prospettive di medio-lungo periodo del sistema agricolo ed agroalimentare piemontese al fine di verificare l'esistenza di reali sbocchi di mercato, i settori, comparti e i prodotti suscettibili di sostegno agli investimenti da parte del PSR di sostegno per la fase (livello) della produzione agricola e per la fase (livello) della trasformazione e della commercializzazione.

Di seguito per ciascuno dei settori, comparti e prodotti prescelti come suscettibili di sostegno sono riportati i criteri di scelta per la fase della trasformazione e commercializzazione, con specificazione, secondo i casi, degli investimenti ammissibili, degli investimenti ammissibili a determinate condizioni, degli investimenti non ammissibili. Alla successiva lettera f) sono riportati alcuni livelli di criteri di priorità.
Tra i settori produttivi suscettibili di sostegno agli investimenti non compaiono l'acquacoltura ed i relativi interventi di trasformazione e di commercializzazione, in quanto trattasi nella fattispecie di settore escluso dal campo di applicazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/99 e finanziabile tramite lo SFOP, di cui al reg. (CE) n. 1263/99.

I criteri di priorità degli investimenti della trasformazione e commercializzazione sono oggetto di trattazione in termini generali alla lettera f) "Criteri di priorità" del paragrafo 4. della misura "g" Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Criteri oggettivi di priorità potranno essere individuati e quantificati nelle "Istruzioni per l'applicazione del Piano" e/o nei bandi, tenendo conto in particolare di quanto disposto dall'articolo 37 parag. 4 del Regolamento (CE) n. 1257/99.

1. SETTORE CEREALI E RISO

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili

1. *gli investimenti materiali finalizzati al miglioramento tecnologico, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi di legge in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, senza aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *gli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione di produzioni biologiche (Reg. CEE n. 2092/91), senza aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
2. *gli investimenti finalizzati alla trasformazione di prodotti a DOP/IGP nel comparto risicolo, senza aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
3. *Gli investimenti finalizzati all'adeguamento tecnologico e strutturale di impienti di lavorazione e di immagazzinamento dell'industria molitoria e di riserie, a condizione che non comportino un aumento della capacità di lavorazione e di immagazzinamento complessiva aziendale preesistente.*
4. *gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di più strutture (impianti) di lavorazione e di immagazzinamento dell'industria molitoria e di riserie, a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala e che non comportino un aumento della capacità di lavorazione e di immagazzinamento complessiva aziendale preesistente.*

5. *gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di più strutture (impianti) di essiccazione, stoccaggio e condizionamento dei cereali, a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala e che non comportino un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente.*
6. *gli investimenti riguardanti la realizzazione di nuove strutture (impianti) ed ampliamento di essiccazione, stoccaggio e condizionamento dei cereali, a condizione che una o più preesistenti strutture, singole o collettive, esistenti non siano adeguabili dal punto di vista tecnico, economico, degli standard della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale e delle condizioni igienico-sanitarie dei prodotti e che non si abbia aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale preesistente.*
7. *gli investimenti per la produzione di mangimi a base prevalente di cereali per l'alimentazione degli animali, a condizione che siano realizzati da imprese che garantiscano il controllo della filiera, e cioè garantiscano che gli stessi produttori di base, che forniscono la maggior parte delle materie prime all'unità (impianti) di trasformazione per la produzione di mangime, utilizzino la parte prevalente del prodotto trasformato e che non vi sia aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale preesistente.*

Investimenti non ammissibili
1. investimenti riguardanti la realizzazione di nuove strutture (impianti) di lavorazione e di immagazzinamento, nonché ampliamenti, riattivazioni e trasferimenti.
2. investimenti riguardanti le malterie, l'amido e prodotti derivati.

2. SETTORE LATTIERO CASEARIO VACCINO E BUFALINO

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili
nel comparto del latte bufalino tutti gli investimenti materiali, anche se tali investimenti comportano un aumento della capacità di trasformazione aziendale.

Investimenti ammissibili a determinate condizioni
1. *nel comparto del latte vaccino tutti gli investimenti materiali, a condizione che si tratti di prodotti biologici (Reg. CE n. 1804/99), di prodotti di qualità riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria esistente (DOP, IGP), di latte fresco pastorizzato, di prodotti tradizionali e a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione e conservazione aziendale; un aumento della capacità di lavorazione e conservazione aziendale è ammessa solo nel caso di investimenti relativi ai formaggi Toma Piemonte DOP, Bra DOP, Raschera DOP e Castelmagno DOP ed allo yougurt.*
2. *nel comparto del latte vaccino tutti gli investimenti materiali relativi a prodotti freschi, a condizione che essi non comportino aumento della capacità di trasformazione aziendale e a condizione che essi comportino una parte rilevante di innovazione tecnologica di processo e di prodotto in corrispondenza dell'evoluzione della domanda finale ed intermedia.*

Investimenti non ammissibili
1. *investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi.*
2. *investimenti che riguardano siero in polvere, burro, latte UHT, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati.*

3. *investimenti nel comparto lattiero-caseario bovino che comportino il superamento dell'insieme dei quantitativi individuali di riferimento di cui dispongono, nell'ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all'unità di trasformazione.*

3. SETTORE LATTIERO CASEARIO OVICAPRINO

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili

1. *sono ammissibili tutti gli investimenti materiali finalizzati al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale, in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene.*

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *tutti gli investimenti riguardanti formaggi DOP (Murazzano e Robiola di Roccaverano) e di formaggi tradizionali freschi, anche se comportano un incremento della capacità di trasformazione aziendale.*

4. SETTORE OLEAGINOSE (SEMI DI COLZA, FAVE DI SOIA, SEMI DI GIRASOLE) E PROTEAGINOSE

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, a condizione che essi non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
2. *gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di strutture (impianti) di lavorazione e di immagazzinamento, a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala e che non comportino un aumento della capacità di trasformazione e di immagazzinamento complessiva aziendale preesistente.*

3. *gli investimenti materiali finalizzati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici, di cui al Reg. (CEE) n. 2091/92, a condizione che essi non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
4. *gli investimenti materiali finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie (quali, per esempio, l'estrazione dell'olio con pressione a freddo), a condizione che essi non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*

Investimenti non ammissibili

1. *investimenti riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di estrazione e di immagazzinamento, nonché ampliamenti, riattivazioni e trasferimenti*

5. SETTORE VINO E ALCOLI

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, a condizione che essi non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
2. *investimenti che riguardino uve e vini di qualità riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria esistente (VQPRD), a condizione che essi non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
3. *investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di strutture di trasformazione e di conservazione, a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala e – e a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
4. *investimenti finalizzati alla riqualificazione aziendale con l'utilizzazione di prodotti provenienti da aziende biologiche, ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
5. *sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla produzione di succhi di uva solo nel caso di prodotti provenienti da aziende biologiche, ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91, e da aziende di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Investimenti non ammissibili

investimenti che non riguardino uve e vini di qualità riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria esistente (VQPRD).

6. SETTORE CARNE BOVINA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *gli investimenti materiali realizzati da strutture di lavorazione e preparazione delle carni finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, ai sensi del reg.. CEE n. 820/97 e successive modificazioni ed integrazioni, all'attuazione di piani di autocontrollo certificati ai sensi della norma UNI 10854, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di produzione aziendale e a condizione che gli investimenti riguardino prodotti in linea con la evoluzione della domanda intermedia e finale.*
2. *investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di unità di trasformazione (lavorazione e preparazione) di prodotti in linea con l'evoluzione dei consumi, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di produzione aziendale e a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala.*
3. *sono ammissibili tutti gli investimenti materiali realizzati da strutture di macellazione delle carni finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, ai sensi del reg. CEE n. 820/97 e successive modificazioni ed integrazioni, all'attuazione di piani di autocontrollo certificati ai sensi della norma UNI 10854, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che i macelli abbiano una capacità pari o superiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne bovina e che non vi sia un aumento della capacità di macellazione aziendale; come regola generale valida anche per le altre specie si precisa che la capacità di macellazione può essere relativa anche alla sommatoria di carni derivanti da più specie macellabili nello stesso impianto.*
4. *investimenti di miglioramento tecnologico, impiantistico e strutturale in impianti con capacità inferiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne bovina, a condizione che non vi sia aumento della capacità produttiva aziendale e che gli investimenti siano legati alla introduzione in azienda di sistemi volontari di tracciabilità delle carni.*
5. *investimenti di miglioramento tecnologico, impiantistico e strutturale in impianti con capacità inferiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne bovina, a condizione che non vi sia*

aumento della capacità produttiva aziendale e che sia prevista la riqualificazione aziendale verso l'utilizzazione di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, di cui al Reg. (CE) n. 1804/99.

6. *sono ammissibili gli investimenti in impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti degli allevamenti e di macellazione;*
7. *sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di unità di macellazione, a condizione che la nuova unità abbia una capacità di macellazione pari o superiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne bovina, che essi non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione preesistente e che prevedano il conseguimento di economie di scala; nelle aree svantaggiate di cui all'art. 18 del reg. (CE) n. 1257/99 sono ammissibili investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di più unità di macellazione, a condizione che non vi sia aumento della capacità produttiva aziendale preesistente.*

Investimenti non ammissibili

1. *nuovi impianti di macellazione che determinino un aumento della capacità complessiva di macellazione.*
2. *investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento.*
3. *investimenti negli impianti di macellazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, salvo quando non siano necessari per il normale funzionamento degli impianti.*
4. *investimenti negli impianti di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, salvo quando non siano necessari per il normale ciclo di lavorazione-stoccaggio.*

7. SETTORE CARNE SUINA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *gli investimenti materiali realizzati da unità di trasformazione e preparazione delle carni finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, all'attuazione di piani di autocontrollo certificati ai sensi della norma UNI 10854, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione e conservazione.*

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *investimenti realizzati da unità di macellazione delle carni finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di*

produzione, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, all'attuazione di piani di autocontrollo certificati ai sensi della norma UNI 10854, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che i macelli abbiano una capacità pari o superiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne suina e che non vi sia un aumento della capacità di macellazione aziendale; come regola generale valida anche per le altre specie si precisa che la capacità di macellazione può essere relativa anche alla sommatoria di carni derivanti da più specie macellabili nello stesso impianto.

2. *gli investimenti in impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti degli allevamenti e di macellazione;*
3. *gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e concentrazione di unità di macellazione, a condizione che la nuova unità abbia una capacità di macellazione pari o superiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne suina e che gli investimenti non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione preesistente e che prevedano il conseguimento di economie di scala.*
4. *sono ammissibili gli investimenti realizzati da unità di macellazione con capacità inferiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne suina a condizione che –l'impresa trasformi in prodotti finiti almeno l'80% dei capi macellati.*

Investimenti non ammissibili

1. *nuovi impianti di macellazione che determinino un aumento della capacità complessiva di macellazione.*
2. *investimenti riguardanti impianti con capacità di macellazione inferiore a 30.000 q di peso morto/anno di carne suina.*
3. *investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento.*
4. *investimenti negli impianti di macellazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, salvo quando non siano necessari per il normale funzionamento degli impianti.*
5. *investimenti negli impianti di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, salvo quando non siano necessari per il normale ciclo di lavorazione-stoccaggio.*

8. SETTORE CARNE OVICAPRINA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili

1. *gli investimenti materiali realizzati da unità di trasformazione e preparazione delle carni finalizzati all'aumento della capacità di conservazione della carne, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura*

delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali.

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *gli investimenti materiali realizzati da unità di macellazione finalizzati all'aumento della capacità di conservazione della carne, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione preesistente.*
2. *sono ammissibili gli investimenti in impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti degli allevamenti e di macellazione;*
3. *sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e concentrazione di unità di macellazione, a condizione che sia previsto il conseguimento di economie di scala e che gli investimenti non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione preesistente*
4. *sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e concentrazione di unità di lavorazione, a condizione che sia previsto il conseguimento di economie di scala.*

9. SETTORE CARNI AVICOLE, CUNICOLE E DI STRUZZO

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *sono ammissibili tutti gli investimenti di unità di trasformazione e preparazione delle carni finalizzati all'ottenimento di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni) in linea con l'evoluzione dei consumi al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, alla introduzione di un sistema di etichettatura delle carni di pollame a fini di tracciabilità del prodotto ai sensi del Reg. (CEE) n. 1538/91, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli*

animali, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della produzione aziendale.

2. *sono ammissibili tutti gli investimenti materiali di unità di macellazione, all'aumento della capacità di conservazione della carne al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, alla introduzione di un sistema di etichettatura delle carni di pollame a fini di tracciabilità del prodotto ai sensi del Reg. (CEE) n. 1538/91, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di macellazione.*
3. *investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed alla concentrazione di unità di macellazione, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di macellazione e che prevedano il conseguimento di economie di scala.*
4. *investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed alla concentrazione di unità di lavorazione, a condizione che sia previsto il conseguimento di economie di scala e che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di produzione.*
5. *investimenti di realizzazione, adeguamento/ampliamento nel caso di impianti di macellazione degli struzzi, a condizione che l'adeguamento degli impianti risponda alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad esempio, introduzione di idonei sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurne lo stress).*

Investimenti non ammissibili
nuovi impianti di macellazione che determinino un aumento della capacità complessiva di macellazione.

11. SETTORE PATATE

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni
sono ammissibili tutti gli investimenti materiali finalizzati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche, all'ampliamento ed adeguamento di strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione, all'ampliamento e ristrutturazione di strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione, ad incrementare la capacità di trasformazione nel caso di prodotti innovativi, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al milgioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE

n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione e conservazione aziendale.

Investimenti non ammissibili
investimenti riguardanti la fecola ed i prodotti derivati dalla fecola-.

12. SETTORE FLOROVIVAISMO

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili
sono ammissibili tutti gli investimenti materiali finalizzati al miglioramento od alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione, alla riorganizzazione delle strutture di commercializzazione all'ingrosso esistenti, al miglioramento della presentazione dei prodotti, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti,, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene.

Investimenti ammissibili a determinate condizioni
sono ammissibili gli investimenti per nuovi impianti all'ingrosso, a condizione che siano gestiti da imprese in grado di esercitare il controllo della filiera, di realizzare oltre ai servizi tradizionali altri servizi (ad esempio di informatizzazione, di intermediazione con gli operatori interni ed esteri) e di garantire una maggiore efficienza nell'adeguamento dell'offerta al mercato e nelle strutture di orientamento (ad esempio, selezione, mantenimento prodotto in celle frigorifere, controllo fitosanitario, shelf life del prodotto, packaging).

13. SETTORE UOVA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *gli investimenti materiali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti, al miglioramento e controllo della qualità e della presentazione dei prodotti, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene. a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di calibrazione e condizionamento delle uova.*

2. *sono ammissibili tutti gli investimenti finalizzati alla produzione di ovoprodotti a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione e conservazione aziendale.*
3. *sono ammissibili tutti gli investimenti finalizzati alla trasformazione di produzione biologiche (Reg. CE n. 1804/99) a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione e conservazione aziendale.*

Investimenti ammissibili a determinate condizioni
gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di unità trasformazione, a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala e che non comportino un aumento della capacità di trasformazione preesistente.

Investimenti non ammissibili
investimenti finalizzati a potenziare le capacità di calibrazione e condizionamento delle uova e di produzione di ovoprodotti.

14. SETTORE PIANTE OFFICINALI E MEDICINALI

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili
1. *gli investimenti materiali all'adeguamento di impianti esistenti, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti,, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, anche se comportano un aumento della capacità di lavorazione e commercializzazione dei prodotti.*
2. *finalizzati alla realizzazione di nuovi strutture (unità) di trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti, alla realizzazione di nuovi prodotti.*
3. *gli investimenti finalizzati alla trasformazione di produzione biologiche (Reg. CE n. 2092/91).*

15. SETTORE MIELE

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili
1. *sono ammissibili tutti gli investimenti materiali finalizzati all'adeguamento di impianti esistenti, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti,, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di*

requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene.

2. *sono ammissibili finalizzati alla realizzazione od all'adeguamento di strutture destinate alle varie fasi della lavorazione (locali smielatura, stoccaggio prodotti)*
3. *sono ammissibili finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti.*
4. *sono ammissibili finalizzati al miglioramento delle condizioni di smielatura e invasettamento.*

16. SETTORE ORTOFRUTTA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

I criteri di scelta del presente settore tengono conto delle eccezioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 ed espresse nel paragrafo 12.5.

Prodotti orticoli e frutticoli freschi
Investimenti ammissibili a determinate condizioni
nel caso delle specie orticole e frutticole tutti gli investimenti materiali finalizzati all'adeguamento e alla razionalizzazione e concentrazione di impianti di lavorazione, condizionamento, conservazione e commercializzazione esistenti, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione, condizionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti; un aumento della capacità di lavorazione, condizionamento, conservazione e commercializzazione è ammissibile soltanto per i seguenti prodotti: melone, zucchino, fagiolo fresco, cavolfiore estivo, asparago, fragole e piccoli frutti (mirtillo e lampone).

Nocciolo
Investimenti ammissibili a determinate condizioni
gli investimenti materiali negli impianti di lavorazione, essiccazione, conservazione e commercializzazione esistenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, anche se gli investimenti comportano un aumento della capacità di lavorazione, essiccazione, conservazione e commercializzazione.

Prodotti trasformati

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, a condizione a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità della capacità di trasformazione; un aumento della capacità di trasformazione è ammissibile soltanto nel caso di prodotti innovativi in linea con le tendenze dei consumi finali ed intermedi.*
2. *gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e concentrazione di unità di trasformazione e commercializzazione, a condizione che gli investimenti prevedano il conseguimento di economie di scala e che non comportino un aumento della capacità di trasformazione; un aumento della capacità di trasformazione è ammissibile soltanto nel caso di prodotti innovativi in linea con le tendenze dei consumi finali ed intermedi.*

Investimenti non ammissibili

1. *investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento.*
2. *investimenti volti ad aumentare le capacità di lavorazione e trasformazione di pomodoro, pesche e pere sciroppate; in ogni caso è obbligatorio il rispetto delle quote e dei limiti produttivi stabiliti dalle o.c.m..*

c) Beneficiari

Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese che:

- dimostrino di essere in condizioni di redditività economica, tali da garantire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese stesse, e di essere in equilibrio finanziario;

- che rispettino gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;

- che rispettino - i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

1. Altri requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

- *proporre investimenti riguardanti prodotti, di provenienza comunitari, dell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca;*
- *l'intervento deve riguardare di norma un solo settore; sono ammessi tuttavia progetti presentati da imprese che trasformano e commercializzano in un'unica unità produttiva polivalente prodotti di qualità e produzioni provenienti dall'agricoltura biologica, ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale, nonché prodotti tradizionali;*
- *gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di base interessati e pertanto devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti ai vantaggi economici che da essi derivano;*

- *le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;*
- *le imprese per dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario debbono esibire in sede di presentazione della domanda un indice di redditività dell'impresa, riferito agli ultimi 3 anni; le "Istruzioni operative per l'applicazione del piano" individueranno tale indice di redditività, che, adattato alle diverse tipologie di imprese, dovrà consentire di evidenziare la capacità della gestione operativa delle imprese di produrre reddito, in grado di reintegrare il capitale fisico consumato nel processo produttivo, di far fronte agli oneri finanziari ed al pagamento delle imposte;*
- *le imprese devono dimostrare di rispettare i requisiti minimi in materia di igiene, ambiente e benessere degli animali, come meglio precisato alla successiva lettera d.2);*
- *il legale rappresentante di imprese non cooperative di prima e seconda trasformazione ed il legale rappresentante di cooperative di prima e seconda trasformazione, nel caso di acquisti di prodotto da terzi non soci, in sede di presentazione della domanda devono allegare copia conforme di accordi e/o di contratti di fornitura dei prodotti almeno triennali, con valenza giuridica, e stipulati con produttori agricoli singoli od associati, e devono impegnarsi a presentare all'atto dell'accertamento dello stato finale accordi e/o contratti eventualmente aggiuntivi o sostitutivi di quelli esibiti in sede di presentazione della domanda, come precisato al successivo parag. 3 (Criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari);*
- *le imprese devono dimostrare esibendo idonea documentazione di essere in regola con le normative sulla sicurezza sul lavoro*
- *il titolare dell'impresa beneficiaria deve impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione dei beni finanziati e cioè a non distogliere dalla prevista destinazione dalla data dell'accertamento dello stato finale dei lavori per 10 anni gli immobili ammessi a contributo e per 5 anni dalla stessa data gli impianti, i macchinari e le attrezzature;*
- *le imprese devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;*
- *le imprese devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;*
- *le imprese devono dimostrare la cantierabilità del progetto di cui si chiede il finanziamento, vale a dire devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni per la produzione e per la edificazione, entro il termine che sarà stabilito dall'Ente che istruisce il progetto.*
- *le imprese devono impegnarsi a rendere disponibili i dati della contabilità a fini statistici e i monitoraggio fisico e finanziario.*

d.2) Requisiti minimi in materia dl ambiente igiene e benessere degli animali nell'ambito del regolamento di sviluppo rurale

I requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali costituiscono delle condizioni di ammissibilità e si intendono soddisfatti quando vi è il rispetto, da parte delle imprese beneficiarie della presente misura, delle normative obbligatorie, nazionali e comunitarie vigenti al momento in cui viene presa la decisione di concedere il sostegno.

Ciascuna normativa prevede adempimenti amministrativi (denuncie di attività, autorizzazioni generali ed autorizzazione preventiva, ecc.) ed adempimenti tecnici (rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione, divieto di uso di certe sostanze, ecc.)

Il requisito sarà autocertificato da parte della impresa beneficiaria e verificato dalla Regione con controlli a campione pari al 5% del totale. La Regione prevede al riguardo l'adozione di un efficace sistema di controlli nonché di sanzioni, che saranno precisati, oltre a quanto riportato in generale nei paragrafi 12.3.2. e 12.3.3., nelle Istruzioni applicative del Piano e/o nei bandi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1750/99. Il sistema di controlli potrà coinvolgere più amministrazioni operanti nel campo dell'agricoltura, della sanità e dell'ambiente.

L'adeguamento da parte delle imprese beneficiarie della presenta misura alla nuova normativa in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, e cioè alla normativa di recente introduzione, è ammesso a condizione che il termine temporale per lo stesso adeguamento non sia scaduto e che l'adeguamento stesso si realizzi entro e non oltre la scadenza stabilita dalla legislazione. Le "Istruzioni operative del presente piano" e/o i bandi preciseranno l'idonea documentazione con la quale le imprese di trasformazione e di commercializzazione dimostreranno di essersi adeguate alle nuove normative entro e non oltre la scadenza stabilita dalla legislazione. L'avvenuto adeguamento alla nuova normativa da parte delle imprese beneficiarie sarà autocertificato e verificato dalla Regione con controlli a campione pari al 5% del totale. La Regione prevede al riguardo l'adozione di un efficace sistema di controlli nonché di sanzioni, che saranno precisati, che saranno precisati, oltre a quanto riportato in generale nei paragrafi 12.3.2. e 12.3.3., nelle Istruzioni applicative del Piano e/o nei bandi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1750/99. Il sistema di controlli potrà coinvolgere più amministrazioni operanti nel campo dell'agricoltura, della sanità e dell'ambiente.

Di seguito è riportato il quadro normativo-regolamentare (disposizioni comunitarie e nazionali) in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali con riferimento al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La Regione si riserva di approfondire e specificare detto quadro normativo-regolamentario in sede di Istruzioni applicative del Piano e/o nei bandi.

Resta inteso, come specificato nel paragrafo dedicato ai criteri di scelta, che non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che al termine della loro realizzazione non ottengano le autorizzazioni previste dalla normativa, comprese quelle in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Quadro normativo-regolamentare (disposizioni comunitarie e nazionali) in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali con riferimento al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

OGGETTO	***NORMA COMUNITARIA***	***NORMA NAZIONALE E REGIONALE***
Tutela delle acque dall'inquinamento	*Dir. 91/271 CEE sulle acque reflue urbane* *Dir. 91/676 CEE sull'inquinamento da nitrati di origine agricola* *Dir 98/15/CEE recante modifica alla Dir 91/271 CEE sulle acque reflue urbane*	*Legge 36/94 (Legge Galli)* *DM Mipa 19.04.1999 (Codice BPA)* *D. Lgs 152/99* *D.P.R. 470/82* *D.P.R. 236/88*
Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera	*Dir. 96/71 CEE*	*DPR n. 203/88* *D.Lgs 372/99*
Uso dei fanghi di depurazione	*Dir. 86/278/CEE*	*D. L.vo 99/92*
Gestione dei rifiuti	*Dir. 91/156/CEE (rifiuti)* *Dir. 91/689/CEE (rifiuti pericolosi)* *Dir. 94/62 CEE (imballaggi)* *Dir. 91/997 CEE (rifiuti di origine animale)*	*D.L.vo 22/97 (D.Ronchi)* *D. Lgs 389/97* *D.lgs 173/98* *Legge 426/98* *D.lgs. 508/92*

OGGETTO	NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE E REGIONALE
Acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari	Dir 90/414/CEE e successive modifiche	DPR1255/68 DPR 424/74 DPR 233/88 D. Lgs 194/95 D. Lgs 22/97 DM Sanità 22/01/1998 (limiti residui)
Residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale	Dir. 90/642/CEE	
Tenori massimi per alcuni contaminanti di origine agricola presenti nei prodotti alimentari	Reg. (CE) 194/97 (modificato dai Reg. 1525/98 e 864/99)	
Benessere degli animali	Dir. 86/113 CEE Dir. 88/116 CEE Dir. 99/74 CE (galline ovaiole) Dir. 91/628 CEE Dir. 95/29 CE (trasporto animali) Dir. 91/629 CEE Dir 97/2 CE Dir. 97/182 CE (protez. vitelli) Dir. 91/630 CEE (protez. suini) Dir. 93/119 CE (macellaz. abbatt.) Dir. 96/22 CE (divieto ormoni) Dir. 96/23 CE (residui negli alim.)	DPR 233/88 D. Lgs 532/92 D. lgs 388/98 D. Legs 533/92 D. Lgs 331/98 D. Lgs534/92 D. Lgs 333/98 D. Lgs 336/99
Alimentazione animale	Dir. 95/69 CEE	D.lgs. 123/99

OGGETTO	NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE E REGIONALE
Produzione, trasformazione e commercializzazione del latte	Dir. 92/46/CE	D.P.,R. 54/97
Produzione e commercializzazione carni fresche rosse	Dir. 91/497/CE	D. Lgs 286/94
Pollame e avicoli	Dir. 92/116/CE	D.P.,R. 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir. 91/495/CE	D.P.R. 559/92
Prodotti a base di carne	Dir. 92/5/CE Dir. 94/64/CE	D. Lgs 537/92 D.P.R. 309/98
Uova e ovoprodotti	Dir. 89/437/CE	D. Lgs 65/93
Tutela della natura e benessere degli animali	Dir. 92/43/CEE Dir 79/409/CEE	DPR 357/97 DM 3 aprile 2000
Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari	Dir. 93/43/CEE	D.lgs. 22/97
Sicurezza nelle aziende		D. Lgs 626/94
Valutazione d'impatto ambientale	Direttiva 85/337/CEE	Legge 349/86 e successive modificazioni ed integrazioni, DPCM 377/88 e 27/12/88 Legge regionale n. 40/98

2. Eccezioni a norma dell'art. 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999
*Valgono al riguardo le disposizioni generali contenute al paragrafo 12.**5** del presente PSR.*
Le eccezioni a norma dell'art. 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardano il settore ortofrutticolo.
Come riportato al precedente punto 12, relativamente al settore ortofrutticolo, sulla presente misura del PSR:

1. *sono ammissibili nel caso di impianti di lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti del comparto ortofrutticolo tutti gli investimenti realizzati da produttori aderenti alle Organizzazioni dei Produttori riconosciute dalla o.c.m., di cui al Reg. (CE) n. 2200/96, e da produttori non aderenti alle O.P.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo delle O.P. stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR: l'acquisto di attrezzature e macchinari vari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili) è finanziato, esclusivamente ai produttori aderenti alle O.P., dalle risorse dei Programmi Operativi ed è quindi escluso il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale.*
2. *sono ammissibili nel caso di impianti di raccolta, lavorazione, condizionamento, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti del comparto coricolo tutti gli investimenti realizzati da produttori aderenti alle Organizzazioni dei Produttori riconosciute dalla o.c.m., di cui al Reg. (CE) n. 2200/96, e da produttori non aderenti alle O.P., incluso il relativo acquisto di cassoni, muletti, attrezzature e macchinari vari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo delle O.P. stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR.*

3. Criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari

- *il legale rappresentante di imprese non cooperative di prima e seconda trasformazione ed il legale rappresentante di cooperative di prima e seconda trasformazione, nel caso di acquisti di prodotto da terzi non soci~~,~~ in sede di presentazione della domanda devono allegare copia conforme di accordi e/o di contratti di fornitura dei prodotti almeno triennali, con valenza giuridica, e stipulati con produttori agricoli singoli od associati, e devono impegnarsi a presentare all'atto dell'accertamento dello stato finale accordi e/o contratti eventualmente aggiuntivi o sostitutivi di quelli esibiti in sede di presentazione della domanda; ai fini della dimostrazione della ricaduta sui produttori dei vantaggi economici derivanti dagli investimenti, dagli accordi e dai contratti deve evincersi, tra l'altro, la garanzia del collocamento e della remunerazione del prodotto, i nominativi dei produttori agricoli di base interessati a tali accordi ; nelle Istruzioni applicative del Piano e/o nei bandi saranno comunque specificati i contenuti di tali accordi e contratti; la quantità di prodotto di cui l'impresa dovrà approvvigionarsi sarà di norma riferita alla capacità produttiva totale dell'impianto finanziato;*
- *la quantità di prodotto di cui l'impresa dovrà approvvigionarsi sarà di norma riferita alla capacità produttiva totale dell'impianto finanziato;*
- *nel caso delle imprese cooperative di trasformazione e commercializzazione sarà considerato dimostrato solo se tali imprese trattano esclusivamente il prodotto dei soci.*

e) Localizzazione
Tutto il territorio regionale.

<u>3 -Durata della misura</u>
2000-2006

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto:
contributi in conto capitale.

b) Massimali di aiuto:
eventuali massimali di aiuto (vale a dire, volumi di investimento massimi ammissibili) potranno essere previsti nelle "Istruzioni per l'applicazione del Piano".

c) Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile:
massimo 40% della spesa ammissibile

d) Tasso di partecipazione comunitario:
33,76 % del costo pubblico

f) Criteri di priorità
Criteri oggettivi di priorità potranno essere individuati e quantificati nelle "Istruzioni per l'applicazione del Piano" e/o nei bandi, tenendo conto in particolare di quanto disposto dall'articolo 37 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Tali criteri potranno, tra l'altro, fare riferimento a:
a) requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente, in quanto consentano di quantificare il livello di eccellenza della realtà produttiva aziendale: prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario (VQPRD, DOC E DOCG ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 sulla denominazione dei vini, DOP, IGP, Attestazione di specificità di cui ai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92, prodotti dell'agricoltura biologica ai di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91 ed al Regolamento (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni, marchi di qualità riconosciuti dalla normativa comunitaria;
b) alle caratteristiche intrinseche del progetto, in quanto consentano di individuare i punti di forza propri degli investimenti previsti e proposti a finanziamento: innovazione tecnologica, diversificazione delle produzioni rispetto alla precedente situazione aziendale, raggiungimento di standard in materia di sicurezza sul lavoro, di tutela ambientale e di condizioni igienico-sanitarie superiori a quelle previsti dalle vigenti normative nazionali e comunitarie obbligatorie, ecc.;
c) all'eventuale impegno da parte dell'impresa beneficiaria dell'erogazione di servizi per almeno tre anni ai produttori agricoli fornitori del prodotto di base; nelle Istruzioni applicative del Piano e/o nei bandi potranno essere specificati i contenuti di tali servizi.

5. Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La Regione prevede di destinare come aiuti di stato sulla presente misura 10 MEURO per cui la spesa pubblica totale ammonta a 60 MEURO (cfr. tabella finanziaria generale indicativa, colonne "F" e "G").
La misura è coerente con altri interventi regionali a sostegno degli investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

6- Procedure

a) Ufficio responsabile

Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Direzione Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura.

b) Modalità di attuazione

A bando

7- Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione:

- numero delle imprese beneficiarie (in corrispondenza all'obiettivo operativo: incentivazione di investimenti negli impianti di trasformazione): 66

- numero delle imprese beneficiarie (in corrispondenza all'obiettivo operativo: incentivazione di investimenti negli impianti di commercializzazione): 28

- numero dei progetti per il controllo della qualità (in corrispondenza all'obiettivo operativo: introduzione di sistemi per il controllo della qualità dei prodotti). 45

b) Indicatori di risultato:

- produzione delle imprese beneficiarie della trasformazione agroindustriale (in corrispondenza all'obiettivo specifico: ammodernamento degli impianti di trasformazione agroindustriale): 850 miliardi di lire;

- produzione delle imprese beneficiarie della commercializzazione agroindustriale (in corrispondenza all'obiettivo specifico: ammodernamento degli impianti di commercializzazione agroindustriale): 350 miliardi di lire;

- *produzione di qualità commercializzata (in corrispondenza all'obiettivo specifico: aumento della produzione di qualità commercializzata): 140 miliardi di lire.*

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.H

IMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE

(Art. 31 del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: II "Sostegno al miglioramento dell'ambiente rurale"**

***Misura*: H**

***Titolo*: IMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE**
(impianti con specie forestali su terreni agricoli).

***Riferimento normativo*: Reg. (CE) del Consiglio n.1257/1999, Titolo II Capo VIII art. 31**

***Costo totale della misura*: 51 Meuro**

***Costo pubblico della misura*: 50 Meuro**

***Costo a carico del FEOGA*: 25 Meuro**

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea", ed è in linea con gli obiettivi del Piano Forestale Nazionale (1987) e del Piano Piemonte Foreste (1982) .
La misura è attuata coerentemente con i contenuti del Piano per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi della Regione Piemonte, redatto conformemente al Reg. CEE 2158/92 (revisione 1999/2003) come approvato dalla Commissione Europea.
Gli interventi della presente misura dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità dei siti della rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli selvatici – e Direttiva 92/43/CEE – Habitat).

Gli interventi della presente misura dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità dei siti della rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli selvatici – e Direttiva 92/43/CEE – Habitat).

a) Obiettivi specifici:
- *migliorare da un punto di vista quantitativo e qualitativo le produzioni legnose;*
- *recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale;*
- *favorire la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali;*
- *aumentare la protezione fisica del territorio da fenomeni erosivi e di dissesto idraulico.*

b) Obiettivi operativi:
- *realizzare impianti di arboricoltura da legno;*
- *realizzare impianti destinati a bosco.*

c) Collegamenti con le altre misure:
la misura è collegata, sinergica e complementare con le azioni della misura I -Altre misure forestali, ed in particolare con le azioni 1 - Impianti con specie forestali su terreni non agricoli, e 2 - Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste.

Descrizione tecnica della misura

a) Tipologia degli interventi ammissibili

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1750/99, la misura interessa superfici agricole coltivate continuamente almeno negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda , sempre comprendendo l'anno in corso .
Tali coltivazioni rientrano tra quelle indicate alle lettere D, E, F e G dell'allegato 1 al Regolamento (CEE) n. 571/88 e definite nell'allegato alla Decisione n. 83/461/CEE della Commissione :

- *seminativi coltivati a cereali, legumi, patate, barbabietole, piante foraggere, industriali e orticole, etc.;*
- *seminativi temporaneamente a riposo (terreni nudi o lavorati che entrino nell'avvicendamento) ;*
- *orti familiari;*
- *prati permanenti e pascoli;*
- *coltivazioni legnose agrarie (frutteti, vigneti, vivai, etc.).*

Sulle superfici agricole così definite il richiedente potrà optare tra impianti ad indirizzo arboricoltura da legno oppure ad indirizzo bosco:

A) nel caso dell'indirizzo arboricoltura da legno, la finalità è la realizzazione di una coltivazione temporanea (con la possibilità di tornare alla coltura agricola dopo il taglio di utilizzazione) di alberi di specie forestali, da gestire con tecniche derivate in parte dall'agricoltura ed in parte dalla selvicoltura, e finalità produttiva (per lo più di legname di pregio). Potranno essere ammessi a finanziamento:

- *impianti a ciclo medio-lungo, con latifoglie o conifere, per la produzione di legname di pregio, di durata minima pari a 15 anni ;*
- *impianti con latifoglie a ciclo breve (inferiore ai 15 anni), per la produzione di legname di pregio;*
- *impianti con latifoglie a ciclo breve (inferiore ai 15 anni), per la produzione di biomassa;*
- *impianti a ciclo medio-lungo di castanicoltura da frutto o di tartuficoltura, di durata minima pari a 15 anni ;*
- *impianti lineari, cioè siepi o filari, con latifoglie, a finalità multipla di durata variabile in funzione dell'indirizzo produttivo .*

B) nel caso dell'indirizzo bosco, la finalità è la creazione di un popolamento forestale naturaliforme (per composizione, struttura e densità), polifunzionale e permanente (cioè non più passibile di trasformazione d'uso del suolo), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

- *La pioppicoltura con cloni resistenti alle principali fitopatie (e quindi non bisognosi di trattamenti in chioma) e cicli produttivi di lunghezza pari ad almeno 15 anni, come prevede il Reg. 1750/99 art. 26 comma 2, rientra nell'arboricoltura da legno con specie di pregio a ciclo medio-lungo, che fruisce dei premi per la manutenzione, e dei premi per le perdite di reddito per il periodo di impegno e per un massimo di 20 anni .*

Gli impianti con specie forestali sui terreni agricoli saranno finanziabili purché la tipologia d'intervento, le specie e le provenienze prescelte siano compatibili dal punto di vista economico,

paesaggistico, ed ambientale - intendendo sia gli aspetti stazionali che quelli genetici , come previsto al comma 1 dell' art. 31 del Reg. CE 1257/99 . In particolare per gli impianti ad indirizzo Bosco dovranno essere utilizzate specie autoctone, sia arboree che arbustive .

c) Beneficiari:
Il sostegno agli investimenti viene concesso sulla base della seguente tabella:

	SOGGETTI BENEFICIARI	***CASI DI ESCLUSIONE***
Contributo alle spese di impianto	*Persone fisiche o giuridiche di diritto privato* *Autorita' pubbliche competenti dello stato membro*	*agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento* *impianto di abeti natalizi*
premio annuo per i costi di manutenzione	*Persone fisiche o giuridiche di diritto privato che realizzano impianti con specie forestali a ciclo medio-lungo (non inferiore a 15 anni)*	*enti pubblici* *impianti a ciclo breve (inferiore a 15 anni) realizzati con specie a rapido accrescimento o per la produzione di biomassa*
premio annuo di compensazione delle perdite di reddito	*Imprenditori agricoli o gruppi di imprenditori agricoli che hanno coltivato le terre prima dell'esecuzione dell'impianto e che impiegano specie coltivate a ciclo medio-lungo (non inferiore a 15 anni)* *Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato che realizzano impianti con specie forestali su terreni agricoli impiegando specie coltivate a ciclo medio-lungo (non inferiore a 15 anni)*	*enti pubblici* *impianti a ciclo breve (inferiore a 15 anni) realizzati con specie a rapido accrescimento o per la produzione di biomassa*

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti
Ai fini della corresponsione del premio per le perdite di reddito, ai sensi dell'art. 26 del reg. (CE) n. 1750/99 viene definito agricoltore il soggetto che dedica almeno il 25% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e ricava almeno il 25% del proprio reddito totale dall'attività agricola.

***3 - Durata della misura**: 2000-2006.*

***4 - Agevolazioni previste**.*

a) Tipologia di aiuto:
- *contributo in conto capitale per l'impianto;*

- *premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire per un periodo di cinque anni i costi di manutenzione;*
- *premio annuale per ettaro interessato, destinato a coprire per un periodo massimo di venti anni le perdite di reddito provocate dall'impianto.*

b) Massimali di investimento cofinanziabili
L'importo del contributo per l'impianto delle superfici agricole viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti e giustificati dal beneficiario, stimati in base a prezzario analitico regionale, che riporta i costi medi delle singole lavorazioni rilevati a livello regionale , aggiornabile annualmente, e non può eccedere il massimale di 5000 Euro/ha riferito alla superficie effettivamente interessata dall'impianto .

Il premio per la manutenzione degli impianti viene concesso ai privati, agricoltori e non, che realizzano impianti con specie a ciclo medio-lungo , commisurato ai costi effettivamente sostenuti e giustificati dal beneficiario, stimati in base a prezzario analitico regionale , che riporta i costi medi delle singole lavorazioni rilevati a livello regionale, aggiornabile annualmente , nei seguenti importi , in considerazione del fatto che i costi effettivamente calcolati e sostenuti risultano di norma, come verificato in sede di applicazione del Reg. CE 2080/92 in Piemonte, superiori : 600 Euro/ha/anno per i primi 2 anni, 350 Euro/ha/anno per il 3°, il 4° ed il 5° anno.

Il premio per le perdite di reddito , calcolato in base ai dati di reddito netto desunti dalla rete RICA dell' INEA , viene concesso ai soggetti privati che realizzano impianti con specie coltivate a ciclo medio-lungo, per una durata massima di 20 anni, con le seguenti modalità:
1) agli imprenditori agricoli che ricavano almeno il 25% del reddito complessivo da attività agricole, che dedicano almeno il 25% del loro tempo di lavoro all'attività agricola, e che hanno coltivato il terreno nell'anno precedente a quello della domanda, nei seguenti importi massimi:

TIPO DI COLTURA PRECEDENTE	IMPORTO MASSIMO DEL PREMIO	FINALITÀ IMPIANTO
Seminativi	725 Euro/ha/anno	Arboricoltura da legno Bosco
Seminativi	362,5 Euro /ha/anno	Castanicoltura Tartuficoltura
Colture specializzate	725 Euro /ha/anno	Arboricoltura da legno Bosco
Colture specializzate	362,5 Euro /ha/anno	Castanicoltura Tartuficoltura
Prati e pascoli	450 Euro /ha/anno	Arboricoltura da legno Bosco
Prati e pascoli	225 Euro /ha/anno	Castanicoltura Tartuficoltura

intendendo per:
- *seminativi le sup. agricole coltivate a cereali, oleaginose e colture industriali in pieno campo;*
- *colture specializzate: viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura, vivaistica;*
- *prati e pascoli: prati permanenti, pascoli, prato-pascoli.*

2) alle altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, indipendentemente dalla coltura effettuata in precedenza e dalla finalità dell'impianto:
importo massimo del premio 185 Euro/ha/anno.

c) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile
La spesa complessiva di parte pubblica è variabile tra l'80 ed il 100%.
Per quanto riguarda il contributo per l'impianto, gli impianti ad indirizzo bosco e quelli realizzati da Enti pubblici possano beneficiare di una percentuale di contributo del 100% della spesa ammessa, mentre per gli impianti di arboricoltura da legno realizzati da privati viene fissato un tasso di contributo massimo dell'80% della spesa ammessa .
Per gli impianti effettuati dagli Enti pubblici viene riconosciuta, nei limiti del massimale di 5000 Euro/ha, una maggiorazione del 10% della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto a copertura dei costi che dovranno essere sostenuti prima del collaudo finale , effettuato dopo una stagione vegetativa , per le successive operazioni di risarcimento delle fallanze . Queste ultime infatti possono incidere normalmente anche fino al 30% del totale delle piante, e possono essere causa essenziale del mancato raggiungimento degli obiettivi.

d) Tasso di partecipazione comunitario:
Il tasso massimo di cofinanziamento comunitario sul costo totale è pari al 50% del contributo pubblico.

5 - Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione

Con l'applicazione del Reg. CEE 2080/92 in Piemonte si è realizzato od avviato quanto segue:

a) *negli anni 1995-1998, in attuazione delle Campagne 1994 e 1996, sono stati realizzati e collaudati circa 7.000 ha di impianti con specie forestali su terreni agricoli, dei quali circa 4.000 ha latifoglie di pregio a ciclo medio-lungo, 2.500 ha cloni di pioppo, 500 ha per piantagioni con destinazione bosco;*
b) *per la Campagna 1998, sono stati autorizzati nell'autunno 1999 (l'approvazione del Programma regionale 1998-99 da parte della Commissione Europea è pervenuta ad inizio estate '99) 1070 progetti d'impianto riferiti a 3450 ha di superficie, da realizzare entro l'inverno 2000-2001.*
c) *Per la campagna 1998 sono stati inoltre approvati 67 progetti di miglioramento di boschi esistenti ed adeguamento/realizzazione di viabilità forestale, riferiti a interventi su 776 ha di superficie forestale e 38 km di viabilità, la cui realizzazione avverrà entro l'inverno 2000-2001.*

In considerazione di quanto sopra esposto, i contratti in corso derivanti dall'applicazione del Reg. CEE 2080/92 in Piemonte possono essere computati in circa 39 Meuro per i progetti di impianto relativi alle campagne 1994, 1996 e 1998, per il periodo 2000-2006.
I contratti in corso relativi ai progetti di miglioramento dei boschi esistenti ed adeguamento/realizzazione viabilità forestale del Reg. CEE 2080/92 possono essere computati in circa 1,65 Meuro ; essi vengono ricondotti ed inquadrati , in quanto pertinenti , nella azione 2 della Misura I .

Contratti in Corso - Interventi di imboschimento

ANNO	Quota Comunitaria	Quota Nazionale	Totale
2000	4,50	4,50	9,00
2001	5,20	5,20	10,40
2002	3,40	3,40	6,80
2003	1,30	1,30	2,60
2004	2,15	2,15	4,30
2005	1,75	1,75	3,50
2006	1,30	1,30	2,60
TOTALE	19,60	19,60	39,20

(importi in Milioni di Euro)

Contratti in Corso - Interventi di Miglioramento e Viabilità Forestale (Misura I . 2)

ANNO	Quota Comunitaria	Quota Nazionale	Totale
2000	0,275	0,275	0,57
2001	0,54	0,54	1,08
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
TOTALE	0,825	0,825	1,65

(importi in Milioni di Euro)

6 - Procedure

a) *L'ufficio responsabile è: Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Politiche Forestali.*

b) *Modalità di attuazione*
L'attuazione della misura avverrà a bando.

7 - Indicatori fisici

a) di realizzazione:

- *superficie interessata, differenziata per tipologia d'impianto: 1)arboricoltura da legno: 1900 ha; 2) bosco: 100 ha;*
- *numero totale di beneficiari coinvolti: 410.*

b) di risultato:

- *superficie interessata da impianti di arboricoltura con latifoglie per la produzione di legname di pregio, differenziata tra: 1) piantagioni a ciclo breve: 700 ha e 2) piantagioni a ciclo lungo: 1200 ha (rispetto all'obiettivo specifico "miglioramento delle produzioni legnose");*
- *superficie complessiva di boschi, arboreti da legno a ciclo medio-lungo, ed impianti lineari (siepi e filari) realizzati in pianura: 650 ha (rispetto all'obiettivo specifico "recupero di elementi tradizionali del paesaggio rurale");*
- *numero di imprenditori agricoli interessati dall'arboricoltura da legno, differenziati tra: 1) beneficiari con impianti a breve ciclo: 100; e 2) beneficiari con impianti a ciclo medio-lungo e fascia alta del premio per le perdite di reddito: 150 (rispetto all'obiettivo specifico "diversificazione dei redditi e delle attività aziendali");*
- *superficie degli impianti realizzati in collina e montagna, differenziati tra arboricoltura a ciclo medio-lungo: 600 ha; ed impianti destinati a bosco: 50 ha (rispetto all'obiettivo specifico "aumentare la protezione fisica del territorio").*

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.I

ALTRE MISURE FORESTALI

(Artt. 30 e 32 del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: II "Sostegno al miglioramento dell'ambiente rurale"**

***Misura*: I**

***Titolo*: ALTRE MISURE FORESTALI**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo VIII, Articoli 30 e 32**

***Costo totale della misura*: 38,69 MEURO**

***Costo pubblico della misura*: 27,20 MEURO**

***Costo imputabile al FEOGA*: 9,20 MEURO**

Azioni

La Misura prevede le seguenti azioni, la cui attuazione sarà avviata separatamente e secondo la seguente scala di priorità, stante l'insufficiente dotazione finanziaria della Misura rispetto ai bisogni ed alle potenzialità evidenziate nella parte generale

⇒ priorità elevata: azioni 2), 3) e 5);
⇒ priorità intermedia: azioni 4) e 7);
⇒ priorità bassa: azioni 1)e 6):

1) *Impianti con specie forestali su terreni non agricoli (art. 30, I comma, 1° trattino);*
2) *Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste (art. 30, I comma 2° trattino);*
3) *Miglioramento e razionalizzazione della raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (art. 30, I comma, 3° trattino);*
4) *Promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (art. 30, I comma, 4° trattino);*
5) *Organizzazione e sviluppo dell'associazionismo nel settore forestale (art. 30, I comma, 5° trattino);*
6) *Ricostituzione di boschi danneggiati e prevenzione (art. 30, I comma, 6° trattino);*
7) *Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste e mantenimento di fasce tagliafuoco (art. 32).*

Gli aspetti generali della Misura vengono trattati ai punti successivi, rimandando alle singole azioni la descrizione degli aspetti specifici.

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea", nonché quelli definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale 1987) e regionale (Piano Piemonte Foreste 1982) .

Gli interventi della presente misura dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità dei siti della rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli selvatici – e Direttiva 92/43/CEE – Habitat).

La Misura, nel suo insieme, concorre a:
- *sviluppare attività economiche ecocompatibili;*
- *salvaguardare gli habitat forestali.*

La misura è attuata coerentemente con i contenuti del Piano per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi della Regione Piemonte , redatto conformemente al Reg. CEE 2158/92 (revisione 1999/2003 come approvato dalla Commissione Europea.

b) Collegamenti con le altre misure
La misura è collegata con la misura H -Imboschimento delle superfici agricole-, con la misura T - Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali ed in particolare all'azione " Studi connessi alla tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura ", ed alla misura C per quanto riguarda la Formazione nel settore forestale.

2 - Descrizione tecnica della misura

a) Beneficiari
- *Proprietari privati, Comuni proprietari e loro associazioni (azioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7);*
- *Operatori forestali, imprese di prima e seconda trasformazione, utilizzatori di legno esclusivamente derivato da boschi privati o comunali (azioni: 3, 4, 5, e 6);*
- *Altri soggetti pubblici o privati che agiscono esclusivamente a vantaggio di boschi di proprietà privata o di boschi comunali (azioni: 3, 4, 5, e 7);*
- *Forme associative, orizzontali o verticali, degli operatori della filiera forestale, a livello locale o regionale (azioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7);*
- *Regione, per quanto ammesso dal Reg. 1257/99 (Art. 29 comma 3 e Art. 32) (azioni: 4 e 6).*

b) Localizzazione
L'applicazione della misura riguarda tutto il territorio regionale, così come esplicitato nelle singole azioni su superfici di proprietà di privati o comuni o loro associazioni (fatta salva l'azione 6) in coerenza con il punto 3 dell'art. 29 del Reg. (CE) 1257/99 e con l'art. 24 del Reg. (CE) 1750/99 e successiva rettifica.

c) Condizioni di ammissibilità
Saranno consentiti unicamente interventi adatti alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente in base a studi fitogeografici (Carta Forestale regionale - I tipi forestali del Piemonte), pedologici (carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte), climatologici e specifici documenti di approfondimento degli aspetti forestali (Piani Forestali Territoriali - Piani Forestali Aziendali - Individuazione e caratterizzazione dei popolamenti da seme del Piemonte) effettuati o approvati dalla Regione Piemonte.

3. Durata della Misura
Anni 2000 - 2006.

4. Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione
Nell'ambito del Reg. CEE 2080/92 - Campagna 1998 sono stati approvati, nell'autunno 1999, progetti relativi a 776 ha di miglioramenti forestali e 38 km di adeguamento o costruzione di viabilità forestale. Poiché la Misura H non prevede tali tipologie d'intervento non risulta possibile provvedere al pagamento dei contratti in corso su tale Misura. Pertanto i contratti in corso relativi ai miglioramenti forestali ed alla viabilità forestale sono collocati nella Misura I che prevede tali azioni.

-Risultano impegni complessivi per 3191 milioni di Lire, pari a 1,65 Meuro, dei quali:

- *2094 milioni di Lire pari a 1,08 Meuro per gli interventi selvicolturali (azione 2 a);*
- *1097 milioni di Lire pari a 0,57 Meuro per strade (azione **2 d**).*

Contratti in Corso - Interventi di Miglioramento e Viabilità Forestale

ANNO	Quota Comunitaria	Quota Nazionale	Totale
2000	0,275	0,275	0,57
2001	0,54	0,54	1,08
2002	0	0	0
2003	0	0	0
2004	0	0	0
2005	0	0	0
2006	0	0	0
TOTALE	0,825	0,825	1,65

(importi in Milioni di Euro)

5. Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Assessorato Economia Montana e Foreste - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Politiche Forestali.

b) Modalità di attuazione
Le azioni 1, 2, 3, 4c, 5b e 7 sono attuate con procedura a bando;
Le azioni 4a, 4b e 6 sono attuate con procedura a regia regionale.

c) Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati, rispettando i massimali previsti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari comprovate da fatture quietanzate.
Esclusivamente per gli interventi relativi all'azione 1 e per quelli relativi alle tipologie a) e b) dell'azione 2 è ammesso il pagamento del contributo sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari, calcolate in base a prezzari analitici regionali, alla contrattualistica di categoria e alle fatture (o altra idonea documentazione fiscale) relative agli acquisti dei materiali.

6. Indicatori fisici di realizzazione

Considerata la diversità delle azioni che compongono la misura, la descrizione degli indicatori fisici di realizzazione viene rimandata alla parte relativa alle singole azioni.

AZIONE I1
Impianti con specie forestali su terreni non agricoli

Obiettivi specifici

- ◊ *Favorire la rinaturalizzazione del territorio ed aumentare il grado di biodiversità vegetale ed animale;*
- ◊ *Recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale;*
- ◊ *Accelerare l'evoluzione naturale dei terreni agricoli abbandonati verso il bosco;*
- ◊ *Aumentare la protezione fisica del territorio da fenomeni erosivi e di dissesto idraulico.*

Obiettivi operativi

- ◊ *Realizzare impianti a prevalente finalità naturalistica, paesaggistica e di difesa del suolo nelle aree maggiormente antropizzate o a rischio di dissesto (anche per l'abbandono delle attività agricole);*

Tipologia degli interventi ammissibili

L'azione interessa superfici diverse da quelle agricole ed oggetto della Misura H.
Saranno finanziati esclusivamente investimenti materiali per la realizzazione di impianti ad indirizzo bosco atti a creare popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità), polifunzionali e permanenti (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo se non a seguito di specifica autorizzazione), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.
Non possono essere ammessi investimenti immateriali ad eccezione delle spese generali (inclusa l'assistenza tecnica, effettuata da tecnici liberi professionisti, necessaria alla corretta esecuzione dell'impianto) effettivamente sostenute, direttamente connesse alla realizzazione degli investimenti e nella misura massima del 12% =.

Beneficiari

- *Proprietari privati, Comuni proprietari e loro associazioni;*
- *Forme associative, orizzontali o verticali, degli operatori della filiera forestale, a livello locale o regionale;*

Condizioni di ammissibilità e requisiti

- ◊ *Potranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone, sia arboree che arbustive adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente;*
- ◊ *gli impianti dovranno essere , di norma , misti;*
- ◊ *la densità di impianto non potrà essere inferiore, in linea di massima, alle 1000 piantine per ettaro.*

Tipologia di aiuto

Contributo in conto capitale

Massimali di investimento cofinanziabili

L'importo del contributo per l'impianto viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per le operazioni indispensabili a creare le condizioni minimali per la realizzazione e la riuscita dell'impianto , tra i quali ad esempio decespugliamento , spietramento , rimodellamento della superficie , interventi agronomici generalmente non necessari per l'imboschimento dei terreni agricoli .
Tali costi dovranno essere giustificati, e saranno stimati in base a prezzario analitico regionale , che riporta i costi medi delle singole lavorazioni rilevati a livello regionale , aggiornabile annualmente. Il contributo non può eccedere il massimale di 10.000 Euro/ha di superficie effettivamente imboschita .

Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Contributo dell'80% sulle spese ammissibili per i beneficiari privati e per i beneficiari pubblici. La quota comunitaria (FEOGA) sul contributo pubblico è del 33,8%.

La presente azione è considerata non prioritaria rispetto ad altre della stessa misura , e sarà attivata unicamente se si renderanno disponibili ulteriori e sufficienti risorse economiche ; pertanto non vengono quantificati indicatori fisici di realizzazione e di risultato.

a) di realizzazione:
superficie interessata:

- *numero di beneficiari coinvolti:*

a) di risultato:
- *superficie interessata da nuovi boschi in pianura (rispetto agli obiettivi specifici 1 e 2: rinaturalizzazione e miglioramento paesaggio):*
- *superficie interessata da nuovi boschi in montagna e collina (rispetto agli obiettivi specifici 3 e 4: accelerazione dinamiche naturali e protezione territorio):*

AZIONE I2
Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste

Obiettivi specifici

aumentare la funzionalità delle superfici forestali dal punto di vista ecologico, sociale e delle potenzialità produttive.

Obiettivi operativi

- ◊ *Incentivare gli interventi di selvicoltura naturalistica a finalità multipla.*
- ◊ *Migliorare i castagneti da frutto.*
- ◊ *Favorire gli interventi per la fruizione sostenibile dell'ambiente forestale a fini turistici, ricreativi, culturali.*
- ◊ *Migliorare la viabilità forestale.*

Localizzazione

L'azione si applica sulle superfici di proprietà di privati o comuni o loro associazioni in coerenza con il punto 3 dell'art. 29 del Reg. (CE) 1257/99 e con l'art. 24 del Reg. (CE) 1750/99 e successiva rettifica.

Tipologia degli interventi ammissibili

a. *Investimenti per la realizzazione di interventi di miglioramento dei boschi secondo i criteri della selvicoltura naturalistica, mirando alla multifunzionalità (funzioni economiche, ecologiche e sociali) pur ammettendo la prevalenza dell'una o dell'altra finalità, secondo la zonizzazione ed attraverso gli indirizzi proposti dalla pianificazione forestale.*
b. *Investimenti per la realizzazione di interventi di miglioramento dei castagneti da frutto.*
c. *Investimenti per la realizzazione di interventi di adeguamento e nuova costruzione di sentieri ed aree attrezzate, e relative infrastrutture.*
d. *Investimenti per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento della viabilità forestale esistente e creazione di nuova viabilità forestale.*

Beneficiari

- *Proprietari privati, Comuni proprietari e loro associazioni;*
- *Forme associative, orizzontali o verticali, degli operatori della filiera forestale, a livello locale o regionale*

Tipologia di aiuto

Contributi in conto capitale

Massimali di investimento cofinanziabili

Sono ammesse le spese materiali sostenute per la realizzazione degli interventi, comprese quelle generali effettivamente sostenute, direttamente connesse alla realizzazione degli interventi e nella

misura massima del 12% ma al netto di eventuali proventi derivanti dalla vendita del legname, con i seguenti massimali, desunti da prezzi medi regionali:

a. interventi selvicolturali: 6.000 Euro/ettaro;

b. interventi di miglioramento dei castagneti da frutto: 7.500 Euro/ettaro;

c. sentieri e aree attrezzate: la congruità delle spese è determinata in base al prezzario analitico regionale;

d. adeguamento e miglioramento della viabilità forestale: 41.000 Euro/km;

Sono escluse le spese di manutenzione relative a tutti gli interventi previsti nonché gli interventi selvicolturali a macchiatico positivo anche non costituenti utilizzazione finale del soprassuolo.

Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Per gli interventi selvicolturali e viabilità forestale, a causa del fatto che sono investimenti di lungo periodo: massimo 80% della spesa ammissibile;
per gli altri interventi massimo 50% della spesa ammissibile.

La quota comunitaria (FEOGA) sul contributo pubblico è del 33,8%.

Indicatori fisici di realizzazione

Per gli interventi di tipo selvicolturale e per il miglioramento dei castagneti da frutto: ettari di superficie trattata: 3.000 - 4.000 ha di superficie forestale e circa 300 ha di castagneti da frutto.

Per gli interventi di tipo infrastrutturale: metri lineari di sentiero realizzati (circa 50.000); numero di aree attrezzate (da 30 a 40).
Per la viabilità forestale: km di intervento realizzati (tra 150 e 200).

Indicatori di risultato:
- superficie totale coinvolta negli interventi di miglioramento e servita da nuove infrastrutture a fine turistico-ricreativo: 5000 ha;
- superficie forestale servita da viabilità realizzata od adeguata: 4000 ha;

AZIONE I3
Miglioramento e razionalizzazione della raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura

Obiettivi specifici

◊ *Aumentare la produttività del lavoro in bosco;*
◊ *Valorizzare i prodotti di origine forestale.*

Obiettivi operativi

◊ *Migliorare l'organizzazione del lavoro in bosco;*
◊ *Aggiornare il parco macchine della imprese forestali;*
◊ *Incentivare la valorizzazione dei prodotti di origine forestale , ed in particolare il legname.*

Tipologia degli interventi ammissibili

Sono previste le seguenti tipologie d'intervento:

a) investimenti a favore delle fasi di raccolta (abbattimento, allestimento, concentramento, movimentazione, esbosco, caricamento, trasporto), stoccaggio (immagazzinamento, stagionatura, movimentazione nei piazzali), lavorazione preliminare (trattamento, scortecciatura, depezzatura, escluse la segagione e le prime lavorazioni industriali alternative alla segagione) classificazione e commercializzazione dei prodotti forestali, ivi comprese le biomasse di diretta origine forestale destinate ad impieghi energetici.

Beneficiari

- *Proprietari privati, Comuni proprietari e loro associazioni;*
- *Operatori forestali, imprese di prima trasformazione, utilizzatori di legno derivato esclusivamente da boschi privati o comunali;*
- *Altri soggetti pubblici o privati che agiscono a vantaggio esclusivamente di boschi di proprietà privata o di boschi comunali;*

Forme associative, orizzontali o verticali, degli operatori della filiera forestale, a livello locale o regionale

Condizioni di ammissibilità e requisiti

Saranno ammesse agli aiuti le aziende che dimostrino di non versare in stati o situazioni che ne pregiudichino la stabilità economico-finanziaria .
I beneficiari saranno chiamati a dichiarare che le loro attività si svolgono nell'ambito di boschi di proprietà - di soggetti privati, di comuni o loro associazioni.
I beneficiari saranno sottoposti a vincolo di destinazione d'uso di durata 5 anni per macchine ed attrezzature e di 10 anni per gli immobili.

Tipologia di aiuto

Contributi in conto capitale.

Sono ammissibili tutte le spese materiali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprese le spese generali, effettivamente sostenute, direttamente connesse alla realizzazione degli interventi e nella misura massima del 12%.

Massimali di investimento cofinanziabili
Il massimale viene stabilito in 260.000 Euro per beneficiario .

Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

- *fino al 40% della spesa ammissibile con il limite del "de minimis" - decisione della Commissione 96/C68/06.*
- *La quota comunitaria (FEOGA) sul contributo pubblico è del 33,8%.*

Indicatori fisici di realizzazione

- *Investimenti materiali relativi alla raccolta, stoccaggio, lavorazione preliminare, classificazione e commercializzazione dei prodotti forestali: numero di imprese coinvolte (tra 100 e 150), numero e tipo di macchine e attrezzature acquistate (tra 120 e 200), superficie e volumi delle strutture realizzate (tra 20.000 e 30.000 mq e tra 15.000 e 20.000 mc).*

***Indicatori di risultato**:*

- *percentuale di imprese coinvolte dagli investimenti relativi alla raccolta del legname rispetto al numero totale di domande pervenute: 70%;*

AZIONE I4
Promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura

Obiettivi specifici

- ◊ *Promuovere l'utilizzo di legname locale;*
- ◊ *Incentivare l'impiego di nuovi prodotti forestali;*
- ◊ *Promuovere la diffusione di sistemi e prodotti nuovi o innovativi.*

Obiettivi operativi

- ◊ *Analizzare e promuovere i possibili usi alternativi della materia prima legno ed i potenziali sbocchi offerti dal mercato;*
- ◊ *Incentivare la realizzazione e il consumo di prodotti forestali nuovi o innovativi;*

Tipologia degli interventi ammissibili

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti sono ammessi i seguenti tipi d'intervento:

a. *Investimenti materiali relativi all'introduzione di macchinari innovativi (normalmente non reperibili sul mercato) al fine di promuovere nuovi sbocchi di mercato dei prodotti della selvicoltura*

b. *realizzazione di indagini di mercato, di marketing e campagne di informazione per l'identificazione, l'uso e la diffusione di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della selvicoltura, nei termini previsti dall'Art. 30, comma 1, terzo trattino del Reg. (CE) 1257/1999;*

c. *Investimenti per la realizzazione di iniziative di ecocertificazione di prodotti forestali, in conformità agli standards più utilizzati a livello europeo (es. FSC, EMAS, ISO 14001, PEFC), finalizzate allo sviluppo della qualità dei prodotti;*

Condizioni di ammissibilità e requisiti

I beneficiari saranno chiamati a dichiarare che le attività si svolgono a beneficio di boschi di proprietà di soggetti privati, di comuni o loro associazioni.
Sarà data preferenza alle attività svolte in modo associato, nell'ambito di filiere che assicurino la collocazione finale del prodotto.

La realizzazione degli interventi a regia regionale sarà affidata con procedure conformi alle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, se compatibili, o comunque in base a criteri che assicurino l'osservanza dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

Non saranno in ogni caso finanziate attività svolte dalla Regione in modo ordinario.

Beneficiari

- *Proprietari privati, Comuni proprietari e loro associazioni (tipologia a, b, c);*
- *Operatori forestali, imprese di prima e seconda trasformazione, utilizzatori di legno derivato da boschi privati o comunali (tipologia a);*
- *Altri soggetti pubblici o privati che agiscono a vantaggio di boschi di proprietà privata o di boschi comunali (tipologia a);*
- *Forme associative, orizzontali o verticali, degli operatori della filiera forestale, a livello locale o regionale (tipologia a, b, c);*

Tipologia di aiuto

Contributi in conto capitale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

1) *Costruzione e miglioramento beni immobili,*
2) *Acquisti o adeguamenti di macchine, e attrezzature di tipo innovativo e di impianti per la valorizzazione dei prodotti forestali secondari non reperibili attraverso i normali canali commerciali,*
3) *Consulenze organizzative relativamente ai processi produttivi innovativi,*
4) *Ricerche di mercato, consulenze e servizi analoghi compresi studi tecnici di fattibilità e progettazione del prodotto,*
5) *Spese per campagne di stampa, pubblicità dei prodotti, partecipazione a fiere e manifestazioni,*
6) *Spese di ecocertificazione, comprendenti i costi relativi all'introduzione delle norme di qualità (compresa la formazione del personale) e al ricorso agli enti di certificazione riconosciuti,*
7) *Spese generali, effettivamente sostenute, direttamente connesse alla realizzazione degli interventi e nella misura massima del 12%.*

Massimali di investimento cofinanziabili

I massimali vengono stabiliti come segue:

- *Tetto massimo per beneficiario pari a 250.000 Euro, comunque nel rispetto degli Orientamenti Comuni per gli aiuti di stato nel settore agricolo quando applicabili (2000/C 28/02 G.U. CE n. C28 del 01.02.2000 – Punto 13.2)*

Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

- *Per gli interventi a regia regionale riferiti alle tipologie a), b) intensità massima dell'80% ;*
- *Per gli interventi a bando riferiti alle tipologia c) intensità massima dell'80%, nel rispetto degli Orientamenti Comuni per gli aiuti di stato nel settore agricolo quando applicabili (2000/C 28/02 G.U. CE n. C28 del 01.02.2000 – Punto 13.2) ;*
- *Per gli interventi riferiti alle tipologie a) e c) l'intensità massima del cofinanziamento a favore delle imprese non potrà comunque superare il limite del "de minimis" - decisione della Commissione 96/C68/06.*

La quota comunitaria (FEOGA) sul contributo pubblico è del 33,8%.

Modalità di attuazione

A regia per le tipologie di intervento di cui alle lettere a), b), a bando per la tipologia c).

Indicatori fisici di realizzazione

- numero di indagini e campagne realizzate (tipologia b): tra 5 e 10;
- numero di prodotti nuovi o innovativi realizzati (tipologia a) : tra 1 e 5 ;
- numero di iniziative di ecocertificazione (tipologia c)) : tra 1 e 5 ;

Indicatori di risultato:

- *numero di soggetti coinvolti e/o contattati (circa 5.000) tramite indagini e campagne;*
- *quantità di materia prima interessata (circa 500 mc e 5.000 ha), come prodotti nuovi od innovativi;*
- *quantità di prodotto trattato (tra 3.000 e 6.000 mc).*

AZIONE I5
Organizzazione e sviluppo dell'associazionismo nel settore forestale

Obiettivi specifici

◊ *Qualificare e rappresentare i soggetti professionali del settore forestale.*

Obiettivi operativi

◊ *Consentire l'accesso all'assistenza tecnico/specialistica ai soggetti coinvolti nelle filiere forestali.*
◊ *Aumentare la rappresentatività delle categorie di operatori forestali.*

Tipologia degli interventi ammissibili

L'attuazione dell'azione prevede le seguenti iniziative:

a) organizzazione e costituzione di associazioni di proprietari forestali, di associazioni di operatori e di associazioni di filiera attraverso il sostegno alle seguenti tipologie di spese (in riferimento, per quanto applicabile al settore forestale, al punto 10 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel Settore agricolo - 2000/C 28/02):

- ◊ *studi, consulenze e servizi per l'organizzazione e la costituzione;*
- ◊ *:affitti, acquisti (anche informatici);*
- ◊ *assistenza di tipo legale, fiscale, amministrativo;*
- ◊ *spese amministrative e di esercizio;*
- ◊ *costi del personale.*

Beneficiari

- *Proprietari privati, Comuni proprietari e loro associazioni;*
- *Operatori forestali, imprese di prima trasformazione, utilizzatori di legno derivato da boschi privati o comunali;*
- *Altri soggetti pubblici o privati che agiscono a vantaggio di boschi di proprietà privata o di boschi comunali;*
- *Forme associative, orizzontali o verticali, degli operatori della filiera forestale, a livello locale o regionale;*

Condizioni di ammissibilità e requisiti

Le Associazioni dovranno dotarsi di uno Statuto da cui risultino: la propria attività in campo silvo-pastorale, un ordinamento a base democratica, la struttura organizzativa, la loro rappresentatività e il mantenimento dei requisiti stabiliti a livello Regionale.

La selezione avverrà sulla base della rappresentatività delle Associazioni, secondo criteri stabiliti dalla Regione.

Tipologia di aiuto

Contributi in conto capitale per un massimo di cinque anni dal momento della costituzione delle associazioni.

Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

L'importo dei contributi concessi non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto del 20 % per ciascun anno di esercizio in modo che al 5° anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell'anno.

La quota comunitaria (FEOGA) sul contributo pubblico è del 33,8%.

Modalità di attuazione:

a bando

Indicatori fisici di realizzazione

il numero di associazioni create o adeguate (tra 5 e 10).

***Indicatori di risultato**:*

il numero di soggetti associati (tra 100 e 1.000).

AZIONE I6
Ricostituzione di boschi danneggiati e prevenzione

Obiettivi specifici

◊ *Ricostituzione del potenziale silvicolo danneggiato, nel corso di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, da disastri naturali, compresi gli incendi.*
◊ *Prevenire i danni conseguenti al verificarsi di disastri naturali.*

Obiettivi operativi

◊ *Proteggere i soprassuoli forestali dallo scivolamento/assestamento del manto nevoso;*
◊ *Prevenire gli incendi boschivi;*
◊ *Prevenire il rischio idrogeologico*

Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, senza limitazioni.

Tipologia degli interventi ammissibili

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti sono ammessi:

nell'ambito della prevenzione:

a) investimenti materiali per la protezione dei boschi dai danni da neve (scivolamento e assestamento) su pendici ;

b) realizzazione di punti acqua e piazzole di atterraggio per elicotteri;

c) interventi e opere di consolidamento di aree boscate interessate da dissesti di limitata entità con tecniche di ingegneria naturalistica.

nell'ambito del ripristino

a) interventi di lotta fitopatologica nei boschi attaccati, esclusivamente in modo grave e straordinario, da parassiti;

b) interventi di ripristino dei soprassuoli forestali danneggiati, esclusivamente in modo grave e straordinario, da agenti biotici o abiotici, compresi gli incendi e i dissesti.

Beneficiari

- *Proprietari privati, Comuni proprietari e loro associazioni;*
- *Operatori forestali, imprese di prima trasformazione, utilizzatori di legno derivato esclusivamente da boschi privati o comunali;*
- *Forme associative, orizzontali o verticali, degli operatori della filiera forestale, a livello locale o regionale;*
- *Regione, per quanto ammesso dal Reg. 1257/99.*

Condizioni di ammissibilità e requisiti

Ai sensi dell'art. 29, 3° comma del Reg (CE) 1257/99., gli interventi previsti dalla presente azione saranno realizzati su iniziativa regionale anche su terreni del demanio statale o regionale.

Sono ammissibili le spese materiali necessarie alla realizzazione degli interventi, e le spese generali, effettivamente sostenute, direttamente connesse alla realizzazione degli interventi e nella misura massima del 12%.

Tipologia di aiuto

Contributi in conto capitale.

Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

In considerazione dell'interesse esclusivamente sociale ed ecologico delle iniziative, l'intensità dell'aiuto pubblico corrisponderà al 100% delle spese ammissibili sulla base di specifici progetti regionali.

*La quota comunitaria (FEOGA) sul contributo pubblico è del **33,8**%.*

Modalità di attuazione

In considerazione dell'interesse esclusivamente sociale ed ecologico delle iniziative, l'attuazione sarà effettuata a regia regionale.

Indicatori fisici di realizzazione

Ettari di superficie interessata dagli interventi di ripristino (solo come indicatore ex post) (tra 200 e 300);
Ettari di superficie difesa dai potenziali danni mediante le opere di prevenzione eseguite (tra 300 e 600).

Indicatori di risultato:

- *rapporto % medio tra sup. interessata dal ripristino e sup. forestale complessiva dell'Area forestale (oggetto di pianificazione forestale a livello territoriale) in cui si è effettuato l'intervento: 0,5 %;*
- *rapporto % tra sup. totale interessata dagli interventi di prevenzione e sup. forestale totale che i Piani Forestali Territoriali redatti destinano ad interventi di prevenzione: 1%.*

AZIONE I7
Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste e mantenimento di fasce tagliafuoco

Obiettivi specifici

◊ *Mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste.*
◊ *Mantenere le fasce tagliafuoco mediante pratiche agricole.*

Obiettivi operativi

a) salvaguardare gli habitat forestali di particolare valore naturalistico, paesaggistico e sociale;
b) compensare gli svantaggi naturali permanenti -;
c) mantenere i popolamenti selezionati per la raccolta del seme forestale;
d) prevenire danni di natura biotica ed abiotica ed il rischio di incendio.

Localizzazione

L'azione si applica sulle superfici di proprietà di privati o comuni o loro associazioni in coerenza con il punto 3 dell'art. 29 del Reg. (CE) 1257/99 e con l'art. 24 del Reg. (CE) 1750/99 e successiva rettifica.

Tipologia degli interventi ammissibili

Sono ammessi interventi aventi prevalenti finalità di interesse pubblico (naturalistiche, mantenimento della biodiversità, ecologiche, di protezione, etc.), che non risultino remunerativi per il beneficiario, distinguibili secondo i seguenti tipi :

◊ *interventi previsti dai piani di gestione forestale nell'ambito di parchi e riserve naturali;*
◊ *mantenimento dei popolamenti selezionati per la raccolta del seme forestale;*
◊ *mantenimento dei viali tagliafuoco mediante misure agricole atte a ridurre il carico d'incendio (biomassa bruciabile);*
◊ *esecuzione di interventi selvicolturali minimi ai boschi di montagna, a finalità ecologica (il mantenimento della stabilità fisica ed ecologica dei soprassuoli) a favore di boschi aventi esclusive funzioni protettive e paesaggistiche e localizzati in ambienti particolarmente delicati caratterizzati da numerosi fattori di instabilità.*

Beneficiari

Proprietari privati, Comuni proprietari e loro associazioni;

Condizioni di ammissibilità e requisiti

Gli interventi previsti non possono in ogni caso essere oggetto di aiuto a titolo di altre Misure ed in particolar modo a titolo di quelle agroambientali (Misura F).
Le iniziative da porre in essere sono stabilite nell'ambito di specifici documenti d'impegno (atti di sottomissione, piani di coltura e conservazione, contratti, ecc.) nei quali saranno precisati gli obiettivi, la durata ed i vincoli degli accordi stipulati, gli interventi da realizzare o gli impegni da mantenere da parte dei beneficiari e i corrispondenti contributi economici.

Tipologia di aiuto *-Premio annuale per ettaro.*

Massimali di investimento cofinanziabili
Da 40 a 120 Ecu per ettaro e per anno. L'esatto importo sarà stabilito in funzione degli impegni formalizzati con il beneficiario.

Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile
il 100% del premio annuale. La quota comunitaria (FEOGA) sul contributo pubblico è del 33,8%.

Indicatori fisici di realizzazione
entità, in ettari, delle superfici coinvolte nelle azioni: 250.

Indicatori di risultato:
rapporto % tra superficie interessata dagli aiuti e, la superficie forestale compresa in parchi e riserve naturali (0,5%), superficie totale dei boschi da seme selezionati in ambito regionale (2%), superficie protetta dagli incendi mediante il mantenimento dei viali taglia fuoco tramite pratiche agricole (0,1%), e superficie dei boschi di montagna destinati dalla pianificazione forestale ad interventi selvicolturali minimali (1%).

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.J

MIGLIORAMENTO FONDIARIO

(Art. 33, 1° tr., del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: I "Ammodernamento del sistema agricolo e agroindustriale"**

***Misura*: J**

***Titolo*: "MIGLIORAMENTO FONDIARIO"**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IX, articolo 33, 1° trattino**

***Costo totale della misura:* 14,00 MEURO**

***Costo Pubblico della misura:* 7,00 MEURO**

***Costo a carico del FEOGA:* 2,37 MEURO**

Interventi di miglioramento dei pascoli montani di proprietà di enti pubblici

1 -Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
miglioramento del patrimonio pascolivo montano

b) Obiettivi operativi
recupero agronomico e razionalizzazione dell'utilizzo delle superfici a pascolo

2 - Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili
Con la presente azione vengono concessi incentivi per la realizzazione di organici "Programmi di intervento sugli alpeggi" volti a migliorare le superfici pascolive sia direttamente sia soprattutto favorendo un miglior utilizzo delle stesse. Sono pertanto ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- *adeguamento e ristrutturazione alpeggi con relativi fabbricati, strutture ed attrezzature*
- *miglioramento della cotica erbosa e recupero delle zone degradate*
- *realizzazione di recinzioni fisse e/o mobili per consentire il sistema del pascolo turnato e, ove necessario, quale protezione del bestiame dalla fauna selvatica*
- *realizzazione e miglioramento di strutture atte al ricovero del bestiame*
- *realizzazione di opere di approvvigionamento idrico e di razionalizzazione della distribuzione dell'acqua per l'abbeveraggio (punti acqua)*
- *viabilità di accesso ai pascoli.*

Le attività previste non rientrano nell'ambito di applicazione di altre Misure di cui al titolo II del Reg. (CE) n° 1257/99.

b) Beneficiari
Enti pubblici

c) Localizzazione
Territori classificati montani.

3 - Durata dell'azione

2000-2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Contributo in conto capitale.

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile
50% dell'investimento.

c) Tasso di partecipazione comunitario
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

5 - Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Direzione Economia montana e foreste.

b) Modalità di attuazione
Invito

6 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione
Superficie pascoliva migliorata (ha). Risultato atteso: 40.000.

b) Indicatori di risultato
Superficie migliorata/superficie oggetto di domanda. Risultato atteso: 35%.

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.K

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

(Art. 33, 2° tr., del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario**: I "Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale"*

***Misura**: K*

***Titolo**: "RICOMPOSIZIONE FONDIARIA"*

***Riferimento normativo**: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IX, articolo.33, trattino 2°*

***Costo totale della misura:** 2,00 MEURO.*

***Costo Pubblico della misura:** 1,34 MEURO,*

***Costo a carico del FEOGA**: 0,50 MEURO*

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici

Riduzione della frammentazione fondiaria

b) Obiettivi operativi

Parziale riduzione dei costi aziendali

2 - Descrizione tecnica della misura

a) Tipologia degli interventi ammissibili

1)- Può venire finanziata la spesa occorrente per la redazione, a cura di Enti Pubblici, Comunità Montane o di Comuni interessati, o di Consorzi irrigui di bonifica e di miglioramento fondiario, di piani per la ricomposizione fondiaria, riguardanti un'adeguata estensione di territorio di uno o più Comuni limitrofi.
I piani prevedono la permuta, debitamente autorizzata, di terreni agricoli.
Può essere finanziata la spesa occorrente per la realizzazione delle iniziative (permute, frazionamenti, ecc.) previste nei piani, ovvero le spese professionali, notarili e fiscali sostenute per la loro realizzazione.
2)- Possono essere finanziate, anche al di fuori dei piani di cui sopra, iniziative volte alla realizzazione dell'accorpamento delle aziende mediante permute, presentate da imprenditori agricoli, singoli od associati, con la messa a contributo delle spese professionali, notarili e fiscali per gli atti di permuta.
3)- Possono altresì essere finanziati agli imprenditori agricoli singoli o associati l'acquisto di terreni, purché tale intervento ricada nell'ambito di un più ampio progetto di ricomposizione fondiaria interaziendale. In tal caso l'importo relativo all'acquisto di nuovi appezzamenti dovrà essere non rilevante rispetto al costo dell'intero piano di ricomposizione e comunque non superiore al 25% del costo dell'intera operazione. Sulla congruità del prezzo dei terreni che si andranno ad acquistare si esprimerà l'ufficio istruttore sulla base estimativa delle produzioni ottenibili. In

nessun caso il valore attribuito ai terreni potrà superare il valore massimo stabilito nelle tabelle dei valori fondiari medi ai fini di esproprio. L'Ufficio effettuerà altresì il monitoraggio delle operazioni proposte al fine di prevenire perturbative sul mercato fondiario.

b) Settori interessati

Tutti

c) Beneficiari

Per la tipologia di cui al punto 1: Enti Pubblici, Comunità montane; Comuni; Consorzi irrigui di bonifica e di miglioramento fondiario;
Per la tipologia di cui ai punti 2,3: imprenditori agricoli singoli od associati.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Per la tipologia prevista al punto 1:

- *Il piano dev'essere razionale, riguardare un'adeguata ampiezza di terreno e conseguire una efficace riduzione dei corpi aziendali.*

Per la tipologia prevista ai punti 2,3:

- *Le permute prospettate e gli acquisti devono costituire valido accorpamento aziendale, con riduzione del numero dei corpi aziendali o ampliamento di quelli esistenti mediante aggiunta di superfici coltivabili contigue a quelle già condotte a titolo di proprietà o di affitto dagli imprenditori agricoli interessati;*
- *Le spese sostenute devono essere adeguatamente documentate.*
- *Gli acquisti di terreno devono essere giustificati da un idoneo progetto di ricomposizione fondiaria interaziendale.*

e) Localizzazione

Tutto il territorio regionale

3 - Durata della Misura (max.:2000 - 2006)

2000-2006

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

Per le tipologie 1 e 2) Contributi in conto capitale per la redazione dei piani e per il rimborso delle spese notarili, legali e professionali per le spese relative alle permute di terreno agricolo ai fini della ricomposizione fondiaria.
Per la tipologia 3) Contributi in conto capitale per l'acquisto di terreni agricoli nell'ambito di un piano di ricomposizione fondiaria interaziendale.

b) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

- *Fino al 100% dei costi sostenuti per la redazione dei piani di ricomposizione fondiaria.*
- *fino al 100% delle spese notarili, legali e professionali per le spese relative alle permute di terreno agricolo.*
- *Fino al 30% (40% nelle zone svantaggiate) in caso di acquisto terreni.*

c) Tasso di partecipazione comunitario

Il 37,31% dell'intervento pubblico

5 - Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Territorio rurale

b) Modalità di attuazione

- Regia
- A bando

7 - Indicatori fisici di realizzazione, di risultato e di impatto

a) Indicatori fisici di realizzazione
n° dei beneficiari: 450-500
b) Indicatori di risultato
riduzione del numero di corpi aziendali : 20%

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.L

AVVIAMENTO DI SERVIZI DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

(Art. 33, 3° tr., del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: I "Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale"**

Misura: L

***Titolo*: "Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole"**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IX, Art. 33 - 3° trattino.**

***Costo totale della misura*: 40,30 Meuro**

***Costo Pubblico della misura*: 24,00 Meuro**

***Costo a carico del FEAOG*: 9.02 Meuro**

0. Azioni.

La misura comprende le seguenti due azioni:

1. *Azione 1: Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole*
2. *Azione 2: Avviamento dei servizi di sostituzione.*

Di seguito, le suddette azioni, vengono descritte in particolare.

AZIONE L1
"Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione".

1. Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia.

a) Obiettivi specifici.

- *Migliorare le capacità manageriali e professionali degli imprenditori agricoli.*

b) Obiettivi operativi.

- *Incentivare i servizi di assistenza gestionale alle aziende agricole ed agroforestali, singole ed associate.*
- *Incentivare i servizi di assistenza alla gestione orientati a particolari settori di attività.*

c) Collegamenti con altre misure.

L'azione ha lo scopo di fornire alle aziende agricole (insieme all'azione di formazione professionale), un supporto alla corretta applicazione di tutte le misure previste dal Regolamento CE n. 1257/99 ed altre normative comunitarie, nazionali e regionale che interessano le aziende stesse e ne influenzano la gestione.

2. Descrizione tecnica della misura.

a) Tipologia degli interventi ammissibili.

1. Premessa.

La misura prevede aiuti per l'avviamento di Enti ed Organismi che svolgono servizi di assistenza alla gestione.

Per avviamento si intende la creazione del servizio o l'allargamento del servizio preesistente.

2. Spese ammissibili.

Possono essere riconosciute le spese previste al punto 10.5 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura per:

a) costi del personale;
a) Affitto dei locali;
b) Acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiale e programmi;
c) costi di esercizio;
d) spese amministrative;

b) Settori interessati.

Tutti i settori.

c) Beneficiari.

Enti ed Organismi che avviano servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti.

Gli Enti ed Organismi sopra indicati devono, in generale:

1. *Essere costituiti da imprenditori agricoli a titolo principale, oppure da cooperative agricole e/o agroforestali (nel numero che sarà precisato dalle istruzioni applicative).*
2. *essere costituiti con atto notarile e dotati di un apposito statuto;*
3. *essere dotati di personale qualificato;*
4. *operare con idonei programmi annuali;*
5. *essere dotati di strutture adeguate;*
6. *qualora già esistenti, essere dotati di esperienza specifica adeguata.*

e) Localizzazione.

Tutto il territorio regionale.

f) Ambito di applicazione della misura.

Si precisa che le attività previste in questa misura non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di cui al titolo II del Regolamento (CE) n. 1257/99.

3. Durata della misura.

2000 - 2006.

4. Agevolazioni previste.

a) Tipologie di aiuto.

Contributo in conto capitale.

b) Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile.

- Viene concesso un contributo finanziario decrescente, al massimo per i primi cinque anni di attività, rispettivamente fino al 100%, 80%, 60%, 40%, 20% della spesa ammessa.

c) Tasso di partecipazione comunitario.

Pari al 37,6%.

5. Procedure.

a) Ufficio responsabile.

Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca, Direzione Sviluppo dell'Agricoltura.

b) modalità di attuazione.

La misura è gestita a "bando", con procedure conformi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, se applicabile o comunque in base a criteri che assicurino l'osservanza dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

6. Indicatori fisici di realizzazione e di risultato.

a) Indicatori fisici di realizzazione:

Tipologia:

- *numero di programmi finanziati.*

Quantificazione:

⇒ *si prevede di finanziare, complessivamente, circa 25 servizi di assistenza alla gestione all'anno;*

b) indicatori di risultato:

Tipologia:

- *numero di aziende servite.*

Quantificazione :

⇒ *Aziende aderenti ai servizi di assistenza alla gestione: obiettivo oltre 17.000 aziende.*

AZIONE 2
"Avviamento dei servizi di sostituzione".

1. Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia.

a) Obiettivi specifici.

Garantire la continuità della gestione aziendale.

b) Obiettivi operativi.

Incentivare la creazione di servizi di sostituzione.

c) Collegamenti con altre misure.

L'azione proposta, nei confronti delle altre misure previste dal presente Regolamento comunitario, risulta essere una azione di sostegno alle aziende agricole in quanto contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori; inoltre favorisce le pari opportunità fra uomini e donne.

2. Descrizione tecnica della misura.

a) Tipologia degli interventi ammissibili.

1. Aiuti di avviamento per l'attuazione di programmi per i servizi di sostituzione.

L'azione si propone di far usufruire all'imprenditore agricolo ed agro-forestale (in misura maggiore e/o in modo più razionale di quanto non sia attualmente possibile data la peculiarità dei cicli produttivi interessati) di periodi da dedicarsi allo svago, al riposo, alle cure, ecc. in forme analoghe a quanto si verifica per coloro che operano nei settori extra agricoli.

Tale obiettivo si realizza mettendo a disposizione delle aziende agricole ed agroforestali, singole ed associate unità di lavoro di sostituzione finalizzate al rimpiazzo del conduttore dell'azienda, del suo coniuge, dei coadiuvanti, dei dipendenti durante il periodo annuale di ferie, il giorno di riposo settimanale ed in relazione a particolari necessità (es.: periodo di malattia, maternità).

3. Spese ammissibili.

Possono essere riconosciute le spese previste al punto 10.5 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura per:

a) costo del personale;
b) affitto dei locali;
c) acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiale e programmi informatici;
d) costi di esercizio;
e) spese amministrative;

b) Settori interessati.

Tutti i settori.

c) Beneficiari.

Enti ed Organismi che avviano i servizi di sostituzione .

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti.

Gli Enti ed Organismi sopra indicati devono, in generale:

1. *Essere costituiti da imprenditori agricoli a titolo principale, oppure da cooperative agricole, nel numero che sarà precisato dalle istruzioni applicative.*
2. *essere dotati di un regolamento che disciplini le modalità di utilizzo degli agenti di sostituzione ed ogni altro elemento per la gestione amministrativa;*
3. *essere costituiti con atto notarile e dotati di un apposito statuto;*
4. *essere dotati di personale qualificato;*
5. *operare con idonei programmi;*

e) Localizzazione.

Tutto il territorio regionale.

f) Ambito di applicazione della misura.

Si precisa che le attività previste in questa misura non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di cui al titolo II del Regolamento (CE) n. 1257/99.

3. Durata della misura.

2000 - 2006.

4. Agevolazioni previste.

a) Tipologie di aiuto.

Contributo in conto capitale.

b) Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile.

Viene concesso un contributo finanziario decrescente, al massimo per i primi cinque anni di attività, rispettivamente fino al 100%, 80%, 60%, 40%, 20% della spesa ammessa.

c) Tasso di partecipazione comunitario.

Pari al 37.6%.

5. Procedure.

a) Ufficio responsabile.

Gli uffici responsabili delle procedure sono quelli della Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca, Direzione Sviluppo dell'Agricoltura.

b) modalità di attuazione.

La misura è gestita a "bando", con procedure conformi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, se applicabile, o comunque in base a criteri che assicurino l'osservanza dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

6. Indicatori fisici di realizzazione e di risultato.

a) Indicatori fisici di realizzazione:

- *numero di servizi avviati e finanziati: quantificabile in n. 8 programmi;*
- *numero di agenti impiegati nello svolgimento del servizio: quantificabile in n. 20 agenti;*

b) indicatori di risultato:

- *numero di aziende servite: quantificabile inizialmente in circa 50 aziende*
- *numero di giornate di riposo in più usufruite dai titolari d'azienda, familiari, coadiuvanti, rispetto alla media di giorni usufruiti negli anni precedenti l'applicazione della presente azione: obiettivo iniziale 3 giorni.*

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.M

COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITA'

(Art. 33, 4° tr., del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: I "Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale"**

***Misura*: M**

***Titolo*: COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IX, articolo 33, trattino 4°**

***Costo totale della misura :* 20,00 MEURO**

***Costo pubblico della misura:* 8,00 MEURO**

***Costo a carico del FEOGA*:3,01 MEURO**

1.- Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
- aumentare l'accesso al mercato dei prodotti agricoli di qualità.

b) Obiettivi operativi
- incentivazione di investimenti e servizi per aumentare l'accesso al mercato dei prodotti agricoli di qualità.

c) Collegamenti con altre misure e coerenza con la strategia
La misura trova collegamenti (interazione) in particolare con la misura degli investimenti aziendali e della trasformazione e commercializzazione e contribuisce all'aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli di qualità legati al territorio ed a soddisfare le esigenze del consumatore intermedio e finale. Le attività previste in questa misura non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure, di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/99.

2 Descrizione tecnica della misura

La misura comprende due azioni:
- azione a1): allestimento di spazi di vendita interaziendali di prodotti agricoli di qualità
- azione a2): aiuti di avviamento ad associazioni o gruppi di imprese per la commercializzazione di prodotti agricoli.

a) Azioni, tipologia degli interventi e spese ammissibili
Azione a1) allestimento di spazi di vendita interaziendali di prodotti agricoli di qualità come successivamente definiti, realizzati da imprenditori agricoli associati.
Le spese ammissibili riguardano investimenti materiali per:
- la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, escluso l'acquisto del terreno;

- l'acquisto di macchine ed attrezzi nuovi, compresi programmi ed attrezzature informatici per la creazione e lo sviluppo di sistemi di supporto alla vendita dei prodotti.
Le spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, sono riconosciute fino ad un massimo del 12% delle spese di cui ai precedenti trattini.
Gli investimenti relativi all'allestimento di spazi di vendita interaziendali non riguardano investimenti materiali in aziende agricole o in aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Azione a2) aiuti di avviamento ad associazioni o gruppi di imprese per la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità come successivamente definiti.
Le spese ammissibili, per le quali si è fatto riferimento a quanto previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicato sulla GUCE serie C del 28 febbraio 2000, paragrafo 10.5, riguardano:
- costi del personale;
- acquisizione di consulenze specialistiche e di servizi analoghi;
- affitto di locali;
- acquisto di macchine ed attrezzature di ufficio nuove, compresi materiali e programmi informatici;
- costi di esercizio;
- spese amministrative.
Le spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, sono riconosciute fino ad un massimo del 12% delle spese di cui ai trattini precedenti.
L'importo degli aiuti non può superare nel primo anno l'80% dei costi sostenuti, ed è ridotto del 20% per ciascun esercizio successivo, in modo che al quarto anno sia limitato al 20 % dei costi effettivi di quell'anno.
Gli investimenti relativi a macchine ed attrezzature devono riguardare solo macchine ed attrezzature nuove.
Il titolare dell'impresa beneficiaria deve impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione dei beni finanziati e cioè a non distogliere dalla prevista destinazione dalla data dell'accertamento dello stato finale dei lavori per almeno 10 anni gli immobili ammessi a contributo e per almeno 5 anni dalla stessa data gli impianti, i macchinari e le attrezzature.

b) Esclusioni
Risultano esclusi:
- prodotti provenienti da paesi terzi;
- l'acquisto di terreni;
- attività previste nell'ambito di applicazione di altre misure del PSR, di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/99.

Non viene concesso altresì alcun sostegno per:
- l'acquisto di immobili esistenti e di terreno;
- investimenti materiali in aziende agricole o in aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- l'allestimento di spazi espositivi (c.d. show room);
- investimenti che contravvengano ai divieti od alle restrizioni stabiliti nelle organizzazioni comuni di mercato;
- investimenti che riguardino la commercializzazione di prodotti di imitazione e sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;
- azioni volte a sostenere progetti di ricerca o la promozione dei prodotti agricoli.

c) Settori interessati
Risultano interessati i prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario: VQPRD, intesi come DOC E DOCGC, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 sulla denominazione dei vini, DOP, IGP, Attestazione di specificità di cui ai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92, prodotti dell'agricoltura biologica di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91 ed al Regolamento (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni, marchi di qualità riconosciuti dalla normativa comunitaria.
Oggetto della presente misura sono esclusivamente prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

d) Beneficiari
- imprenditori agricoli associati, per l'azione a1); imprenditori agricoli associati e consorzi di imprese per l'azione a2).

e) Localizzazione
Tutto il territorio regionale

3 -Durata della misura
2000-2006

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto:
contributo in conto capitale;

b) Massimali di aiuto:
eventuali massimali di aiuto (vale a dire, volumi di investimento massimi ammissibili) potranno essere previsti nelle "Istruzioni per l'applicazione del Piano".

c) Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile:
azione a1), fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile; azione a2), l'importo degli aiuti non può superare nel primo anno l'80% delle spese ammissibili ed è ridotto del 20% per ciascun esercizio, in modo che al quarto anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell'anno.

d) Tasso di partecipazione comunitario:
37,6% del costo pubblico

e) Priorità:
Criteri oggettivi di priorità potranno essere oggetto di individuazione e di quantificazione nelle "Istruzioni per l'applicazione del Piano", tenendo conto in particolare di quanto disposto dall'articolo 37 parag. 4 del Regolamento (CE) n. 1257/99.

5- Procedure

a) Ufficio responsabile

Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Direzione Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura.

b) Modalità di attuazione

A bando.

6 Indicatori fisici di realizzazione, di risultato

Indicatori fisici di realizzazione:

- numero di spazi di vendita interaziendali: 7

- numero di associazioni che erogano servizi: 14

Indicatori di risultato

- tipologie di prodotti commercializzati: 20.

- produzione di qualità commercializzata: 170 miliardi di lire.

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.N

SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE

(Art. 33, 5° tr., del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: II "Sostegno al miglioramento delle aree rurali"**

***Misura*: N**

***Titolo*: "SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE"**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio 1257/1999, Titolo II, Capo IX, Articolo 33, 5° trattino**

***Costo totale della misura*: 17,70 MEURO**

***Costo Pubblico della misura:* 14,50 MEURO**

***Costo a carico del FEOGA:* 4,91 MEURO**

Tra le condizioni che ostacolano nei territori marginali rurali le possibilità di insediamento di nuove attività e la residenzialità della popolazione, si possono annoverare:

- *la debolezza dell'offerta formativa a favore dei giovani in età scolare e che esula dalle competenze delle normali attività scolastiche determina una disparità tra i territori marginali rurali e le altre aree regionali. In queste ultime, infatti, i giovani possono facilmente accedere ad attività culturali, ricreative, di acquisizione di nuove ed innovative conoscenze, fatto questo che risulta precluso ai giovani residenti nelle aree più marginali. Utilizzando il "centro di aggregazione" basato sulla scuola è però possibile creare le premesse per avviare questo tipo di attività anche nelle aree rurali più svantaggiate e aumentare il grado di competitività del territorio in termini culturali e di pari opportunità. Le giovani coppie già insediate o che intendono insediarsi tendono a riconoscere un rilevante valore a questo tipo di servizi il cui indebolimento che progressivamente è avvenuto risulta di forte ostacolo alla residenzialità;*

- *la scarsa conoscenza delle potenzialità economico-produttive che si basano sulle risorse che sono proprie del territorio. Una promozione delle ricchezze naturali, culturali, paesaggistiche e di tipo produttivo, collegate alla ruralità dei territori, se associata a servizi mirati ad agevolare l'insediamento di nuove attività rurali sostenibili, è in grado di fornire risposte concrete alle esigenze di rivitalizzazione delle aree;*

- *la carenza di servizi di tipo commerciale che determina fenomeni di involuzione che si ripercuotono sulle altre attività rurali e sulle possibilità di residenzialità della popolazione. Contrastare il fenomeno di desertificazione commerciale è indispensabile per fornire sul territorio almeno i beni ed i servizi di prima necessità.*

La presente Misura prevede le seguenti azioni:

1) *Interventi a sostegno dell'attività culturale e ricreativa a favore della popolazione in età scolare*
2) *Servizi essenziali per l'economia rurale*
3) *Interventi a sostegno delle piccole imprese commerciali*

Ai fini dell'applicazione della presente Misura (fatte salve eventuali limitazioni a livello di azione) è considerato rurale l'intero territorio dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane. Tale territorio ha infatti una densità di popolazione inferiore ai 100 ab./Kmq, ha complessivamente subito una diminuzione di popolazione e presenta un tasso di occupazione in agricoltura significativamente superiore al valore medio regionale.

Le attività previste non rientrano nell'ambito di applicazione di altre Misure di cui al titolo II del Reg. (CE) n° 1257/99.

AZIONE N1
Interventi a sostegno dell'attività culturale e ricreativa a favore della popolazione in età scolare

1 -Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
favorire l'accesso della popolazione rurale ai servizi culturali-ricreativi

b) Obiettivi operativi
potenziamento dei servizi culturali-ricreativi

2 - Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili
Con la presente azione vengono concessi incentivi per l'avviamento di attività di carattere culturale e ricreativo, che esulano dalle competenze delle normali attività scolastiche, a favore di giovani in età scolare. In particolare sono ammissibili:
- le spese relative all'acquisto di materiale ed attrezzature anche di tipo informatico, l'allestimento di laboratori, comprese le spese di adeguamento ed ammodernamento dei locali.

b) Beneficiari
Regione Piemonte-.

c) Localizzazione
Territori dei Comuni facenti parte di Comunità Montane ad eccezione dei Comuni aventi una popolazione residente superiore alle 5.000 unità.

3 - Durata dell'azione
2000-2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Contributo in conto capitale.

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile
Contributo in conto capitale fino al 100% dell'investimento.

c) Tasso di partecipazione comunitario
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

5 - Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Direzione Economia montana e foreste.

b) Modalità di attuazione
Regia regionale.

6 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione
n° progetti finanziati : 200

b) Indicatori di risultato
popolazione interessata: 120.000 abitanti

AZIONE N2
Servizi essenziali per l'economia rurale

1 -Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
favorire l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche
promuovere il territorio

b) Obiettivi operativi

realizzazione di strumenti informativi

2 -Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili

a) creazione di una agenzia per i nuovi insediamenti nelle aree montane. Tale agenzia ha lo scopo di promuovere attività socio-economiche in zone montane al fine di valorizzare queste ultime e favorire il reinsediamento abitativo. Il progetto prevede operativamente la creazione di una "banca dati" aggiornabile che fornisca le necessarie informazioni all'operatore intenzionato ad intraprendere un'attività economica in zona montana.
Le spese ammissibili saranno limitate a quelle strettamente connesse alla realizzazione della "banca dati" (spese relative a consulenze, studi, analisi ed elaborazione dati). Le spese di gestione e di esercizio, ad avvenuta realizzazione dell'agenzia, saranno a carico del beneficiario.

b) creazione di uno spazio Internet per la promozione del territorio rurale montano e delle sue attività.
Lo sviluppo dell'economia rurale delle aree montane è strettamente correlato alla capacità delle stesse di attrarre i potenziali fruitori attraverso un'adeguata informazione su quanto le aree in questione sono in grado di "offrire".
Sebbene quantitativamente esista al riguardo molto materiale informativo (depliant, opuscoli, pubblicazioni varie, passaggi pubblicitari, siti Internet, ecc.) permangono tuttavia dei punti di criticità. In particolare:

- alcune aree (segnatamente quelle più marginali) difficilmente hanno la possibilità di accedere agli strumenti informativi sopra citati;
- le aree maggiormente conosciute per certi aspetti (es. turismo invernale) non necessariamente lo sono relativamente alle altre "opportunità" da loro offerte;
- la dispersione e la frammentarietà delle informazioni il più delle volte non consente al potenziale fruitore di una determinata area di conoscerla in maniera sufficientemente approfondita.

Con l'azione proposta si intende fornire a tutte le Comunità Montane piemontesi uno strumento comune per "far conoscere" i propri territori in tutti gli aspetti che li caratterizzano.
Saranno ammesse a contributo le sole spese connesse alla creazione dello spazio Internet (spese relative a consulenze, studi, analisi ed elaborazione dati). Le successive spese di gestione e di esercizio saranno a totale carico del beneficiario.

b) Beneficiari
Regione Piemonte. L'incarico relativo all'attuazione delle iniziative verrà assegnato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

c) Localizzazione
Territori dei Comuni facenti parte di Comunità Montane.

3 -Durata dell'azione

2000-2006.

4 -Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Contributo in conto capitale.

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile
Contributo in conto capitale fino al 100% dell'investimento.

c) Tasso di partecipazione comunitario
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

5 -Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Direzione Economia montana e foreste.

b) Modalità di attuazione
Regia regionale.

6 -Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione
n° agenzie : 1
n° di spazi Internet creati: 1

b) Indicatori di risultato
n° utenti (dell'agenzia): 400.000
n° visitatori dello spazio Internet : 150.000

AZIONE N3
Interventi a sostegno delle piccole imprese commerciali

1 -Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
favorire l'accesso ai servizi commerciali delle popolazioni rurali e dei turisti
promozione del territorio e delle imprese commerciali

b) Obiettivi operativi
creazione e rafforzamento dei servizi essenziali

2 -Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili
   a) indagine conoscitiva delle attività commerciali propedeutica alla realizzazione degli interventi b, c e d. Spese eligibili: spese relative a consulenze, studi, ricerche, analisi ed elaborazione dati;
   b) investimenti relativi alla creazione e allo sviluppo di attività di vendita di beni di prima necessità e di servizio. Spese eligibili: spese relative ad ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili; spese per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
   c) investimenti per la ristrutturazione di immobili di disponibilità comunale, da destinarsi ad attività di vendita di generi di prima necessità e di servizio. Spese eligibili: spese relative ad ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili; si tratta di interventi che non rientrano nelle normali attività di competenza dell'ente pubblico ma che diventano indispensabili per agevolare l'avviamento di servizi di prima necessità;
   d) costruzione ed adeguamento di aree mercatali pubbliche.

b) Beneficiari
Regione Piemonte (intervento a).
Piccole imprese, comunque costituite, in forma singola o associata, esercenti la vendita al dettaglio di beni di prima necessità (intervento b).
Enti locali in forma singola o associata (interventi c, d).

c) Localizzazione
Territori dei Comuni facenti parte di Comunità Montane e con popolazione residente inferiore a 3.000 unità..

3 -Durata dell'azione
2000-2006.

4 -Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Contributo in conto capitale.

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile
Contributo in conto capitale pari al 100% dell'investimento (intervento a).
Contributo in conto capitale fino al 40% dell'investimento con il limite del "de minimis" - decisione della Commissione 96/C68/06 - (intervento b).
Contributo in conto capitale fino all'80% dell'investimento con il limite del "de minimis" - decisione della Commissione 96/C68/06 - (intervento c).
Contributo in conto capitale fino all'80% dell'investimento (intervento d).

c) Tasso di partecipazione comunitario
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

5 -Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Direzione Commercio e artigianato.

b) Modalità di attuazione
Regia Regionale (intervento a).
Bando pubblico (interventi b, c, d).

6 -Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione
n° progetti: 800
n° studi: 1

b) Indicatori di risultato
Popolazione interessata: 1.500.000
Presenze turistiche: 600.000
n° nuove imprese commerciali: 150

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.P

DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE AGRICOLO

(Art. 33, 7° tr., del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: I "Ammodernamento del sistema agricolo e agroindustriale"**

***Misura*: P**

***Titolo* "DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E DELLE ATTIVITÀ AFFINI ALLO SCOPO DI SVILUPPARE ATTIVITÀ PLURIME O FONTI ALTERNATIVE DI REDDITO"**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, capo IX, articolo 33 settimo trattino.**

***Costo totale della misura:* 30,00 MEURO nel periodo 2000-2006**

***Costo Pubblico della misura:* 13,00 MEURO nel periodo 2000-2006**

***Costo a carico del FEOGA:* 4,40 MEURO**

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

Obiettivo della misura è la rivitalizzazione ed il consolidamento della presenza sul territorio delle aziende agricole, attraverso interventi strutturali tendenti alla diversificazione dell'attività aziendale, che permette di incrementare le fonti di reddito

Obiettivo operativo è l'incentivazione alla realizzazione di investimenti materiali in settori collaterali a quello agricolo (agriturismo, artigianato tipico, multifruizione del territorio rurale, diversificazione dell'attività aziendale) mediante la concessione di un aiuto pari ad una quota parte della spesa sostenuta per la realizzazione degli stessi.

La misura è pertanto coerente con la strategia generale del Piano nella parte che prevede la permanenza ed il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio regionale ed il rafforzamento competitivo del sistema delle aziende agricole, particolarmente in riferimento alla conduzione familiare.

Collegamenti con altre misure:

Con la Misura A , che prevede, per finalità analoghe, la concessione di sostegni agli investimenti di natura agricola effettuati dalle aziende agricole .

Gli interventi previsti non saranno finanziati dal FESR nelle zone obiettivo 2 e nelle zone rurali in transizione.

2 - Descrizione tecnica della misura

a) Tipologia degli interventi ammissibili

Sono ammessi investimenti materiali di natura strutturale ed edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di strutture e fabbricati rurali), acquisto di attrezzature fisse e mobili

e di macchinari in genere, nonché di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.

Gli investimenti dovranno essere inseriti in un programma organico di intervento aziendale.

Tutti gli interventi finanziati saranno sottoposti ad accertamento finale della realizzazione (collaudo finale in azienda)
Gli interventi finanziati sono sottoposti a vincolo di destinazione (10 anni dal collaudo finale per gli interventi strutturali ed edilizi, 5 anni dal collaudo finale per gli acquisti di macchinari ed attrezzature mobili).

Gli investimenti di cui al primo paragrafo potranno essere riferiti alle attività complementari effettuate dalla azienda agricola (agriturismo, artigianato tipico,) nonché ad attività di natura non agricola ma svolti in aziende agricole a carattere familiare, allo scopo di favorire il consolidamento delle stesse attraverso la multiredditualità dei componenti il nucleo familiare.

in particolare :

1) Sono ammissibili,
1. *costruzione e riattamento di strutture per agriturismo, ed iniziative ad esso connesse, compreso l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie;*
2. *costruzione e riattamento di strutture per attivita' artigianale e/o di servizio, finalizzati alla diversificazione dei redditi aziendali, nei limiti tipologici che saranno precisati nei bandi di apertura domande, compreso l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie;*

E' inoltre riconosciuto il pagamento delle eventuali spese generali e tecniche (spese di progettazione e simili), con le modalità ed i limiti indicati nelle Istruzioni per l'applicazione e nei bandi di apertura domande e in ogni caso per un ammontare non superiore al 12 % di quello degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

2) Sono esclusi :
- l'acquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature usati ;
- l'esecuzione di interventi di ripristino nonchè di manutenzione ordinaria e / o straordinaria.

b) Beneficiari

Aziende agricole condotte da imprenditori a titolo principale e non a titolo principale, persone fisiche e persone diverse dalle fisiche .

c) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Valgono le seguenti specificazioni :

1) Per "aziende agricole" , ai fini della concessione degli aiuti di cui alla presente Misura, si intendono entità a carattere professionistico ed imprenditoriale che producono per la commercializzazione (senza distinzione tra aziende condotte da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche, né tra aziende condotte da imprenditori a titolo

principale ed aziende condotte da imprenditori non a titolo principale), in regola con i necessari adempimenti di legge.

2) *Le domande di cui alla presente Misura possono essere presentate da aziende agricole già attive nonché da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento di cui alla Misura B.*

Nel caso di domande presentate da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento:

- *il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura è subordinato all'effettiva realizzazione dell'insediamento ;*
- *il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura, sussistendone le condizioni, potrà avvenire anche qualora l'insediamento non venisse finanziato con l'aiuto previsto dall'art.8 del Regolamento 1257/99.*

d) Localizzazione :
L'intero territorio della Regione.

e) Priorità

Verrà riconosciuta priorità a domande presentate da giovani, da aziende ricadenti in zone svantaggiate e/o in zone a parco o similmente vincolate, da aziende a conduzione familiare, da aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale.

3 - Durata della Misura

La misura viene attuata dal 2000 al 2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

Gli aiuti vengono corrisposti in forma di contributi in conto capitale calcolati sulla spesa ammessa, comprensiva di eventuali spese generali e tecniche.

Qualora la situazione del mercato dei capitali lo facesse ritenere opportuno, la Regione potrà decidere di introdurre la corresponsione dell'agevolazione in forma di contributo in conto interessi attualizzato, per un ammontare non superiore a quello del corrispondente contributo in conto capitale.

Verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data successiva alla presentazione della domanda.

b) Massimali di investimento cofinanziabili

Non vi è limite di spesa; la presente misura rientra nell'inquadramento "de minimis" - Decisione della Commissione 96/C68/06 ; il contributo massimo concedibile ad ogni richiedente è pari a 100.000 EURO per triennio.

Tutti gli interventi ed acquisti effettuati dovranno essere giustificati con fattura.

E' ammesso il pagamento senza fattura (in base al prezzario regionale) solo per gli interventi realizzati direttamente dall'imprenditore agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.

Comunque, indipendentemente dalla spesa fatturata, l'importo ammissibile degli interventi realizzati sarà ordinariamente determinato sulla base del prezzario regionale vigente, salvo che l'importo fatturato sia inferiore a quello risultante dal prezzario stesso.

c) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Sulla spesa ammessa il contributo viene concesso nelle seguenti percentuali:

Zone svantaggiate	*fino al 50 %*
Zone normali	*fino al 40 %*

d) Tasso di partecipazione comunitario: 30 % della parte pubblica.

5 - Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione

Nessuno

6 - Procedure

Ufficio responsabile : Direzione "Sviluppo dell'Agricoltura" della Regione Piemonte.

Modalità di attuazione : Misura a bando.

7 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a)Indicatori di risultato:

Percentuale di aziende che effettuano interventi di diversificazione sul totale delle aziende agricole (risultato atteso: 10 / 15 %);.

b) Indicatori fisici di realizzazione:

numero di programmi di intervento di diversificazione dell'attività aziendale realizzati (risultato atteso: 800 / 900) .

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.Q

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN AGRICOLTURA

(Art. 33, 8° tr., del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

Asse prioritario: ***I "Ammodernamento del sistema Agricolo ed Agroindustriale"***

Misura: ***Q***

Titolo: ***"GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN AGRICOLTURA"***

Riferimento normativo: ***Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IX, articolo 33, 8° trattino***

Costo totale misura: ***4,05 MEURO***

Costo pubblico della misura: ***2,70 MEURO***

Costo a carico del FEOGA: ***0,91. MEURO***

1 - Obiettivi della misura

a) Obiettivi specifici
Risparmio idrico e riduzione dell'inquinamento.

b) Obiettivi operativi
Razionalizzazione dell'uso delle acque irrigue.

2 - Descrizione tecnica della misura

a) *Tipologia degli interventi ammissibili*
Spese per investimenti relativi alla realizzazione, ristrutturazione e potenziamento di impianti irrigui interaziendali ed acquisto delle relative attrezzature nel rispetto degli indirizzi di miglioramento quantitativo e qualitativo delle risorse idriche. Sono finanziati investimenti per opere ed attrezzature interaziendali con esclusione di quelle a favore delle aziende singole, finalizzati al potenziamento ed alla razionalizzazione della rete irrigua, ed alla realizzazione o la sistemazione di invasi.

b) *Beneficiari e loro requisiti*
Consorzi di miglioramento fondiario, Consorzi irrigui, forme associative di utenti legalmente costituite, Comunità montane, Comuni e loro consorzi che siano titolari di concessione d'acqua irrigua.

c) *Localizzazione*
Intero territorio regionale

d) *Priorità*
E' data priorità a quelle istanze che prevedono opere atte a favorire il risparmio d'acqua.

3) Durata della misura

2000 - 2006

4) *Agevolazioni previste:*

a) Tipologia di aiuto
Contributo in conto capitale

b) Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile
Sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 55% nelle zone di pianura, 70% nelle zone di collina e 85% nelle zone di montagna.

c) Spese ammissibili
La spesa ammissibile di ciascun intervento è distinta in:

a) spesa per investimenti materiali relativi alla realizzazione, ristrutturazione e potenziamento di impianti irrigui interaziendali ed acquisto delle relative attrezzature;
b) spese di progettazione, di direzione lavori, generali e tecniche fino al 12% dell'importo "a" con possibilità di differenziazione in relazione all'altimetria del comprensorio irrigato.

d) Tasso di partecipazione comunitaria
33,8% del totale pubblico

5 - *Procedure*

a) Ufficio responsabile:
Regione Piemonte, Assessorato agricoltura, caccia e pesca, Direzione regionale territorio rurale

b) Modalità di attuazione: a bando

6 - *Indicatori fisici di realizzazione e di risultato*

a) Indicatori fisici di realizzazione
Km di tubazione in pressione : 20 Km
Km di canali ristrutturati: 5 Km

b) Indicatori di risultato
Ha di superficie razionalmente irrigata 2.500 ha

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.R

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

(Art. 33, 9° tr., del Regolamento CE n. 1257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: II "Sostegno al miglioramento dell'ambiente rurale"**

***Misura*: R**

***Titolo*: "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA"**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IX, articolo 33, 9° trattino**

***Costo totale della misura:* 19,00 MEURO**

***Costo Pubblico della misura:* 13,60 MEURO**

***Costo a carico del FEOGA:* 4,60 MEURO**

Le aree montane e collinari piemontesi hanno assistito negli ultimi decenni al fenomeno dello spopolamento e dell'abbandono, cui ha contribuito sia la scarsità di nuove offerte occupazionali, sia il lento e progressivo indebolimento dei servizi offerti alla popolazione residente, sia la carenza di infrastrutture strettamente correlate alle esigenze del settore primario. E' quindi necessario, al fine di garantire la permanenza della popolazione in tali aree, intervenire con iniziative "infrastrutturali" quali quelle di seguito proposte, aventi l'obbiettivo di permettere un più efficace espletamento delle pratiche agricole e di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni interessate anche sotto il profilo igienico-sanitario.

La presente Misura prevede le seguenti azioni:

1) *Ripristino di strade rurali al servizio di più aziende agricole*
2) *Realizzazione di acquedotti rurali idropotabili al servizio di più aziende agricole ed adeguamento e potenziamento di quelli esistenti*
3) *Elettrificazione di borgate rurali*

Le attività previste non rientrano nell'ambito di applicazione di altre Misure di cui al titolo II del Reg. (CE) n° 1257/99 né saranno finanziate dal FESR nelle zone Obiettivo 2 e nelle zone rurali in transizione.

AZIONE R1
Ripristino di strade rurali al servizio di più aziende agricole

1 -Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
migliorare la viabilità rurale

b) Obiettivi operativi
migliorare la rete viaria rurale

2 - Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili
Investimenti materiali di carattere straordinario atti a migliorare le condizioni di percorribilità del piano viabile, compresa l'eventuale rettifica del tracciato e l'ampliamento della sezione laddove adeguatamente motivati, il ripristino e la formazione di cunette, di attraversamenti, ed in genere l'esecuzione di quelle opere d'arte che si rendono necessarie per la conservazione dell'infrastruttura e per garantire la sicurezza di transito.
Non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria. Sono in ogni caso escluse le spese inerenti ad investimenti aziendali.

b) Beneficiari
Imprenditori agricoli associati.

c) Localizzazione
Comuni montani e Comuni collinari.

3 - Durata dell'azione
2000-2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Contributo in conto capitale.

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile
Fino all'80% dell'investimento.

c) Tasso di partecipazione comunitario
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

5 - Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Direzione Economia montana e foreste.

b) Modalità di attuazione
Bando.

6 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione
Lunghezza delle strade rurali ripristinate (Km). Risultato atteso: 800.

b) Indicatori di risultato
Popolazione servita (n°). Risultato atteso: 7.000.

AZIONE R2
Realizzazione di acquedotti rurali idropotabili ed adeguamento e potenziamento di quelli esistenti

1 -Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
garantire l'approvvigionamento idrico

b) Obiettivi operativi
migliorare la rete idrica

2 - Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili
Investimenti materiali per la realizzazione di acquedotti rurali idropotabili e per l'adeguamento e potenziamento di acquedotti esistenti
Non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria. Sono in ogni caso escluse le spese per gli allacciamenti e qualsiasi altra spesa inerente ad investimenti aziendali.

b) Beneficiari
Imprenditori agricoli associati.

c) Localizzazione
Comuni montani e Comuni collinari.

3 - Durata dell'azione
2000-2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Contributo in conto capitale.

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile
Fino all'80% dell'investimento

c) Tasso di partecipazione comunitario
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

5 - Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Direzione Economia montana e foreste.

b) Modalità di attuazione
Bando.

6 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione
Lunghezza della rete idrica realizzata/potenziata (Km). Risultato atteso: 300.

b) Indicatori di risultato
Popolazione servita (n°). Risultato atteso: 8.000.

AZIONE R3
Elettrificazione di borgate rurali

1 -Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
garantire l'approvvigionamento di energia elettrica

b) Obiettivi operativi
estendere la rete elettrica

2 - Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili
Realizzazione di elettrodotti al servizio di borgate rurali. Sono definite borgate rurali quelle che accolgono, anche stagionalmente, presenza di imprenditori agricoli in misura non inferiore a 3 unità. L'azione è fondamentale al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono definitivo delle attività agro-silvo-pastorali, per agevolare lo sviluppo delle stesse e per favorire il reinsediamento abitativo.

b) Beneficiari
Comuni montani.

c) Localizzazione
Comuni montani.

3 - Durata dell'azione
2000-2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Contributo in conto capitale.

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile
Fino al 100% dell'investimento.

c) Tasso di partecipazione comunitario
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

5 - Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Direzione Economia montana e foreste.

b) Modalità di attuazione
Invito pubblico.

6 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione
Lunghezza degli elettrodotti realizzati (Km). Risultato atteso: 20

b) Indicatori di risultato
Popolazione servita (n°). Risultato atteso: 70.

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.S

INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE E ARTIGIANALI

(Art. 33, 10° tr., del Regolamento CE n. 257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: II "Sostegno al miglioramento delle aree rurali "**

***Misura* : S**

***Titolo*: "INCENTIVAZIONE ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI"**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio 1257/1999, Titolo II, Capo IX, Articolo 33, 10° trattino**

***Costo totale della misura*: 10,22 MEURO**

***Costo Pubblico della misura*: 9,20 MEURO**

***Costo a carico del FEOGA*: 3,11 MEURO**

L'obbiettivo della presente Misura è quello di riqualificare e rivitalizzare parti di territorio marginali attraverso la creazione di nuove filiere produttive.
Gli interventi proposti sono infatti mirati alla istituzione di Botteghe artigiane e alla valorizzazione dei prodotti e dei manufatti tipici e artistici in un'ottica anche innovativa creando quei circuiti commerciali atti a sviluppare attività di settori specifici in stretta connessione con il territorio.

La presente Misura prevede la seguente azione:
1) Interventi a sostegno dell'artigianato artistico e tipico

Le attività previste non rientrano nell'ambito di applicazione di altre Misure di cui al titolo II del Reg. (CE) n° 1257/99. Non saranno in ogni caso finanziate attività relative alla produzione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (Prodotti agricoli).

Interventi a sostegno dell'artigianato artistico e tipico

1 -Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
mantenere vitale il settore artigiano
mantenere/creare sbocchi commerciali ed innovare i prodotti

b) Obiettivi operativi
sostegno dell'artigianato artistico e tipico

c) Collegamenti con altre misure
L'azione si collega direttamente alle misure M ed N in quanto finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, all'aumento del reddito procapite, alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali.

2 -Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili

a) indagine generale sulle imprese a prevalente contenuto tipico, tradizionale ed artistico con l'individuazione settoriale e la loro localizzazione all'interno delle Comunità Montane. Verifica puntuale delle Botteghe artigiane tipico artistiche, sulla loro ubicazione e sui bisogni produttivi e logistici, realizzata nell'ambito delle Comunità Montane che sono state individuate dall'indagine generale. Spese eligibili: spese relative a consulenze, studi, analisi ed elaborazione dati;

b) investimenti relativi alla creazione o ristrutturazione e ammodernamento delle Botteghe artigiane.
Spese eligibili: spese relative ad ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di locali; spese per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e scorte;

c) realizzazione di supporti multimediali, filmati, audiovisivi e opuscoli per far conoscere e pubblicizzare settorialmente le potenzialità produttive e occupazionali delle botteghe;

d) concorso di progettazione e realizzazione di prototipi e ricerca di nuove forme di realizzazione di nuovi prodotti da parte delle Botteghe artigiane e allestimento di mostra itinerante.

b) Beneficiari

Regione Piemonte (iniziative a, c, d).
Imprese artigianali singole o associate con i requisiti individuati e definiti nell'ambito del settore artistico tradizionale e tipico come definito a seguito dell'indagine (iniziativa b).

c) Localizzazione
Territorio dei Comuni facenti parte di Comunità Montane.

3 -Durata dell'azione

2000-2006.

4 -Agevolazioni previste

a) *Tipologie di aiuto*
Contributo in conto capitale.

b) *Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile*
Contributi in conto capitale pari al 100% del costo totale (iniziative a, c, d);
contributi in conto capitale fino ad un massimo del 40% del costo totale con il limite del "de minimis" - decisione della Commissione 96/C68/06 -(iniziativa b).

c) *Tasso di partecipazione comunitario*
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

5 -Procedure

a) *Ufficio responsabile*
Regione Piemonte - Direzione Commercio e artigianato.

b) *Modalità di attuazione*
Regia Regionale (iniziative a , c ,d).
Bando pubblico (iniziativa b).

6 -Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) *Indicatori fisici di realizzazione*
n° di imprese beneficiarie: 800
n° studi: 1
n° mostra nuovi prodotti: 1

b) *Indicatori di risultato*
Imprese artigiane/imprese totali: 14%
Produzione artigiana locale commercializzata - Variazione %: 30%

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.T

TUTELA DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE ALL'AGRICOLTURA, ALLA SILVICOLTURA, ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, NONCHE' AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

(Art. 33, 11° tr., del Regolamento CE n. 257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: III "Ambiente "**

***Misura*: T**

***Titolo*: "TUTELA DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE ALL'AGRICOLTURA, ALLA SELVICOLTURA, ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI NONCHE' AL BENESSERE DEGLI ANIMALI"**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IX, articolo 33, 11° trattino**

***Costo totale della misura:* 23,10 MEURO**

***Costo Pubblico della misura*: 23,10 MEURO**

***Costo a carico del FEOGA:* 7,82 MEURO**

Il consistente abbandono delle attività agricole, forestali e pastorali, nelle zone montane, collinari e pedemontane, associato al progressivo sviluppo urbanistico, ha contribuito al verificarsi di situazioni di degrado del territorio associate ad un diffuso dissesto idrogeologico. La situazione di degrado, in costante aumento, necessita di conseguenza di opportune azioni di arginatura dei fenomeni, attivando interventi di recupero delle superfici deteriorate, per il successivo sviluppo sia agricolo sia forestale. La diminuzione del razionale uso delle risorse agro-silvo-pastorali, unita anche all'erosione della superficie forestale nelle aree planiziali, rende peraltro indispensabile l'acquisizione di adeguate conoscenze dei fattori ecologici, oltre che socio-economici, e delle loro interrelazioni, finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, in relazione alla selvicoltura ed alla conservazione delle risorse naturali.

La presente Misura prevede le seguenti azioni:

1) *Interventi di sistemazione idrogeologica e di recupero e riqualificazione ambientale di aree degradate*
2) *Studi connessi alla tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura*

Le attività previste non rientrano nell'ambito di applicazione di altre Misure di cui al titolo II del Reg. (CE) n° 1257/99.

AZIONE T1
Interventi di sistemazione idrogeologica e di recupero e riqualificazione ambientale di aree degradate

1 -Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici
ridurre il rischio di fenomeni di dissesto idrogeologico

b) Obiettivi operativi
favorire interventi per la stabilità dei versanti sottoposti ad erosioni superficiali e dissesti
favorire interventi per il ripristino del deflusso delle acque superficiali

2 - Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili
- *investimenti materiali per il contenimento dei fenomeni erosivi e per il ripristino delle situazioni di dissesto mediante prevalente impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con particolare riferimento al recupero ambientale e paesaggistico delle aree a vocazione agrosilvopastorale;*
- *investimenti materiali per le manutenzioni idraulico-forestali straordinarie con specifico riferimento al ripristino delle normali condizioni di deflusso dei corsi d'acqua, del mantenimento in efficienza delle opere idrauliche esistenti, delle regimazioni delle acque superficiali afferenti ai corsi d'acqua;*
- *investimenti materiali per la ricostituzione delle biocenosi naturali e rinaturazione dei corsi d'acqua.*

b) Beneficiari
Enti pubblici (Regione, Province, Comunità Montane, Comuni).

c) Localizzazione
Territori classificati montani e territori classificati collinari.

3 - Durata dell'azione
2000-2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Contributo in conto capitale.

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile
100% dell'investimento.

c) Tasso di partecipazione comunitario
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

5 - Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Direzione Economia montana e foreste.

b) Modalità di attuazione
Per gli interventi non effettuati direttamente dalla Regione, l'Ufficio Responsabile emetterà un invito pubblico.

6 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione
Superficie sistemata (ha). Risultato atteso: 1000.
Corsi d'acqua ripristinati (Km). Risultato atteso: 300.

b) Indicatori di risultato
Superficie sistemata/superficie oggetto di domanda. Risultato atteso: 35%.

AZIONE T2
Studi connessi alla tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura

1 -Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

L'azione persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea".

a) Obiettivi specifici

- *favorire, secondo i principi della selvicoltura naturalistica, la tutela attiva e la valorizzazione del patrimonio forestale, considerato quale componente determinante ed inscindibile dell'ambiente rurale e quale risorsa naturale primaria, sulla base di approfondite indagini territoriali plurisettoriali, comprese le problematiche collegate al dissesto idrogeologico.*

b) Obiettivi operativi

- *acquisizione delle necessarie conoscenze ambientali e definizione delle linee, anche prescrittive, per la gestione del patrimonio silvo-pastorale secondo il principio di sostenibilità inteso dal punto di vista economico, sociale ed ecologico in considerazione della biodiversità, della capacità di rigenerazione e della vitalità delle foreste, oltre che della loro redditività e delle problematiche ambientali ad esse connesse;*
- *diffusione ed applicazione delle conoscenze tecniche proprie della selvicoltura naturalistica finalizzate alla razionalizzazione della gestione, anche a livello aziendale, per lo sviluppo sostenibile delle aree silvopastorali anche come momento propedeutico per l'attività e la riconversione delle aziende agro-silvo-pastorali.*

c) Collegamenti con altre misure

l'azione è collegata a tutte le azioni della misura I -Altre misure forestali, ed alla misura H - Imboschimento delle superfici agricole, proponendosi, tra l'altro, l'individuazione delle aree agricole maggiormente vocate all'arboricoltura da legno.

2 - Descrizione tecnica dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili

- *redazione di studi per la tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura (Piani Territoriali Forestali) a livello territoriale, da affidare a centri esterni di studio professionale.*

I risultati di indagine significativi saranno ricomposti a livello regionale in apposite banche dati facilmente implementabili e di semplice utilizzo anche per la produzione di cartografie tematiche.

b) Beneficiari

Regione Piemonte.

c) Localizzazione

Porzioni del territorio regionale equilibrate ed organiche dal punto di vista amministrativo, funzionale, ambientale e forestale.

3 - Durata dell'azione

2000-2006.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Contributo in conto capitale.

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile
100% delle spese di redazione e diffusione degli studi.

c) Tasso di partecipazione comunitario
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

5 - Procedure

a) Ufficio responsabile
Regione Piemonte - Direzione Economia montana e foreste.

b) Modalità di attuazione
Regia regionale.

6 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione
Studi redatti (n°). Risultato atteso: 15.

b) Indicatori di risultato
Superficie interessata (ha). Risultato atteso: 1.000.000.

REGIONE PIEMONTE

PIANO DI SVILUPPO RURALE

2000-2006

9.U

RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI PREVENZIONE

(Art. 33, 12° tr., del Regolamento CE n. 257/1999)

Torino, 27 luglio 2000

***Asse prioritario*: I "Ammodernamento del sistema agricolo e agroindustriale"**

***Misura*: U**

***Titolo*: "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI PREVENZIONE"**

***Riferimento normativo*: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo XI, articolo 33, XII trattino.**

***Costo totale della misura:* 20,00 MEURO**

***Costo Pubblico della misura:* 10,00 MEURO**

***Costo a carico del FEOGA:* 3,38 MEURO**

A - La flavescenza dorata in Piemonte

Nel 1998 si è manifestata in alcune aree della provincia di Alessandria (in particolare nel Tortonese e nell'Acquese) una grave malattia che ha provocato la perdita di produzione delle viti colpite. Dopo le appropriate analisi, è stato possibile accertare trattarsi di flavescenza dorata. Già nel corso della campagna 1998 la Regione Piemonte ha intrapreso numerose iniziative finalizzate a contenere la diffusione della malattia.

La fitopatia, il cui effetto è devastante e la cui diffusione è a carattere fortemente epidemico, si è rapidamente diffusa nel 1999 ed ha interessato alcune delle più importanti aree viticole piemontesi.

Le conseguenze immediate della presenza della Flavescenza dorata sono:

- *gravi perdite di produzione nelle aree interessate;*
- *problemi per la realizzazione degli impianti e dei reimpianti a causa della difficoltà di reperimento di materiale di moltiplicazione sano;*
- *aumento dei costi di produzione;*
- *rischio di decadenza di contributi comunitari conseguenti alla necessità di posticipare i tempi di reimpianto;*
- *ripercussione negativa sull'ecosistema vigneto a causa dell'uso di insetticidi per la lotta contro Scaphoideus titanus.*

In considerazione della gravità della malattia e della sua comparsa in forma epidemica in quasi tutte le regioni del Nord-Italia (Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Liguria e Toscana, Veneto) è stato predisposto un apposito decreto di lotta obbligatoria nazionale che prevede l'obbligatorietà dell'estirpo delle piante infette e le misure per il contenimento del vettore e per la prevenzione della diffusione della malattia.

Inoltre presso il MIPAF è stato costituito un apposito gruppo di lavoro costituito dai Settori Fitosanitari del Nord-Italia, da ricercatori ed esperti di Istituti di ricerca del CNR, del Ministero e dell'Università per mettere a punto una serie di misure per affrontare il problema.

B - Iniziative regionali realizzate per il contenimento della malattia

La Regione Piemonte ha ideato per il 1999 un ampio progetto di ricerca, di monitoraggio e di intervento sul territorio per studiare l'evoluzione della malattia sui vitigni piemontesi nelle condizioni ambientali e colturali della regione.
Considerata la complessità della fitopatia e la necessità di conoscenze specialistiche per affrontare lo studio il Settore Fitosanitario regionale ha coinvolto:

- *l'Istituto di Fitovirologia Applicata del CNR per le analisi con metodi di biologia molecolare su materiale vegetale;*
- *il Dipartimento Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali della Facoltà di Scienze Agrarie, Sezione di Entomologia "C. Vidano", per lo studio degli aspetti entomologici;*
- *gli Enti di assistenza tecnica delle Organizzazioni professionali della provincia di Alessandria che hanno effettuato nel 1998 i sopralluoghi e i rilievi sintomatologici e per seguire i viticoltori delle zone interessate dalla malattia;*

La Regione Piemonte per il 1999 ha predisposto un finanziamento di oltre 100 milioni per la ricerca e nel Tortonese la Fondazione Banca Cassa di Risparmio di Tortona e il Comune di Tortona hanno finanziato con 30 milioni le analisi presso il CNR.

Gli interventi intrapresi dalla Regione, in accordo con i tecnici delle Organizzazioni Professionali e delle Associazioni dei Produttori, sono stati primariamente volti alla messa in atto delle strategie di contenimento della Flavescenza dorata (trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus, estirpo delle piante sintomatiche, controllo di tutti i campi di piante madri), all'informazione puntuale di tutti gli operatori del settore nonché alla valutazione della diffusione e della localizzazione della fitoplasmosi sul territorio.

In particolare è stata curata l'attività di informazione in una situazione di estremo allarme in cui era necessario dare indicazioni corrette: sono stati realizzati opuscoli informativi, materiale fotografico, dispense per i tecnici, incontri e convegni per i viticoltori.

Per il 2000 la Regione ha stanziato 150 milioni per proseguire gli studi e per il monitoraggio dei campi di piante madri per il vivaismo.

C - La distribuzione sul territorio regionale

Va sottolineato che l'ampelopatia è da prevedersi in espansione nel prossimo periodo in quanto le viti già colpite da F.D. risultano essere asintomatiche per uno-due anni dalla contaminazione del fitoplasma, per cui vigneti allo stato attuale apparentemente sani o con una bassa incidenza di piante malate potrebbero essere già infetti e potenziali serbatoi per la diffusione della malattia stessa.

I controlli compiuti nelle aree di volta in volta segnalate infette ed il monitoraggio effettuato nel 1999 sulla totalità dei vigneti con sintomi di Flavescenza dorata hanno permesso di individuare l'incidenza della malattia.

Le aree attualmente interessate dalla fitoplasmosi comprendono molte zone viticole della provincia di Alessandria ed alcuni comuni della provincia di Asti, situati principalmente nella fascia sud orientale compresa tra la provincia di Alessandria e quella di Cuneo. Risultano colpiti alcuni dei vitigni più importanti per la viticoltura piemontese: Barbera, Dolcetto, Moscato, Cortese, Chardonnay.

D - Gravità dei danni

In provincia di Alessandria i vigneti interessati dalla malattia sono 2440, di questi il 67% (1.626 vigneti con una superficie di 1.016 ettari) presenta una percentuale di piante colpite superiore al 30%. Gli ettari complessivamente colpiti sono 1654, pari 12,4% della superficie vitata della provincia. I Comuni coinvolti dalla malattia sono 85. Nell'area dei Colli Tortonesi vi sono 16 comuni in cui la superficie vitata interessata dalla malattia rappresenta dal 35 all'80% dell'intera superficie vitata degli stessi comuni. In tali comuni la situazione è attualmente molto grave in quanto la riduzione della produzione di uva ha creato seri problemi oltre che ai produttori viticoli anche a tutto l'indotto.

In Provincia di Asti la situazione è per ora meno preoccupante. I vigneti interessati dalla malattia sono 154 (su una superficie di 155 ettari), di questi il 24% presenta più del 30% di piante malate (per una superficie pari a 43 ettari). I comuni coinvolti sono 33.

In Provincia di Cuneo i vigneti infetti sono 50.

Tali dati evidenziano non solo l'alta incidenza della malattia in provincia di Alessandria, ma anche come la presenza della stessa nelle altre principali zone viticole piemontesi renda la flavescenza dorata potenzialmente diffusibile in modo epidemico su tutto il territorio vitato regionale.

In particolare è necessario sottolineare come un'incidenza della malattia superiore al 30% costituisca presupposto per l'estirpo totale del vigneto.

Occorre considerare inoltre che nell'attuale situazione di alcune aree particolarmente colpite dalla malattia le aziende viticole stanno perdendo il capitale e reddito fondiario e il reddito derivante dalla produzione. Pertanto il danno economico risulta molto elevato perchè occorre supportare elevati costi per l'estirpo, il reimpianto in una situazione di mancato reddito per alcuni anni.

E - Contenimento della malattia

Non esistono mezzi di lotta curativa contro la flavescenza dorata.

Il contenimento della malattia è possibile attraverso i seguenti interventi:

1-trattamenti insetticidi contro gli insetti vettori della malattia

2-estirpo delle singole piante infette o dell'intero vigneto qualora la percentuale di piante infette superi il 30%.

3-monitoraggio capillare del territorio per accertare tempestivamente la presenza di piante infette e di nuove aree interessate dalla malattia.

4-monitoraggio dei campi di piante madri per la produzione di materiale di moltiplicazione e controllo dei vivai viticoli;

5-informazione capillare dei conduttori dei vigneti.

In particolare l'estirpo di vigneti con incidenza della malattia superiore al 30% è molto importante per eliminare grandi fonti di inoculo del fitoplasma.

La malattia produce la perdita totale della capacità produttiva della pianta, pertanto quando l'incidenza supera la soglia del 30%, si verifica la compromissione del potenziale produttivo del vigneto. D'altro canto non è possibile procedere al semplice reimpiazzo delle piante colpite sia perché queste a breve verrebbero infettate a causa della presenza di viti portatrici asintomatiche non estirpate sia perché si realizzerebbe comunque una forte disetaneità che andrebbe a compromettere la qualità della produzione.

Proprio in relazione alle prospettive di mercato ed alle potenzialità sul piano qualitativo del territorio regionale è di vitale importanza poter salvaguardare l'attuale potenziale produttivo insieme alle strutture economiche. E' indispensabile quindi consentire un reimpianto dilazionato dei vigneti colpiti da FD.

In relazione alla specificità epidemiologica della malattia può inoltre essere necessario intervenire sui vigneti abbandonati che rappresentano pericolosi focolai d'inoculo. Inoltre i vigneti colpiti i cui proprietari siano anziani viticoltori spesso non vengono estirpati per mancanza di interesse a proseguire l'attività produttiva. Per queste due situazioni particolari può essere necessario prevedere forme di contributo per gli estirpi da assegnare direttamente alle amministrazioni comunali affinché provvedano all'eliminazione di tali vigneti.

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici sono:
Salvaguardare il patrimonio viticolo regionale

b) Obiettivi operativi sono:
Prevenire la diffusione della flavescenza dorata e eradicazione dei focolai di infezione

2 - Descrizione tecnica della misura

a) Tipologia degli interventi ammissibili

Sono stati individuati i seguenti interventi:

1) Monitoraggio della malattia sul territorio
E' previsto un monitoraggio annuale al fine di verificare l'incidenza della malattia all'interno delle aree in cui la malattia è già presente, individuare nuovi vigneti e nuove aree colpite dalla malattia e controllare i campi di piante madri per il materiale di moltiplicazione per i vivai.
Il coordinamento del monitoraggio è del Settore Fitosanitario regionale che coinvolge le Associazioni dei produttori, le Organizzazioni professionali agricole e le Associazioni dei vivaisti.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'attivazione di squadre di tecnici che operano sul territorio e per effettuare gli accertamenti diagnostici mediante analisi molecolari.
Sono escluse le spese relative agli oneri amministrativi e al personale pubblico.

2) Informazione capillare dei conduttori dei vigneti
Sono previste azioni di informazione sul territorio attraverso l'organizzazione di incontri tecnici, convegni, aggiornamento dei vivaisti e dei tecnici viticoli.
Inoltre è prevista la realizzazione di supporti informativi quali: opuscoli, manifesti, materiale fotografico sulla sintomatologia, schede sintomatologiche per i vitigni piemontesi.
Sono escluse le spese relative agli oneri amministrativi e al personale pubblico.

3) Sostegno finanziario dei conduttori e produttori per i seguenti interventi:
3.a-estirpazione, reimpianto e integrazione del mancato reddito dei vigneti colpiti dal fitoplasma.

Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle sostenute per l'estirpazione, il reimpianto dei vigneti e il supporto per il mancato reddito per un periodo massimo di tre anni dal reimpianto.
3.b-estirpazione dei vigneti colpiti dal fitoplasma senza reimpianto
Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle sostenute per l'estirpazione dei vigneti abbandonati e di quelli per i quali non esistano in azienda le condizioni per proseguirne la conduzione.

b) Settori interessati:
Il settore viticolo

c) Beneficiari
- *Interventi 1 e 2- Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell'agricoltura - Settore Fitosanitario*
- *Interventi 3.a e 3.b:*
  - *Conduttori dei vigneti a qualunque titolo, situati nelle aree viticole individuate dalla Direzione generale competente per l'agricoltura come aree di presenza della malattia;*
  - *Per quanto riguarda l'estirpo dei vigneti abbandonati e di quelli per i quali non esistano in azienda le condizioni per proseguirne la conduzione oltre ai conduttori dei vigneti stessi i beneficiari possono essere le Amministrazioni comunali.*

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Intervento 3:
- *E' ammesso l'estirpo e il reimpianto di vigneti solo quando viene superata la soglia del 30% di danno;*
- *la domanda deve essere accompagnata dalla apposita certificazione attestante il motivo fitosanitario (Flavescenza dorata della vite) ed il contributo verrà corrisposto solamente per i vigneti che corrisponderanno alle caratteristiche e secondo le priorità indicate nelle disposizioni attuative;*
- *nel caso di vigneti ricadenti in zone di produzione di V.Q.P.R.D. il reimpianto dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più VQPRD ai sensi del Reg. CEE 823/87 e successive modificazioni e integrazioni;*
- *gli aiuti previsti non sono cumulabili con altri di diversa origine per la stessa tipologia di interventi;*
- *essere in regola con la normativa vigente e non avere procedimenti in corso relativi alle infrazioni riguardanti l'impianto dei vigneti;*
- *in caso di finanziamento del reimpianto (azione 3.a) impegnarsi a non vendere i diritti di reimpianto per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione del contributo;*
- *in caso di finanziamento del solo estirpo (azione 3.b) i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all'interno dello stesso comune o di quelli confinanti;*
- *il reimpianto non dovrà riguardare particelle oggetto di procedimenti in corso per infrazioni riguardanti il divieto di impianti vigneti;*
- *è demandato alla Direzione Sviluppo dell'Agricoltura definire con propri provvedimenti le disposizioni attuative del presente programma.*

e) Localizzazione :
L'intero territorio della Regione.

3 - Durata della Misura

La misura viene attuata dal 2000 al 2006.
La misura per quanto attiene l'azione 3a viene attuata a titolo di anticipazione sullo strumento principale che sarà costituito dall'O.C.M. Vino di cui al Regolamento (CE) n. 1493/1999, capo III e dal Regolamento (CE) di attuazione n. 1227/2000, capo IV, per quanto riguarda i V.Q.P.R.D., nonché dallo specifico provvedimento nazionale in corso di esame da parte del Parlamento Italiano.

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto
Contributi in conto capitale

b) Massimali di investimento cofinanziabili
(quelli che saranno previsti per l'applicazione dell'O.C.M. vino)

c) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile
Per le azioni n. 1 e n. 2: fino al 100%;
(Per la azione n. 3: fino al 50%)

d) Tasso di partecipazione comunitario:
Contributo FEOGA pari al 33,8% della spesa pubblica.

e) Priorità
Criteri di priorità potranno essere oggetto di individuazione, specificazione e quantificazione all'interno delle istruzioni applicative del Piano.

5 - Procedure

Ufficio responsabile : Direzione "Sviluppo dell'Agricoltura" della Regione Piemonte.

Modalità di attuazione : Misura a bando.

6 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a)Indicatori di risultato:
Azione 1 - numero ettari monitorati;
numero campi pante madri ispezionati.
Azione 2 - numero partecipanti agli incontri, numero supporti informativi realizzati.
Azione 3 - numero ettari estirpati
numero ettari reimpiantati

b) Indicatori fisici di realizzazione:
superfici oggetto dell'azione (previsione: 3.000-4.000 ettari)
numero di aziende aderenti (previsione 2.000-3.000 aziende)

Il costo della misura per quanto riguarda le azioni 3a e 3b è stato calcolato prevedendo per il 2000 un aumento delle superfici interessate dall'intervento in relazione alla durata del periodo di incubazione (2-3 anni) ed al fatto che la lotta contro il vettore è iniziata nel 1999. Per gli anni successivi è stata prevista una diminuzione in relazione ai risultati conseguibili attraverso gli interventi programmati anche alla luce dell'esperienza maturata da altre Regioni che hanno già adottato analoghi piani di contenimento.

Il costo di estirpo e reimpianto è stato determinato sulla base di analisi dei costi di mercato effettuate dall'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano. Tali importi consentono di non premiare i viticoltori e al contempo possono essere un valido incentivo nelle strategie di contenimento della malattia.